



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 641 del 23 NOV. 2023

OGGETTO: stipula di convenzioni con Officine Ortopediche attrezzate per lo svolgimento di tirocini professionalizzanti da parte degli studenti del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche dell'Università degli Studi di Milano, con sede presso l'ASST Gaetano Pini – CTO.

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT.SSA PAOLA LATTUADA

SU PROPOSTA DEL DIRIGENTE
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 23 NOV. 2023 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, il cui onere rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento
Dirigente UOC Affari Generali e Legali
Dott.ssa Marilena Moretti

ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA

Si attesta la regolarità contabile, la copertura economica e l'imputazione a bilancio degli oneri/introiti derivanti dal presente provvedimento con annotazione:

- Il presente provvedimento non comporta oneri diretti a carico del Bilancio aziendale.

Il Direttore UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità
Dott.ssa Emilia Martignoni



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 641 del 23 NOV. 2023

IL DIRETTORE GENERALE

Viste:

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 di costituzione, a partire dal 01/01/2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la DGR n. XI/4538 del 15/04/2021 di nomina della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini -CTO per il periodo 19/04/2021 - 18/04/2024;
- la deliberazione aziendale n. 240 del 19/04/2021 di presa d'atto della predetta DGR XI/4538/2021 e di insediamento dal 19/04/2021 sino al 18/04/2024 della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'ASST Gaetano Pini-CTO;

Visti:

- il D.Lgs. del 30/12/1992 n. 502 che all'art.6 comma 3, disciplina la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione;
- il D.M. del 22/10/2004 n. 270 portante *"Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica del 03/11/1999, n. 509"*;
- il D.M. dell'08/01/2009 e il D.I. del 19/02/2009, che, in ottemperanza a quanto disposto dal D.M. n. 270/2004 su citato:
 - definiscono le classi delle lauree magistrali delle professioni sanitarie e le classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie tra cui quelle per le tecniche ortopediche;
 - stabiliscono che la formazione avvenga nelle Università, nelle Aziende Ospedaliere, nelle Aziende ospedaliere universitarie, negli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ovvero presso altre strutture del SSN e istituzioni private accreditate;

Richiamati:

- la DGR n. VII/20950 del 16/02/2005 di approvazione del Protocollo di Intesa tra Regione Lombardia e le Università ubicate in Lombardia per la stipula di convenzioni relative ai corsi di Laurea delle professioni sanitarie, stipulato in data 18/01/2006;
- la DGR n. XI/7437 del 30/11/2022 di approvazione del nuovo Protocollo di Intesa tra Regione Lombardia e le Università Lombarde sedi delle facoltà di medicina e chirurgia, ai sensi dell'art 29 della L.R. 30/12/2009, n. 33 e s.m.i.;
- il Regolamento dell'Università degli Studi di Milano che all'art. 14 "Attività professionalizzanti: tirocinio", comma 4 recita: *"Le attività di tirocinio possono svolgersi presso strutture di degenza, di day-hospital, ambulatoriali, officine ortopediche convenzionate o presso strutture territoriali sia in Italia che all'Estero approvate dal CDI su proposta del Direttore didattico"*;

Premesso che con deliberazione DG del 06/11/2008 n. 283 è stata approvata la convenzione attuativa per l'istituzione e attivazione, presso l'ASST Gaetano Pini – CTO, Presidio Ospedaliero Pini, della sezione unica del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche dell'Università degli Studi di Milano, da ultimo rinnovata per un ulteriore triennio, con deliberazione del Direttore Generale n. 614 del 16/12/2021, per gli A.A. 2021/2022-2022/2023-2023/2024;

Dato atto che:

- la convenzione attuativa su citata, in essere tra l'Università degli Studi di Milano e l'ASST Gaetano Pini-CTO (art. 5 comma 1, lettera d) prevede tra i compiti del Direttore didattico di



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 641 del 23 NOV. 2023

sezione l'individuazione delle sedi per l'effettuazione dei tirocini in coerenza con gli obiettivi del progetto formativo;

- il Direttore didattico del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche, Prof. Matteo Parrini, Direttore UOC II^a Clinica Ortopedica dell'ASST Gaetano Pini-CTO, ha proposto, nel corso degli anni, specifiche convenzioni con Officine Ortopediche attrezzate, stanziate nel territorio italiano, stante la carenza di risorse strutturali proprie della sezione di corso in oggetto, al fine di assicurare lo svolgimento delle attività formative preordinate al raggiungimento degli obiettivi professionalizzanti dei futuri tecnici ortopedici, giuste deliberazioni del Direttore Generale n. 138 del 16/03/2020 e n. 723 del 17/12/2020, per gli AA dal 2020 al 2023;

Considerato che risultano in scadenza al 31/12/2023 le convenzioni con le Officine Ortopediche di cui alle suindicate deliberazioni e che l'Università degli Studi di Milano, per il tramite del Direttore didattico, del Tutor didattico e del Presidente del Collegio Didattico interdipartimentale del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche, ha individuato, da ultimo con nota del 22/11/2023, le Officine Ortopediche con cui rinnovare/attivare le convenzioni come da prospetto ricognitivo in atti, per il triennio formativo 2023 - 2026;

Visto lo schema delle convenzioni rassegnate dal Presidente in carica del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che prevedono:

- per le Officine Ortopediche individuate quali Strutture Ospitanti l'impegno a:
 - mettere a disposizione le proprie attrezzature, spazi e servizi in favore degli studenti tirocinanti per le esigenze di tirocinio pratico;
 - garantire agli studenti l'attuazione delle misure generali di tutela e di tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro;
 - segnalare all'Università degli Studi di Milano e alla Struttura Promotrice, l'eventuale infortunio/incidente verificatosi durante lo svolgimento dell'attività di tirocinio;
- per l'ASST Gaetano Pini -CTO quale Struttura Promotrice l'impegno a:
 - concordare con l'Università degli Studi di Milano e l'Ente ospitante il progetto formativo;
 - designare il Responsabile didattico-organizzativo per la verifica delle attività di tirocinio pratico su proposta del Presidente del Corso di Laurea;
 - garantire che le strutture messe a disposizione del soggetto ospitante siano utilizzate per l'esclusivo espletamento delle attività di tirocinio;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario conservato in atti;

Dato atto che è demandato al Direttore Didattico del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche il monitoraggio sull'attuazione delle condizioni di cui alle convenzioni di che trattasi;

Ritenuto di autorizzare la stipula delle convenzioni per l'espletamento di tirocini formativi professionali degli studenti del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche dell'Università degli Studi di Milano con le Officine Ortopediche di cui al prospetto ricognitivo in atti, per il triennio formativo 2023- 2026;

Viste:

- l'attestazione di regolarità dell'istruttoria e legittimità del presente provvedimento espressa dal Responsabile della UOC proponente;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 641 del 23 NOV. 2023

- l'attestazione di regolarità contabile e della relativa copertura economica da parte del Responsabile della UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità;

Visti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i;

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente trascritte:

1. di autorizzare la stipula delle convenzioni per l'espletamento di tirocini formativi professionali degli studenti del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche dell'Università degli Studi di Milano con le Officine Ortopediche di cui al prospetto ricognitivo in atti, per il triennio formativo 2023-2026;
2. di dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri diretti a carico del Bilancio Aziendale;
3. di demandare l'attuazione ed il monitoraggio delle presenti convenzioni al tutor didattico Prof. Parrini e al prof. Corradini in qualità di Presidente in carica del Collegio Didattico interdipartimentale del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche;
4. di dichiarare il presente provvedimento non soggetto a controllo preventivo, ai sensi dell'art. 17, comma 4, della L. R. n. 33/2009 (come modificato dalla L. R. 23/2015);
5. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line aziendale, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015.

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott.ssa Paola GIULIANI)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO
(Dott.ssa Anna Maria MAESTRONI)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Luca Marcello MANGANARO)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Paola LATTUADA)

UOC Affari Generali e Legali – Area convenzioni

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90: dott.ssa Marilena Moretti
Pratica trattata da: dott.ssa Annalisa La Placa
(Atti n. 2023 – 1.1.3 /1.3)



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 641 del 23 NOV. 2023

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D.Lgs. 33/2013, dal 23 NOV. 2023 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 5 pagine e n. 19 allegati.

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Milano, li _____

UOC Affari Generali e Legali
il Funzionario addetto



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Gaetano Pini

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI TIROCINIO DI FORMAZIONE PER IL CORSO DI LAUREA IN TECNICHE ORTOPEDICHE

TRA

ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO, C.F. e P. IVA 09320530968, in persona del legale rappresentante pro-tempore, il Direttore Generale dottoressa Paola Lattuada, con sede in piazza Cardinal Andrea Ferrari n. 1 - 20122- Milano, in quanto sede del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche dell'Università degli Studi di Milano, di seguito denominata "*struttura promotrice*" (sede del corso).

E

Azienda Caporali 2000 Srl Reha Service C.F. 12875140159 P. IVA 12875140159
con sede legale in Varese (VA) via Dandolo nr. 5
email claudia.grazioli@caporali2000.it, Pec: tel. 0332/949462
in persona del Legale Rappresentante Umberto Caporali nato/a a Varese (VA)
domiciliato per la carica in Daverio PV/VA via C. Battisti nr. 65
di seguito denominata "*struttura ospitante*" (sede di tirocinio).

Richiamati

- l'art. 4, commi 1 e 2 del D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004 "*Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509*" che prevede espressamente la formazione delle classi dei corsi di studio sulla base di uno o più decreti ministeriali;
- il D.M. dell'08 gennaio 2009 e il D.L. del 19 febbraio 2009 che, in ottemperanza a quanto disposto dal D.M. 270/2004 testé citato:
 - definiscono, rispettivamente le classi delle lauree magistrali delle professioni sanitarie e le classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche, della riabilitazione, tecniche e della prevenzione;
 - stabiliscono che la formazione avvenga nelle Università, nelle Aziende ospedaliere, nelle Aziende ospedaliere-universitarie, negli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate a norma del D.M. del 17 dicembre 1997 e ss.mm.ii.. A tal fine sono stipulati appositi protocolli di intesa tra le regioni e le università, a norma dell'art. 6 comma 3 del D.Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992 "*Riordino della disciplina in materia sanitaria*";
- il combinato disposto dell'art. 11, comma 2 della Legge n. 341 del 19 novembre 1990 "*Riforma degli ordinamenti didattici universitari*", dell'art. 12 del D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004 su citato e delle linee guida definite con il D.M. n. 386 del 26 luglio 2007 per l'istituzione e l'attivazione dei corsi di studio, in forza del quale l'Università degli Studi di Milano ha disciplinato in apposito Regolamento didattico il corso di laurea in Tecniche ortopediche afferente ai Dipartimenti raccordati alla Facoltà di Medicina e Chirurgia;



- l'art. 14 del Regolamento didattico in argomento che disciplina le attività professionalizzanti/tirocinio che possono svolgersi presso strutture di degenza, di day-hospital, ambulatoriali, officine ortopediche convenzionate o presso strutture territoriali sia in Italia che all'Estero approvate dal CDI su proposta del Direttore Didattico;
- la DGR n. XI/7437 del 30.11.2022 con la quale è stato approvato il Protocollo di Intesa tra la Regione Lombardia e le Università Lombarde sedi delle facoltà di medicina e chirurgia, ai sensi dell'art. 29 della L.R. n. 33 del 30 dicembre 2009, che disciplina i rapporti di Regione con la Rete formativa universitaria e l'attività assistenziale del personale universitario, sia Professori che Ricercatori, all'interno delle aziende ospedaliere e degli IRCCS;

Premesso

- che con deliberazione n. 283 del 06.11.2008 è stata approvata la convenzione attuativa per l'istituzione e l'attivazione, presso l'ASST Gaetano Pini – CTO, della sezione unica del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche dell'Università degli Studi di Milano, da ultimo rinnovata con deliberazione n. 614 del 16.12.2021 per gli A.A. 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024;
- che la convenzione vigente (art. 1) prevede espressamente che l'Istituzione Sanitaria:
 - metta a disposizione le proprie strutture ospedaliere ed extra ospedaliere idonee per le attività di tirocinio degli studenti, nonché le risorse materiali e umane per le funzioni gestionali, didattiche, organizzative;
 - si impegni a stipulare ulteriori specifici rapporti di convenzione con Istituzioni sanitarie pubbliche o private accreditate e a contratto con il S.S.R., in possesso dei requisiti per le attività formative, qualora le proprie strutture e risorse non assicurino il progressivo svolgimento di tutte le attività formative necessarie per il raggiungimento degli obiettivi professionalizzanti;
- che in attuazione della convenzione (art. 5) e del vigente Regolamento per il funzionamento del predetto Corso di Laurea (art. 14), in carenza di risorse proprie della sezione di corso, sono stati approvati, nel corso degli anni, su proposta del Presidente del Collegio Didattico, specifici protocolli con Enti o Laboratori Ortopedici esterni idonei all'espletamento di tirocini atti a garantire agli studenti la completezza delle attività formative ed il raggiungimento degli obiettivi professionalizzanti nell'ambito dello specifico corso di laurea;
- che la frequenza alle attività di tirocinio professionalizzante da parte degli studenti è obbligatoria e vincolante ai fini del rilascio dell'attestato di Laurea;

Si conviene quanto segue:

Art. 1 "Oggetto"

La presente convenzione regola i rapporti tra la *struttura promotrice* e la *struttura ospitante* concernenti l'attivazione di tirocini professionalizzanti nell'ambito della convenzione citata nelle premesse per il funzionamento del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche-, a favore di studenti e come da proposta annualmente predisposta dall'Università in accordo con la *struttura promotrice*.

Art. 2 "Finalità"



I programmi di tirocinio professionalizzante concordati dalla *struttura promotrice* con la *struttura ospitante* hanno come oggetto l'acquisizione di nozioni teorico-pratiche, al fine di integrare il percorso accademico dello studente, nonché di agevolare la scelta professionale del laureato.

Art. 3 "Tirocinio formativo"

Ogni Anno Accademico il Responsabile del Corso di Laurea, concorderà con la *struttura ospitante* la modalità di attuazione del tirocinio di formazione, il periodo nel quale lo stesso dovrà essere svolto, il numero degli studenti partecipanti e darà esecuzione agli accordi stipulati, anche nominando i tutori per conto della *struttura promotrice*.

Art. 4 "Progetto formativo"

Il tirocinio formativo è la modalità insostituibile di apprendimento del ruolo professionale, attraverso la sperimentazione pratica e l'integrazione delle conoscenze teorico-disciplinari con la prassi operativa professionale e organizzativa.

Per ciascun tirocinante inserito nella *struttura ospitante*, in base alla presente Convenzione, viene predisposto da parte del Coordinatore del tirocinio un Progetto Formativo contenente:

- il nominativo del tirocinante
- i nominativi del Tutore e/o del Responsabile aziendale
- gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza nella sede di tirocinio
- le strutture (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio
- gli estremi identificativi delle assicurazioni (a cura dell'Università degli Studi di Milano).

I tirocini attivati non possono configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro.

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività è seguita e verificata da un Tutore, designato dalla *struttura promotrice* su proposta del Coordinatore/Presidente del Corso di Laurea, in veste di Responsabile didattico-organizzativo, e da un Responsabile aziendale, indicato dalla *struttura ospitante*:

Il Tutore provvede a programmare l'attività e ad attestare la frequenza dello studente su apposito libretto predisposto dal Consiglio del Corso di Laurea; al termine del tirocinio è inoltre tenuto ad esprimere un giudizio sull'attività svolta dallo studente;

Art. 5 "Obblighi delle parti contraenti"

La *struttura ospitante*, per le esigenze di tirocinio pratico della *struttura promotrice*, si impegna a mettere a disposizione le proprie attrezzature, reparti o servizi per studenti tirocinanti, nel numero consentito dalla Legge. La *struttura promotrice* garantisce che le strutture suddette saranno utilizzate per l'esclusivo espletamento delle attività di tirocinio.

Art. 6 "Obblighi del tirocinante"

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:



- svolgere le attività previste dal progetto formativo;
- osservare le disposizioni dettate dalla *struttura ospitante* al fine di garantire la sicurezza e la salute propria e di altri presenti;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze, acquisiti durante il periodo di tirocinio;

Art. 7 “Obblighi della struttura ospitante”

La *struttura ospitante* si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere la *struttura promotrice*, fatti salvo quelli previsti nella Convenzione.

Art. 8 “Prevenzione e sicurezza”

Ogni tirocinante, nello svolgimento delle attività presso la *struttura ospitante*, sarà equiparato ai lavoratori dell'ente stesso, esclusivamente ai fini e per gli effetti del Decreto Legislativo 81/2008 della normativa connessa sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

Ai sensi dell'art. 10 del DM 363/98, pertanto, al Responsabile della *struttura ospitante* competono, nei confronti dei tirocinanti stessi, l'attuazione delle misure generali di tutela e di tutti gli obblighi previsti dalla normativa sopra citata.

Art. 9 “Copertura assicurativa”

L'Università degli Studi di Milano garantisce ad ogni tirocinante nell'espletamento dell'attività formativa una copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro nonché per la responsabilità civile verso terzi.

In caso di infortunio o incidente durante lo svolgimento dell'attività didattica, la *struttura ospitante* si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, all'Università degli Studi di Milano ed alla *struttura promotrice*.

A decorrere dall'entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica 9 Aprile 1999 n. 156, la copertura antinfortunistica dei soggetti impiegati in tirocini promossi dalle Università Statali è assicurata mediante la speciale forma di “gestione per conto” dello Stato.

Art. 10 “Oneri”

La presente Convenzione non comporta alcun onere né per la *struttura promotrice* né per l'Università degli Studi di Milano in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dalla *struttura ospitante*.

Dalla presente Convenzione non deriva all'Ente convenzionato alcun obbligo di fornitura di materiale didattico agli studenti.

Art. 11 “Privacy”

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati trattati esclusivamente in forma anonima potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Gaetano Pini

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI TIROCINIO DI
FORMAZIONE PER IL CORSO DI LAUREA IN TECNICHE ORTOPEDICHE**

TRA

ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO, C.F. e P. IVA 09320530968, in persona del legale rappresentante pro-tempore, il Direttore Generale dottoressa Paola Lattuada, con sede in piazza Cardinal Andrea Ferrari n. 1 – 20122- Milano, in quanto sede del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche dell'Università degli Studi di Milano, di seguito denominata "*struttura promotrice*" (sede del corso).

E

Azienda CENTRO ORTOPEDICO RINASCITA SRL C.F. 02878640966 P. IVA 02878640966 ...
con sede legale in CINISELLO BALSAMO via Via Lincoln nr. 01
email: direzione@ortopediarinascita.it, Pec: ortopediarinascita@pec.it tel. 3493603236
in persona del Legale Rappresentante Nicola Perrino nato/a a Bari il 26/01/1964
domiciliato per la carica in Cinisello Balsamo MI via Ovidio nr. 42
di seguito denominata "*struttura ospitante*" (sede di tirocinio).

Richiamati

- l'art. 4, commi 1 e 2 del D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004 "*Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509*" che prevede espressamente la formazione delle classi dei corsi di studio sulla base di uno o più decreti ministeriali;
- il D.M. dell'08 gennaio 2009 e il D.I. del 19 febbraio 2009 che, in ottemperanza a quanto disposto dal D.M. 270/2004 testé citato:
 - definiscono, rispettivamente le classi delle lauree magistrali delle professioni sanitarie e le classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche, della riabilitazione, tecniche e della prevenzione;
 - stabiliscono che la formazione avvenga nelle Università, nelle Aziende ospedaliere, nelle Aziende ospedaliere-universitarie, negli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate a norma del D.M. del 17 dicembre 1997 e ss.mm.ii.. A tal fine sono stipulati appositi protocolli di intesa tra le regioni e le università, a norma dell'art. 6 comma 3 del D.Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992 "*Riordino della disciplina in materia sanitaria*";
- il combinato disposto dell'art. 11, comma 2 della Legge n. 341 del 19 novembre 1990 "*Riforma degli ordinamenti didattici universitari*", dell'art. 12 del D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004 su citato e delle linee guida definite con il D.M. n. 386 del 26 luglio 2007 per l'istituzione e l'attivazione dei corsi di studio, in forza del quale l'Università degli Studi di Milano ha disciplinato in apposito Regolamento didattico il corso di laurea in Tecniche ortopediche afferente ai Dipartimenti raccordati alla Facoltà di Medicina e Chirurgia;



- l'art. 14 del Regolamento didattico in argomento che disciplina le attività professionalizzanti/tirocinio che possono svolgersi presso strutture di degenza, di day-hospital, ambulatoriali, officine ortopediche convenzionate o presso strutture territoriali sia in Italia che all'Estero approvate dal CDI su proposta del Direttore Didattico;
- la DGR n. XI/7437 del 30.11.2022 con la quale è stato approvato il Protocollo di Intesa tra la Regione Lombardia e le Università Lombarde sedi delle facoltà di medicina e chirurgia, ai sensi dell'art. 29 della L.R. n. 33 del 30 dicembre 2009, che disciplina i rapporti di Regione con la Rete formativa universitaria e l'attività assistenziale del personale universitario, sia Professori che Ricercatori, all'interno delle aziende ospedaliere e degli IRCCS;

Premesso

- che con deliberazione n. 283 del 06.11.2008 è stata approvata la convenzione attuativa per l'istituzione e l'attivazione, presso l'ASST Gaetano Pini – CTO, della sezione unica del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche dell'Università degli Studi di Milano, da ultimo rinnovata con deliberazione n. 614 del 16.12.2021 per gli A.A. 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024;
- che la convenzione vigente (art. 1) prevede espressamente che l'Istituzione Sanitaria:
 - metta a disposizione le proprie strutture ospedaliere ed extra ospedaliere idonee per le attività di tirocinio degli studenti, nonché le risorse materiali e umane per le funzioni gestionali, didattiche, organizzative;
 - si impegni a stipulare ulteriori specifici rapporti di convenzione con Istituzioni sanitarie pubbliche o private accreditate e a contratto con il S.S.R., in possesso dei requisiti per le attività formative, qualora le proprie strutture e risorse non assicurino il progressivo svolgimento di tutte le attività formative necessarie per il raggiungimento degli obiettivi professionalizzanti;
- che in attuazione della convenzione (art. 5) e del vigente Regolamento per il funzionamento del predetto Corso di Laurea (art. 14), in carenza di risorse proprie della sezione di corso, sono stati approvati, nel corso degli anni, su proposta del Presidente del Collegio Didattico, specifici protocolli con Enti o Laboratori Ortopedici esterni idonei all'espletamento di tirocini atti a garantire agli studenti la completezza delle attività formative ed il raggiungimento degli obiettivi professionalizzanti nell'ambito dello specifico corso di laurea;
- che la frequenza alle attività di tirocinio professionalizzante da parte degli studenti è obbligatoria e vincolante ai fini del rilascio dell'attestato di Laurea;

Si conviene quanto segue:

Art. 1 "Oggetto"

La presente convenzione regola i rapporti tra la *struttura promotrice* e la *struttura ospitante* concernenti l'attivazione di tirocini professionalizzanti nell'ambito della convenzione citata nelle premesse per il funzionamento del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche-, a favore di studenti e come da proposta annualmente predisposta dall'Università in accordo con la *struttura promotrice*.

Art. 2 "Finalità"



I programmi di tirocinio professionalizzante concordati dalla *struttura promotrice* con la *struttura ospitante* hanno come oggetto l'acquisizione di nozioni teorico-pratiche, al fine di integrare il percorso accademico dello studente, nonché di agevolare la scelta professionale del laureato.

Art. 3 "Tirocinio formativo"

Ogni Anno Accademico il Responsabile del Corso di Laurea, concorderà con la *struttura ospitante* la modalità di attuazione del tirocinio di formazione, il periodo nel quale lo stesso dovrà essere svolto, il numero degli studenti partecipanti e darà esecuzione agli accordi stipulati, anche nominando i tutori per conto della *struttura promotrice*.

Art. 4 "Progetto formativo"

Il tirocinio formativo è la modalità insostituibile di apprendimento del ruolo professionale, attraverso la sperimentazione pratica e l'integrazione delle conoscenze teorico-disciplinari con la prassi operativa professionale e organizzativa.

Per ciascun tirocinante inserito nella *struttura ospitante*, in base alla presente Convenzione, viene predisposto da parte del Coordinatore del tirocinio un Progetto Formativo contenente:

- il nominativo del tirocinante
- i nominativi del Tutore e/o del Responsabile aziendale
- gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza nella sede di tirocinio
- le strutture (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio
- gli estremi identificativi delle assicurazioni (a cura dell'Università degli Studi di Milano).

I tirocini attivati non possono configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro.

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività è seguita e verificata da un Tutore, designato dalla *struttura promotrice* su proposta del Coordinatore/Presidente del Corso di Laurea, in veste di Responsabile didattico-organizzativo, e da un Responsabile aziendale, indicato dalla *struttura ospitante*;

Il Tutore provvede a programmare l'attività e ad attestare la frequenza dello studente su apposito libretto predisposto dal Consiglio del Corso di Laurea; al termine del tirocinio è inoltre tenuto ad esprimere un giudizio sull'attività svolta dallo studente;


Art. 5 "Obblighi delle parti contraenti"

La *struttura ospitante*, per le esigenze di tirocinio pratico della *struttura promotrice*, si impegna a mettere a disposizione le proprie attrezzature, reparti o servizi per studenti tirocinanti, nel numero consentito dalla Legge. La *struttura promotrice* garantisce che le strutture suddette saranno utilizzate per l'esclusivo espletamento delle attività di tirocinio.

Art. 6 "Obblighi del tirocinante"

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:





- svolgere le attività previste dal progetto formativo;
- osservare le disposizioni dettate dalla *struttura ospitante* al fine di garantire la sicurezza e la salute propria e di altri presenti;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze, acquisiti durante il periodo di tirocinio;

Art. 7 "Obblighi della struttura ospitante"

La *struttura ospitante* si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere la *struttura promotrice*, fatti salvo quelli previsti nella Convenzione.

Art. 8 "Prevenzione e sicurezza"

Ogni tirocinante, nello svolgimento delle attività presso la *struttura ospitante*, sarà equiparato ai lavoratori dell'ente stesso, esclusivamente ai fini e per gli effetti del Decreto Legislativo 81/2008 della normativa connessa sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

Ai sensi dell'art. 10 del DM 363/98, pertanto, al Responsabile della *struttura ospitante* competono, nei confronti dei tirocinanti stessi, l'attuazione delle misure generali di tutela e di tutti gli obblighi previsti dalla normativa sopra citata.

Art. 9 "Copertura assicurativa"

L'Università degli Studi di Milano garantisce ad ogni tirocinante nell'espletamento dell'attività formativa una copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro nonché per la responsabilità civile verso terzi

In caso di infortunio o incidente durante lo svolgimento dell'attività didattica, la *struttura ospitante* si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, all'Università degli Studi di Milano ed alla *struttura promotrice*.

A decorrere dall'entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica 9 Aprile 1999 n. 156, la copertura antinfortunistica dei soggetti impiegati in tirocini promossi dalle Università Statali è assicurata mediante la speciale forma di 'gestione per conto' dello Stato.

Art. 10 "Oneri"

La presente Convenzione non comporta alcun onere né per la *struttura promotrice* né per l'Università degli Studi di Milano in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dalla *struttura ospitante*.

Dalla presente Convenzione non deriva all'Ente convenzionato alcun obbligo di fornitura di materiale didattico agli studenti.

Art. 11 "Privacy"

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati trattati esclusivamente in forma anonima potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Gaetano Pini

contrattuale a cui si riferiscono. Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo sono rispettivamente la *struttura ospitante* e la *struttura promotrice*. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dalle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali 679/2016 dell'Unione Europea.

L'Università provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal GDPR 679/2016, in materia di protezione dei dati personali.

Il contraente si impegna a trattare i dati personali dell'Università unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione.

Art. 12 "Durata"

La presente Convenzione entra in vigore alla data della sua sottoscrizione ed ha validità di 3 anni accademici.

Le parti, fermo restando la conclusione dell'Anno Accademico iniziato, possono recedere dalla convenzione prima della naturale scadenza a mezzo pec da comunicare almeno sei mesi prima della fine dell'Anno Accademico.

Art. 13 "Imposte e oneri" da rivedere

La presente Convenzione:

- è soggetta ad imposta sul bollo, a carico dell'Ente ospitante, ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 e successive modificazioni e integrazioni;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.5, II comma del D.P.R. n.131/1986 e successive modificazioni e integrazioni; le spese di registrazione sono a carico della parte che la richiede.
- è sottoscritta in forma autografa o digitale, in un unico originale;

Art. 14 "Foro competente"

Foro competente per eventuali controversie è, in via esclusiva, quello di Milano.

Milano, li 01/10/2023

07/10/2023

Per la STRUTTURA PROMOTRICE
IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Paola Lattuada

Per la STRUTTURA OSPITANTE
IL RAPPRESENTANTE LEGALE
Matteo Parrini
CENTRO ORTOPEDICO
RINASCITA s.r.l.

Via Piemonte 1 - 20092 - Cinisello Balsamo (MI)
Tel. 02 6173555 - 02 6001655
P.IVA 02070540966 - C.F. 014325009



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO
Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche
Il Presidente del Collegio Didattico Interdipartimentale
Prof. Matteo Maria Parrini

Matteo Parrini
07/10/2023



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Gaetano Pini

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI TIROCINIO DI FORMAZIONE PER IL CORSO DI LAUREA IN TECNICHE ORTOPEDICHE

TRA

ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO, C.F. e P. IVA 09320530968, in persona del legale rappresentante pro-tempore, il Direttore Generale dottoressa Paola Lattuada, con sede in piazza Cardinal Andrea Ferrari n. 1 - 20122- Milano, in quanto sede del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche dell'Università degli Studi di Milano, di seguito denominata "struttura promotrice" (sede del corso).

Azienda E
CENTRO ORTOPEDICO di Brescia
SANITARIA BRESCIANA C.F. 02000630672 P. IVA 03608120170
con sede legale in BRESCIA viale PIAVE nr. 201
email: info@centroortopedico.it Pec: centroortopedico@centroortopedico.it Tel. 030 3366145
in persona del Legale Rappresentante BARAUDI GRIMPA nato/a a MILANO
domiciliato per la carica in REZZATO PVBS via ELLI CEZVI nr. 8
di seguito denominata "struttura ospitante" (sede di tirocinio).

Richiamati

- l'art. 4, commi 1 e 2 del D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509" che prevede espressamente la formazione delle classi dei corsi di studio sulla base di uno o più decreti ministeriali;
- il D.M. dell'08 gennaio 2009 e il D.I. del 19 febbraio 2009 che, in ottemperanza a quanto disposto dal D.M. 270/2004 testé citato:
 - definiscono, rispettivamente le classi delle lauree magistrali delle professioni sanitarie e le classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche, della riabilitazione, tecniche e della prevenzione;
 - stabiliscono che la formazione avvenga nelle Università, nelle Aziende ospedaliere, nelle Aziende ospedaliere-universitarie, negli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate a norma del D.M. del 17 dicembre 1997 e ss.mm.ii.. A tal fine sono stipulati appositi protocolli di intesa tra le regioni e le università, a norma dell'art. 6 comma 3 del D.Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria";
- il combinato disposto dell'art. 11, comma 2 della Legge n. 341 del 19 novembre 1990 "Riforma degli ordinamenti didattici universitari", dell'art. 12 del D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004 su citato e delle linee guida definite con il D.M. n. 386 del 26 luglio 2007 per l'istituzione e l'attivazione dei corsi di studio, in forza del quale l'Università degli Studi di Milano ha disciplinato in apposito Regolamento didattico il corso di laurea in Tecniche ortopediche afferente ai Dipartimenti raccordati alla Facoltà di Medicina e Chirurgia;



- l'art. 14 del Regolamento didattico in argomento che disciplina le attività professionalizzanti/tirocinio che possono svolgersi presso strutture di degenza, di day-hospital, ambulatoriali, officine ortopediche convenzionate o presso strutture territoriali sia in Italia che all'Estero approvate dal CDI su proposta del Direttore Didattico;
- la DGR n. XI/7437 del 30.11.2022 con la quale è stato approvato il Protocollo di Intesa tra la Regione Lombardia e le Università Lombarde sedi delle facoltà di medicina e chirurgia, ai sensi dell'art. 29 della L.R. n. 33 del 30 dicembre 2009, che disciplina i rapporti di Regione con la Rete formativa universitaria e l'attività assistenziale del personale universitario, sia Professori che Ricercatori, all'interno delle aziende ospedaliere e degli IRCCS;

Premesso

- che con deliberazione n. 283 del 06.11.2008 è stata approvata la convenzione attuativa per l'istituzione e l'attivazione, presso l'ASST Gaetano Pini - CTO, della sezione unica del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche dell'Università degli Studi di Milano, da ultimo rinnovata con deliberazione n. 614 del 16.12.2021 per gli A.A. 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024;
- che la convenzione vigente (art. 1) prevede espressamente che l'Istituzione Sanitaria:
 - metta a disposizione le proprie strutture ospedaliere ed extra ospedaliere idonee per le attività di tirocinio degli studenti, nonché le risorse materiali e umane per le funzioni gestionali, didattiche, organizzative;
 - si impegni a stipulare ulteriori specifici rapporti di convenzione con Istituzioni sanitarie pubbliche o private accreditate e a contratto con il S.S.R., in possesso dei requisiti per le attività formative, qualora le proprie strutture e risorse non assicurino il progressivo svolgimento di tutte le attività formative necessarie per il raggiungimento degli obiettivi professionalizzanti;
- che in attuazione della convenzione (art. 5) e del vigente Regolamento per il funzionamento del predetto Corso di Laurea (art. 14), in carenza di risorse proprie della sezione di corso, sono stati approvati, nel corso degli anni, su proposta del Presidente del Collegio Didattico, specifici protocolli con Enti o Laboratori Ortopedici esterni idonei all'espletamento di tirocini atti a garantire agli studenti la completezza delle attività formative ed il raggiungimento degli obiettivi professionalizzanti nell'ambito dello specifico corso di laurea;
- che la frequenza alle attività di tirocinio professionalizzante da parte degli studenti è obbligatoria e vincolante ai fini del rilascio dell'attestato di Laurea;

Si conviene quanto segue:

Art. 1 "Oggetto"

La presente convenzione regola i rapporti tra la *struttura promotrice* e la *struttura ospitante* concernenti l'attivazione di tirocini professionalizzanti nell'ambito della convenzione citata nelle premesse per il funzionamento del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche-, a favore di studenti e come da proposta annualmente predisposta dall'Università in accordo con la *struttura promotrice*.

Art. 2 "Finalità"



I programmi di tirocinio professionalizzante concordati dalla *struttura promotrice* con la *struttura ospitante* hanno come oggetto l'acquisizione di nozioni teorico-pratiche, al fine di integrare il percorso accademico dello studente, nonché di agevolare la scelta professionale del laureato.

Art. 3 "Tirocinio formativo"

Ogni Anno Accademico il Responsabile del Corso di Laurea, concorderà con la *struttura ospitante* la modalità di attuazione del tirocinio di formazione, il periodo nel quale lo stesso dovrà essere svolto, il numero degli studenti partecipanti e darà esecuzione agli accordi stipulati, anche nominando i tutori per conto della *struttura promotrice*.

Art. 4 "Progetto formativo"

Il tirocinio formativo è la modalità insostituibile di apprendimento del ruolo professionale, attraverso la sperimentazione pratica e l'integrazione delle conoscenze teorico-disciplinari con la prassi operativa professionale e organizzativa.

Per ciascun tirocinante inserito nella *struttura ospitante*, in base alla presente Convenzione, viene predisposto da parte del Coordinatore del tirocinio un Progetto Formativo contenente:

- il nominativo del tirocinante
- i nominativi del Tutore e/o del Responsabile aziendale
- gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza nella sede di tirocinio
- le strutture (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio
- gli estremi identificativi delle assicurazioni (a cura dell'Università degli Studi di Milano).

I tirocini attivati non possono configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro.

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività è seguita e verificata da un Tutore, designato dalla *struttura promotrice* su proposta del Coordinatore/Presidente del Corso di Laurea, in veste di Responsabile didattico-organizzativo, e da un Responsabile aziendale, indicato dalla *struttura ospitante*;

Il Tutore provvede a programmare l'attività e ad attestare la frequenza dello studente su apposito libretto predisposto dal Consiglio del Corso di Laurea; al termine del tirocinio è inoltre tenuto ad esprimere un giudizio sull'attività svolta dallo studente;

Art. 5 "Obblighi delle parti contraenti"

La *struttura ospitante*, per le esigenze di tirocinio pratico della *struttura promotrice*, si impegna a mettere a disposizione le proprie attrezzature, reparti o servizi per studenti tirocinanti, nel numero consentito dalla Legge. La *struttura promotrice* garantisce che le strutture suddette saranno utilizzate per l'esclusivo espletamento delle attività di tirocinio.

Art. 6 "Obblighi del tirocinante"

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:



- svolgere le attività previste dal progetto formativo;
- osservare le disposizioni dettate dalla *struttura ospitante* al fine di garantire la sicurezza e la salute propria e di altri presenti;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze, acquisiti durante il periodo di tirocinio;

Art. 7 "Obblighi della struttura ospitante"

La *struttura ospitante* si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere la *struttura promotrice*, fatti salvo quelli previsti nella Convenzione.

Art. 8 "Prevenzione e sicurezza"

Ogni tirocinante, nello svolgimento delle attività presso la *struttura ospitante*, sarà equiparato ai lavoratori dell'ente stesso, esclusivamente ai fini e per gli effetti del Decreto Legislativo 81/2008 della normativa connessa sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro. Ai sensi dell'art. 10 del DM 363/98, pertanto, al Responsabile della *struttura ospitante* competono, nei confronti dei tirocinanti stessi, l'attuazione delle misure generali di tutela e di tutti gli obblighi previsti dalla normativa sopra citata.

Art. 9 "Copertura assicurativa"

L'Università degli Studi di Milano garantisce ad ogni tirocinante nell'espletamento dell'attività formativa una copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro nonché per la responsabilità civile verso terzi.

In caso di infortunio o incidente durante lo svolgimento dell'attività didattica, la *struttura ospitante* si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, all'Università degli Studi di Milano ed alla *struttura promotrice*.

A decorrere dall'entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica 9 Aprile 1999 n. 156, la copertura antinfortunistica dei soggetti impiegati in tirocini promossi dalle Università Statali è assicurata mediante la speciale forma di 'gestione per conto' dello Stato.

Art. 10 "Oneri"

La presente Convenzione non comporta alcun onere né per la *struttura promotrice* né per l'Università degli Studi di Milano in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dalla *struttura ospitante*.

Dalla presente Convenzione non deriva all'Ente convenzionato alcun obbligo di fornitura di materiale didattico agli studenti.

Art. 11 "Privacy"

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati trattati esclusivamente in forma anonima potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Gaetano Pini

contrattuale a cui si riferiscono. Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo sono rispettivamente la *struttura ospitante* e la *struttura promotrice*. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dalle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali 679/2016 dell'Unione Europea.

L'Università provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal GDPR 679/2016, in materia di protezione dei dati personali.
Il contraente si impegna a trattare i dati personali dell'Università unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione.

Art. 12 "Durata"

La presente Convenzione entra in vigore alla data della sua sottoscrizione ed ha validità di 3 anni accademici.

Le parti, fermo restando la conclusione dell'Anno Accademico iniziato, possono recedere dalla convenzione prima della naturale scadenza a mezzo pec da comunicare almeno sei mesi prima della fine dell'Anno Accademico.

Art. 13 "Imposte e oneri" da rivedere

La presente Convenzione:

- è soggetta ad imposta sul bollo, a carico dell'Ente ospitante, ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 e successive modificazioni e integrazioni;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.5, Il comma del D.P.R. n.131/1986 e successive modificazioni e integrazioni; le spese di registrazione sono a carico della parte che la richiede.
- è sottoscritta in forma autografa o digitale, in un unico originale;

Art. 14 "Foro competente"

Foro competente per eventuali controversie è, in via esclusiva, quello di Milano.

Milano, li 25/08/2023

Per la STRUTTURA PROMOTTRICE
IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Paola Lattuada

Per la STRUTTURA OSPITANTE
IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Comm. Breda
SANITARIA BRESCIA



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO
Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche
Il Presidente del Collegio Didattico Interdipartimentale
Prof. Matteo Maria Parrini



Specialistico Ortopedico Traumatologico
Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Gaetano Pini

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI TIROCINIO DI FORMAZIONE PER IL CORSO DI LAUREA IN TECNICHE ORTOPEDICHE

TRA

ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO, C.F. e P. IVA 09320530968, in persona del legale rappresentante pro-tempore, il Direttore Generale dottoressa Paola Lattuada, con sede in piazza Cardinal Andrea Ferrari n. 1 – 20122- Milano, in quanto sede del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche dell'Università degli Studi di Milano, di seguito denominata "*struttura promotrice*" (sede del corso).

E

Azienda FERRERO MED SRL C.F. P. IVA 10915690019
con sede legale in VENARIA REALE (TO) via DRUENTO nr. 258
email personale@ferrerortopedica.it Pec personale.ferrerortopedica@pec.it tel. 011/2277401
in persona del Legale Rappresentante OLIVIER FERRERO nato/a a TORINO IL 07/03/1974
domiciliato per la carica in VENARIA REALE (TO) PV TO via DRUENTO nr. 258
di seguito denominata "*struttura ospitante*" (sede di tirocinio).

Richiamati

- l'art. 4, commi 1 e 2 del D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004 "*Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509*" che prevede espressamente la formazione delle classi dei corsi di studio sulla base di uno o più decreti ministeriali;
- il D.M. dell'08 gennaio 2009 e il D.I. del 19 febbraio 2009 che, in ottemperanza a quanto disposto dal D.M. 270/2004 testé citato:
 - definiscono, rispettivamente le classi delle lauree magistrali delle professioni sanitarie e le classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche, della riabilitazione, tecniche e della prevenzione;
 - stabiliscono che la formazione avvenga nelle Università, nelle Aziende ospedaliere, nelle Aziende ospedaliere-universitarie, negli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate a norma del D.M. del 17 dicembre 1997 e ss.mm.ii.. A tal fine sono stipulati appositi protocolli di intesa tra le regioni e le università, a norma dell'art. 6 comma 3 del D.Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992 "*Riordino della disciplina in materia sanitaria*";
- il combinato disposto dell'art. 11, comma 2 della Legge n. 341 del 19 novembre 1990 "*Riforma degli ordinamenti didattici universitari*", dell'art. 12 del D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004 su citato e delle linee guida definite con il D.M. n. 386 del 26 luglio 2007 per l'istituzione e l'attivazione dei corsi di studio, in forza del quale l'Università degli Studi di Milano ha disciplinato in apposito Regolamento didattico il corso di laurea in Tecniche ortopediche afferente ai Dipartimenti raccordati alla Facoltà di Medicina e Chirurgia;



- l'art. 14 del Regolamento didattico in argomento che disciplina le attività professionalizzanti/tirocinio che possono svolgersi presso strutture di degenza, di day-hospital, ambulatoriali, officine ortopediche convenzionate o presso strutture territoriali sia in Italia che all'Estero approvate dal CDI su proposta del Direttore Didattico;
- la DGR n. XI/7437 del 30.11.2022 con la quale è stato approvato il Protocollo di Intesa tra la Regione Lombardia e le Università Lombarde sedi delle facoltà di medicina e chirurgia, ai sensi dell'art. 29 della L.R. n. 33 del 30 dicembre 2009, che disciplina i rapporti di Regione con la Rete formativa universitaria e l'attività assistenziale del personale universitario, sia Professori che Ricercatori, all'interno delle aziende ospedaliere e degli IRCCS;

Premesso

- che con deliberazione n. 283 del 06.11.2008 è stata approvata la convenzione attuativa per l'istituzione e l'attivazione, presso l'ASST Gaetano Pini – CTO, della sezione unica del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche dell'Università degli Studi di Milano, da ultimo rinnovata con deliberazione n. 614 del 16.12.2021 per gli A.A. 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024;
- che la convenzione vigente (art. 1) prevede espressamente che l'Istituzione Sanitaria:
 - metta a disposizione le proprie strutture ospedaliere ed extra ospedaliere idonee per le attività di tirocinio degli studenti, nonché le risorse materiali e umane per le funzioni gestionali, didattiche, organizzative;
 - si impegni a stipulare ulteriori specifici rapporti di convenzione con Istituzioni sanitarie pubbliche o private accreditate e a contratto con il S.S.R., in possesso dei requisiti per le attività formative, qualora le proprie strutture e risorse non assicurino il progressivo svolgimento di tutte le attività formative necessarie per il raggiungimento degli obiettivi professionalizzanti;
- che in attuazione della convenzione (art. 5) e del vigente Regolamento per il funzionamento del predetto Corso di Laurea (art. 14), in carenza di risorse proprie della sezione di corso, sono stati approvati, nel corso degli anni, su proposta del Presidente del Collegio Didattico, specifici protocolli con Enti o Laboratori Ortopedici esterni idonei all'espletamento di tirocini atti a garantire agli studenti la completezza delle attività formative ed il raggiungimento degli obiettivi professionalizzanti nell'ambito dello specifico corso di laurea;
- che la frequenza alle attività di tirocinio professionalizzante da parte degli studenti è obbligatoria e vincolante ai fini del rilascio dell'attestato di Laurea;

Si conviene quanto segue:

Art. 1 "Oggetto"

La presente convenzione regola i rapporti tra la *struttura promotrice* e la *struttura ospitante* concernenti l'attivazione di tirocini professionalizzanti nell'ambito della convenzione citata nelle premesse per il funzionamento del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche-, a favore di studenti e come da proposta annualmente predisposta dall'Università in accordo con la *struttura promotrice*.

Art. 2 "Finalità"



I programmi di tirocinio professionalizzante concordati dalla *struttura promotrice* con la *struttura ospitante* hanno come oggetto l'acquisizione di nozioni teorico-pratiche, al fine di integrare il percorso accademico dello studente, nonché di agevolare la scelta professionale del laureato.

Art. 3 "Tirocinio formativo"

Ogni Anno Accademico il Responsabile del Corso di Laurea, concorderà con la *struttura ospitante* la modalità di attuazione del tirocinio di formazione, il periodo nel quale lo stesso dovrà essere svolto, il numero degli studenti partecipanti e darà esecuzione agli accordi stipulati, anche nominando i tutori per conto della *struttura promotrice*.

Art. 4 "Progetto formativo"

Il tirocinio formativo è la modalità insostituibile di apprendimento del ruolo professionale, attraverso la sperimentazione pratica e l'integrazione delle conoscenze teorico-disciplinari con la prassi operativa professionale e organizzativa.

Per ciascun tirocinante inserito nella *struttura ospitante*, in base alla presente Convenzione, viene predisposto da parte del Coordinatore del tirocinio un Progetto Formativo contenente:

- il nominativo del tirocinante
- i nominativi del Tutore e/o del Responsabile aziendale
- gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza nella sede di tirocinio
- le strutture (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio
- gli estremi identificativi delle assicurazioni (a cura dell'Università degli Studi di Milano).

I tirocini attivati non possono configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro.

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività è seguita e verificata da un Tutore, designato dalla *struttura promotrice* su proposta del Coordinatore/Presidente del Corso di Laurea, in veste di Responsabile didattico-organizzativo, e da un Responsabile aziendale, indicato dalla *struttura ospitante*;

Il Tutore provvede a programmare l'attività e ad attestare la frequenza dello studente su apposito libretto predisposto dal Consiglio del Corso di Laurea; al termine del tirocinio è inoltre tenuto ad esprimere un giudizio sull'attività svolta dallo studente;

Art. 5 "Obblighi delle parti contraenti"

La *struttura ospitante*, per le esigenze di tirocinio pratico della *struttura promotrice*, si impegna a mettere a disposizione le proprie attrezzature, reparti o servizi per studenti tirocinanti, nel numero consentito dalla Legge. La *struttura promotrice* garantisce che le strutture suddette saranno utilizzate per l'esclusivo espletamento delle attività di tirocinio.

Art. 6 "Obblighi del tirocinante"

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:



- svolgere le attività previste dal progetto formativo;
- osservare le disposizioni dettate dalla *struttura ospitante* al fine di garantire la sicurezza e la salute propria e di altri presenti;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze, acquisiti durante il periodo di tirocinio;

Art. 7 “Obblighi della struttura ospitante”

La *struttura ospitante* si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere la *struttura promotrice*, fatti salvo quelli previsti nella Convenzione.

Art. 8 “Prevenzione e sicurezza”

Ogni tirocinante, nello svolgimento delle attività presso la *struttura ospitante*, sarà equiparato ai lavoratori dell'ente stesso, esclusivamente ai fini e per gli effetti del Decreto Legislativo 81/2008 della normativa connessa sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

Ai sensi dell'art. 10 del DM 363/98, pertanto, al Responsabile della *struttura ospitante* competono, nei confronti dei tirocinanti stessi, l'attuazione delle misure generali di tutela e di tutti gli obblighi previsti dalla normativa sopra citata.

Art. 9 “Copertura assicurativa”

L'Università degli Studi di Milano garantisce ad ogni tirocinante nell'espletamento dell'attività formativa una copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro nonché per la responsabilità civile verso terzi

In caso di infortunio o incidente durante lo svolgimento dell'attività didattica, la *struttura ospitante* si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, all'Università degli Studi di Milano ed alla *struttura promotrice*.

A decorrere dall'entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica 9 Aprile 1999 n. 156, la copertura antinfortunistica dei soggetti impiegati in tirocini promossi dalle Università Statali è assicurata mediante la speciale forma di 'gestione per conto' dello Stato.

Art. 10 “Oneri”

La presente Convenzione non comporta alcun onere né per la *struttura promotrice* né per l'Università degli Studi di Milano in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dalla *struttura ospitante*.

Dalla presente Convenzione non deriva all'Ente convenzionato alcun obbligo di fornitura di materiale didattico agli studenti.

Art. 11 “Privacy”

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati trattati esclusivamente in forma anonima potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Gaetano Pini

contrattuale a cui si riferiscono. Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo sono rispettivamente la *struttura ospitante* e la *struttura promotrice*. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dalle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali 679/2016 dell'Unione Europea.

L'Università provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal GDPR 679/2016, in materia di protezione dei dati personali.

Il contraente si impegna a trattare i dati personali dell'Università unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione.

Art. 12 "Durata"

La presente Convenzione entra in vigore alla data della sua sottoscrizione ed ha validità di 3 anni accademici.

Le parti, fermo restando la conclusione dell'Anno Accademico iniziato, possono recedere dalla convenzione prima della naturale scadenza a mezzo pec da comunicare almeno sei mesi prima della fine dell'Anno Accademico.

Art. 13 "Imposte e oneri" da rivedere

La presente Convenzione:

- è soggetta ad imposta sul bollo, a carico dell'Ente ospitante, ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 e successive modificazioni e integrazioni;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.5, Il comma del D.P.R. n.131/1986 e successive modificazioni e integrazioni; le spese di registrazione sono a carico della parte che la richiede.
- è sottoscritta in forma autografa o digitale, in un unico originale;

Art. 14 "Foro competente"

Foro competente per eventuali controversie è, in via esclusiva, quello di Milano.

Milano, li 26/09/2023

Per la STRUTTURA PROMOTRICE
IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Paola Lattuada

Per la STRUTTURA OSPITANTE
IL RAPPRESENTANTE LEGALE

FERRERO MED s.r.l.

Via Druento, 258

10078 Venaria Reale (TO)

Tel. 011.22.77.411 / Fax 011.22.77.430

Partita IVA 10915690019



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO

Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche

Il Presidente del Collegio Didattico Interdipartimentale

Prof. Matteo Maria Parrini



CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI TIROCINIO DI FORMAZIONE PER IL CORSO DI LAUREA IN TECNICHE ORTOPEDICHE

TRA

ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO, C.F. e P. IVA 09320530968, in persona del legale rappresentante pro-tempore, il Direttore Generale dottoressa Paola Lattuada, con sede in piazza Cardinal Andrea Ferrari n. 1 – 20122- Milano, in quanto sede del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche dell'Università degli Studi di Milano, di seguito denominata "*struttura promotrice*" (sede del corso).

E

Azienda GAM s.r.l. C.F. e P. IVA 07441820151 con sede legale in VIA CAVOUR 11/15, 26841 CASALPUSTERLENGO (LO), e-mail info@ortopediasanital.it, tel, 0377/833213 in persona del Legale Rappresentante ALTROCCHI EMANUELA domiciliato per la carica in VIA CAVOUR 11/15, 26841 CASALPUSTERLENGO (LO), di seguito denominata "*struttura ospitante*" (sede di tirocinio).

Richiamati

- l'art. 4, commi 1 e 2 del D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004 "*Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509*" che prevede espressamente la formazione delle classi dei corsi di studio sulla base di uno o più decreti ministeriali;
- il D.M. dell'08 gennaio 2009 e il D.I. del 19 febbraio 2009 che, in ottemperanza a quanto disposto dal D.M. 270/2004 testé citato:
 - definiscono, rispettivamente le classi delle lauree magistrali delle professioni sanitarie e le classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche, della riabilitazione, tecniche e della prevenzione;
 - stabiliscono che la formazione avvenga nelle Università, nelle Aziende ospedaliere, nelle Aziende ospedaliere-universitarie, negli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate a norma del D.M. del 17 dicembre 1997 e ss.mm.ii.. A tal fine sono stipulati appositi protocolli di intesa tra le regioni e le università, a norma dell'art. 6 comma 3 del D.Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992 "*Riordino della disciplina in materia sanitaria*";
- il combinato disposto dell'art. 11, comma 2 della Legge n. 341 del 19 novembre 1990 "*Riforma degli ordinamenti didattici universitari*", dell'art. 12 del D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004 su citato e delle linee guida definite con il D.M. n. 386 del 26 luglio 2007 per l'istituzione e l'attivazione dei corsi di studio, in forza del quale l'Università degli Studi di Milano ha disciplinato in apposito Regolamento didattico il corso di laurea in Tecniche ortopediche afferente ai Dipartimenti raccordati alla Facoltà di Medicina e Chirurgia;
- l'art. 14 del Regolamento didattico in argomento che disciplina le attività professionalizzanti/tirocinio che possono svolgersi presso strutture di degenza, di day-hospital,



ambulatoriali, officine ortopediche convenzionate o presso strutture territoriali sia in Italia che all'Estero approvate dal CDI su proposta del Direttore Didattico;

- la DGR n. XI/7437 del 30.11.2022 con la quale è stato approvato il Protocollo di Intesa tra la Regione Lombardia e le Università Lombarde sedi delle facoltà di medicina e chirurgia, ai sensi dell'art. 29 della L.R. n. 33 del 30 dicembre 2009, che disciplina i rapporti di Regione con la Rete formativa universitaria e l'attività assistenziale del personale universitario, sia Professori che Ricercatori, all'interno delle aziende ospedaliere e degli IRCCS;

Premesso

- che con deliberazione n. 283 del 06.11.2008 è stata approvata la convenzione attuativa per l'istituzione e l'attivazione, presso l'ASST Gaetano Pini – CTO, della sezione unica del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche dell'Università degli Studi di Milano, da ultimo rinnovata con deliberazione n. 614 del 16.12.2021 per gli A.A. 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024;
- che la convenzione vigente (art. 1) prevede espressamente che l'Istituzione Sanitaria:
 - metta a disposizione le proprie strutture ospedaliere ed extra ospedaliere idonee per le attività di tirocinio degli studenti, nonché le risorse materiali e umane per le funzioni gestionali, didattiche, organizzative;
 - si impegni a stipulare ulteriori specifici rapporti di convenzione con Istituzioni sanitarie pubbliche o private accreditate e a contratto con il S.S.R., in possesso dei requisiti per le attività formative, qualora le proprie strutture e risorse non assicurino il progressivo svolgimento di tutte le attività formative necessarie per il raggiungimento degli obiettivi professionalizzanti;
- che in attuazione della convenzione (art. 5) e del vigente Regolamento per il funzionamento del predetto Corso di Laurea (art. 14), in carenza di risorse proprie della sezione di corso, sono stati approvati, nel corso degli anni, su proposta del Presidente del Collegio Didattico, specifici protocolli con Enti o Laboratori Ortopedici esterni idonei all'espletamento di tirocini atti a garantire agli studenti la completezza delle attività formative ed il raggiungimento degli obiettivi professionalizzanti nell'ambito dello specifico corso di laurea;
- che la frequenza alle attività di tirocinio professionalizzante da parte degli studenti è obbligatoria e vincolante ai fini del rilascio dell'attestato di Laurea;

Si conviene quanto segue:

Art. 1 "Oggetto"

La presente convenzione regola i rapporti tra la *struttura promotrice* e la *struttura ospitante* concernenti l'attivazione di tirocini professionalizzanti nell'ambito della convenzione citata nelle premesse per il funzionamento del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche-, a favore di studenti e come da proposta annualmente predisposta dall'Università in accordo con la *struttura promotrice*.

Art. 2 "Finalità"

I programmi di tirocinio professionalizzante concordati dalla *struttura promotrice* con la *struttura ospitante* hanno come oggetto l'acquisizione di nozioni teorico-pratiche, al fine di integrare il percorso accademico dello studente, nonché di agevolare la scelta professionale del laureato.



Art. 3 “Tirocinio formativo”

Ogni Anno Accademico il Responsabile del Corso di Laurea, concorderà con la *struttura ospitante* la modalità di attuazione del tirocinio di formazione, il periodo nel quale lo stesso dovrà essere svolto, il numero degli studenti partecipanti e darà esecuzione agli accordi stipulati, anche nominando i tutori per conto della *struttura promotrice*.

Art. 4 “Progetto formativo”

Il tirocinio formativo è la modalità insostituibile di apprendimento del ruolo professionale, attraverso la sperimentazione pratica e l'integrazione delle conoscenze teorico-disciplinari con la prassi operativa professionale e organizzativa.

Per ciascun tirocinante inserito nella *struttura ospitante*, in base alla presente Convenzione, viene predisposto da parte del Coordinatore del tirocinio un Progetto Formativo contenente:

- il nominativo del tirocinante
- i nominativi del Tutore e/o del Responsabile aziendale
- gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza nella sede di tirocinio
- le strutture (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio
- gli estremi identificativi delle assicurazioni (a cura dell'Università degli Studi di Milano).

I tirocini attivati non possono configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro.

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività è seguita e verificata da un Tutore, designato dalla *struttura promotrice* su proposta del Coordinatore/Presidente del Corso di Laurea, in veste di Responsabile didattico-organizzativo, e da un Responsabile aziendale, indicato dalla *struttura ospitante*;

Il Tutore provvede a programmare l'attività e ad attestare la frequenza dello studente su apposito libretto predisposto dal Consiglio del Corso di Laurea; al termine del tirocinio è inoltre tenuto ad esprimere un giudizio sull'attività svolta dallo studente;

Art. 5 “Obblighi delle parti contraenti”

La *struttura ospitante*, per le esigenze di tirocinio pratico della *struttura promotrice*, si impegna a mettere a disposizione le proprie attrezzature, reparti o servizi per studenti tirocinanti, nel numero consentito dalla Legge. La *struttura promotrice* garantisce che le strutture suddette saranno utilizzate per l'esclusivo espletamento delle attività di tirocinio.

Art. 6 “Obblighi del tirocinante”

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo;
- osservare le disposizioni dettate dalla *struttura ospitante* al fine di garantire la sicurezza e la salute propria e di altri presenti;



- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze, acquisiti durante il periodo di tirocinio;

Art. 7 “Obblighi della struttura ospitante”

La *struttura ospitante* si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere la *struttura promotrice*, fatti salvo quelli previsti nella Convenzione.

Art. 8 “Prevenzione e sicurezza”

Ogni tirocinante, nello svolgimento delle attività presso la *struttura ospitante*, sarà equiparato ai lavoratori dell'ente stesso, esclusivamente ai fini e per gli effetti del Decreto Legislativo 81/2008 della normativa connessa sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

Ai sensi dell'art. 10 del DM 363/98, pertanto, al Responsabile della *struttura ospitante* competono, nei confronti dei tirocinanti stessi, l'attuazione delle misure generali di tutela e di tutti gli obblighi previsti dalla normativa sopra citata.

Art. 9 “Copertura assicurativa”

L'Università degli Studi di Milano garantisce ad ogni tirocinante nell'espletamento dell'attività formativa una copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro nonché per la responsabilità civile verso terzi

In caso di infortunio o incidente durante lo svolgimento dell'attività didattica, la *struttura ospitante* si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, all'Università degli Studi di Milano ed alla *struttura promotrice*.

A decorrere dall'entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica 9 Aprile 1999 n. 156, la copertura antinfortunistica dei soggetti impiegati in tirocini promossi dalle Università Statali è assicurata mediante la speciale forma di ‘gestione per conto’ dello Stato.

Art. 10 “Oneri”

La presente Convenzione non comporta alcun onere né per la *struttura promotrice* né per l'Università degli Studi di Milano in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dalla *struttura ospitante*.

Dalla presente Convenzione non deriva all'Ente convenzionato alcun obbligo di fornitura di materiale didattico agli studenti.

Art. 11 “Privacy”

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati trattati esclusivamente in forma anonima potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo sono rispettivamente la *struttura ospitante* e la *struttura promotrice*. Le parti dichiarano infine di



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Gaetano Pini

essere informate sui diritti sanciti dalle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali 679/2016 dell'Unione Europea.

L'Università provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal GDPR 679/2016, in materia di protezione dei dati personali.

Il contraente si impegna a trattare i dati personali dell'Università unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione.

Art. 12 "Durata"

La presente Convenzione entra in vigore alla data della sua sottoscrizione ed ha validità di 3 anni accademici.

Le parti, fermo restando la conclusione dell'Anno Accademico iniziato, possono recedere dalla convenzione prima della naturale scadenza a mezzo pec da comunicare almeno sei mesi prima della fine dell'Anno Accademico.

Art. 13 "Imposte e oneri" da rivedere

La presente Convenzione:

- è soggetta ad imposta sul bollo, a carico dell'Ente ospitante, ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 e successive modificazioni e integrazioni;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.5, II comma del D.P.R. n.131/1986 e successive modificazioni e integrazioni; le spese di registrazione sono a carico della parte che la richiede.
- è sottoscritta in forma autografa o digitale, in un unico originale;

Art. 14 "Foro competente"

Foro competente per eventuali controversie è, in via esclusiva, quello di Milano.

Milano, li 30/10/2023

Per la STRUTTURA PROMOTRICE
IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Paola Lattuada

Per la STRUTTURA OSPITANTE
IL RAPPRESENTANTE LEGALE

ALTROCCHI EMANUELA



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO
Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche
Il Presidente del Collegio Didattico Interdipartimentale
Prof. Matteo Maria Parrini





**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI TIROCINIO DI
FORMAZIONE PER IL CORSO DI LAUREA IN TECNICHE ORTOPEDICHE**

TRA

ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO, C.F. e P. IVA 09320530968, in persona del legale rappresentante pro-tempore, il Direttore Generale dottoressa Paola Lattuada, con sede in piazza Cardinal Andrea Ferrari n. 1 – 20122- Milano, in quanto sede del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche dell'Università degli Studi di Milano, di seguito denominata "*struttura promotrice*" (sede del corso).

E

Azienda La Carrozzeria Srl.....C.F.:..... P. IVA 09579400152.
con sede legale in Milano..... via Franco Tosi..... nr.11/A
email. info@lacarrozzeria.it....., Pec: lacarrozzeria@pec.it..... tel. 028136936.....
in persona del Legale Rappresentante Milioto Ignazio..... nato/a a Mussomeli (CL) 10/10/1954
domiciliato per la carica in Milano....., P.V.M. via Milly Mignone..... nr.13.
di seguito denominata "*struttura ospitante*" (sede di tirocinio).

Richiamati

- l'art. 4, commi 1 e 2 del D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004 "*Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509*" che prevede espressamente la formazione delle classi dei corsi di studio sulla base di uno o più decreti ministeriali;
- il D.M. dell'08 gennaio 2009 e il D.I. del 19 febbraio 2009 che, in ottemperanza a quanto disposto dal D.M. 270/2004 testé citato:
 - definiscono, rispettivamente le classi delle lauree magistrali delle professioni sanitarie e le classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche, della riabilitazione, tecniche e della prevenzione;
 - stabiliscono che la formazione avvenga nelle Università, nelle Aziende ospedaliere, nelle Aziende ospedaliere-universitarie, negli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate a norma del D.M. del 17 dicembre 1997 e ss.mm.ii.. A tal fine sono stipulati appositi protocolli di intesa tra le regioni e le università, a norma dell'art. 6 comma 3 del D.Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992 "*Riordino della disciplina in materia sanitaria*";
- il combinato disposto dell'art. 11, comma 2 della Legge n. 341 del 19 novembre 1990 "*Riforma degli ordinamenti didattici universitari*", dell'art. 12 del D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004 su citato e delle linee guida definite con il D.M. n. 386 del 26 luglio 2007 per l'istituzione e l'attivazione dei corsi di studio, in forza del quale l'Università degli Studi di Milano ha disciplinato in apposito Regolamento didattico il corso di laurea in Tecniche ortopediche afferente ai Dipartimenti raccordati alla Facoltà di Medicina e Chirurgia;



- l'art. 14 del Regolamento didattico in argomento che disciplina le attività professionalizzanti/tirocinio che possono svolgersi presso strutture di degenza, di day-hospital, ambulatoriali, officine ortopediche convenzionate o presso strutture territoriali sia in Italia che all'Estero approvate dal CDI su proposta del Direttore Didattico;
- la DGR n. XI/7437 del 30.11.2022 con la quale è stato approvato il Protocollo di Intesa tra la Regione Lombardia e le Università Lombarde sedi delle facoltà di medicina e chirurgia, ai sensi dell'art. 29 della L.R. n. 33 del 30 dicembre 2009, che disciplina i rapporti di Regione con la Rete formativa universitaria e l'attività assistenziale del personale universitario, sia Professori che Ricercatori, all'interno delle aziende ospedaliere e degli IRCCS;

Premesso

- che con deliberazione n. 283 del 06.11.2008 è stata approvata la convenzione attuativa per l'istituzione e l'attivazione, presso l'ASST Gaetano Pini – CTO, della sezione unica del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche dell'Università degli Studi di Milano, da ultimo rinnovata con deliberazione n. 614 del 16.12.2021 per gli A.A. 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024;
- che la convenzione vigente (art. 1) prevede espressamente che l'Istituzione Sanitaria:
 - metta a disposizione le proprie strutture ospedaliere ed extra ospedaliere idonee per le attività di tirocinio degli studenti, nonché le risorse materiali e umane per le funzioni gestionali, didattiche, organizzative;
 - si impegni a stipulare ulteriori specifici rapporti di convenzione con Istituzioni sanitarie pubbliche o private accreditate e a contratto con il S.S.R., in possesso dei requisiti per le attività formative, qualora le proprie strutture e risorse non assicurino il progressivo svolgimento di tutte le attività formative necessarie per il raggiungimento degli obiettivi professionalizzanti;
- che in attuazione della convenzione (art. 5) e del vigente Regolamento per il funzionamento del predetto Corso di Laurea (art. 14), in carenza di risorse proprie della sezione di corso, sono stati approvati, nel corso degli anni, su proposta del Presidente del Collegio Didattico, specifici protocolli con Enti o Laboratori Ortopedici esterni idonei all'espletamento di tirocini atti a garantire agli studenti la completezza delle attività formative ed il raggiungimento degli obiettivi professionalizzanti nell'ambito dello specifico corso di laurea;
- che la frequenza alle attività di tirocinio professionalizzante da parte degli studenti è obbligatoria e vincolante ai fini del rilascio dell'attestato di Laurea;

Si conviene quanto segue:

Art. 1 "Oggetto"

La presente convenzione regola i rapporti tra la *struttura promotrice* e la *struttura ospitante* concernenti l'attivazione di tirocini professionalizzanti nell'ambito della convenzione citata nelle premesse per il funzionamento del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche-, a favore di studenti e come da proposta annualmente predisposta dall'Università in accordo con la *struttura promotrice*.

Art. 2 "Finalità"



I programmi di tirocinio professionalizzante concordati dalla *struttura promotrice* con la *struttura ospitante* hanno come oggetto l'acquisizione di nozioni teorico-pratiche, al fine di integrare il percorso accademico dello studente, nonché di agevolare la scelta professionale del laureato.

Art. 3 "Tirocinio formativo"

Ogni Anno Accademico il Responsabile del Corso di Laurea, concorderà con la *struttura ospitante* la modalità di attuazione del tirocinio di formazione, il periodo nel quale lo stesso dovrà essere svolto, il numero degli studenti partecipanti e darà esecuzione agli accordi stipulati, anche nominando i tutori per conto della *struttura promotrice*.

Art. 4 "Progetto formativo"

Il tirocinio formativo è la modalità insostituibile di apprendimento del ruolo professionale, attraverso la sperimentazione pratica e l'integrazione delle conoscenze teorico-disciplinari con la prassi operativa professionale e organizzativa.

Per ciascun tirocinante inserito nella *struttura ospitante*, in base alla presente Convenzione, viene predisposto da parte del Coordinatore del tirocinio un Progetto Formativo contenente:

- il nominativo del tirocinante
- i nominativi del Tutore e/o del Responsabile aziendale
- gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza nella sede di tirocinio
- le strutture (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio
- gli estremi identificativi delle assicurazioni (a cura dell'Università degli Studi di Milano).

I tirocini attivati non possono configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro.

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività è seguita e verificata da un Tutore, designato dalla *struttura promotrice* su proposta del Coordinatore/Presidente del Corso di Laurea, in veste di Responsabile didattico-organizzativo, e da un Responsabile aziendale, indicato dalla *struttura ospitante*;

Il Tutore provvede a programmare l'attività e ad attestare la frequenza dello studente su apposito libretto predisposto dal Consiglio del Corso di Laurea; al termine del tirocinio è inoltre tenuto ad esprimere un giudizio sull'attività svolta dallo studente;

Art. 5 "Obblighi delle parti contraenti"

La *struttura ospitante*, per le esigenze di tirocinio pratico della *struttura promotrice*, si impegna a mettere a disposizione le proprie attrezzature, reparti o servizi per studenti tirocinanti, nel numero consentito dalla Legge. La *struttura promotrice* garantisce che le strutture suddette saranno utilizzate per l'esclusivo espletamento delle attività di tirocinio.

Art. 6 "Obblighi del tirocinante"

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:



- svolgere le attività previste dal progetto formativo;
- osservare le disposizioni dettate dalla *struttura ospitante* al fine di garantire la sicurezza e la salute propria e di altri presenti;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze, acquisiti durante il periodo di tirocinio;

Art. 7 “Obblighi della struttura ospitante”

La *struttura ospitante* si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere la *struttura promotrice*, fatti salvo quelli previsti nella Convenzione.

Art. 8 “Prevenzione e sicurezza”

Ogni tirocinante, nello svolgimento delle attività presso la *struttura ospitante*, sarà equiparato ai lavoratori dell'ente stesso, esclusivamente ai fini e per gli effetti del Decreto Legislativo 81/2008 della normativa connessa sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

Ai sensi dell'art. 10 del DM 363/98, pertanto, al Responsabile della *struttura ospitante* competono, nei confronti dei tirocinanti stessi, l'attuazione delle misure generali di tutela e di tutti gli obblighi previsti dalla normativa sopra citata.

Art. 9 “Copertura assicurativa”

L'Università degli Studi di Milano garantisce ad ogni tirocinante nell'espletamento dell'attività formativa una copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro nonché per la responsabilità civile verso terzi

In caso di infortunio o incidente durante lo svolgimento dell'attività didattica, la *struttura ospitante* si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, all'Università degli Studi di Milano ed alla *struttura promotrice*.

A decorrere dall'entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica 9 Aprile 1999 n. 156, la copertura antinfortunistica dei soggetti impiegati in tirocini promossi dalle Università Statali è assicurata mediante la speciale forma di ‘gestione per conto’ dello Stato.

Art. 10 “Oneri”

La presente Convenzione non comporta alcun onere né per la *struttura promotrice* né per l'Università degli Studi di Milano in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dalla *struttura ospitante*.

Dalla presente Convenzione non deriva all'Ente convenzionato alcun obbligo di fornitura di materiale didattico agli studenti.

Art. 11 “Privacy”

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati trattati esclusivamente in forma anonima potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Gaetano Pini

contrattuale a cui si riferiscono. Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo sono rispettivamente la *struttura ospitante* e la *struttura promotrice*. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dalle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali 679/2016 dell'Unione Europea.

L'Università provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal GDPR 679/2016, in materia di protezione dei dati personali.

Il contraente si impegna a trattare i dati personali dell'Università unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione.

Art. 12 "Durata"

La presente Convenzione entra in vigore alla data della sua sottoscrizione ed ha validità di 3 anni accademici.

Le parti, fermo restando la conclusione dell'Anno Accademico iniziato, possono recedere dalla convenzione prima della naturale scadenza a mezzo pec da comunicare almeno sei mesi prima della fine dell'Anno Accademico.

Art. 13 "Imposte e oneri" da rivedere

La presente Convenzione:

- è soggetta ad imposta sul bollo, a carico dell'Ente ospitante, ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 e successive modificazioni e integrazioni;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.5, II comma del D.P.R. n.131/1986 e successive modificazioni e integrazioni; le spese di registrazione sono a carico della parte che la richiede.
- è sottoscritta in forma autografa o digitale, in un unico originale;

Art. 14 "Foro competente"

Foro competente per eventuali controversie è, in via esclusiva, quello di Milano.

Milano, li 29/09/2023

Per la STRUTTURA PROMOTRICE
IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Paola Lattuada

Per la STRUTTURA OSPITANTE
IL RAPPRESENTANTE LEGALE

LA CARROZZINERIA S.r.l.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO
Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche
Il Presidente del Collegio Didattico Interdipartimentale
Prof. Matteo Maria Parrini



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Gaetano Pini

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI TIROCINIO DI FORMAZIONE PER IL CORSO DI LAUREA IN TECNICHE ORTOPEDICHE

TRA

ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO, C.F. e P. IVA 09320530968, in persona del legale rappresentante pro-tempore, il Direttore Generale dottoressa Paola Lattuada, con sede in piazza Cardinal Andrea Ferrari n. 1 - 20122- Milano, in quanto sede del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche dell'Università degli Studi di Milano, di seguito denominata "struttura promotrice" (sede del corso),

L.O.S. LABORATORIO ORTOPEDICO SENAGO sas E

Azienda C.F. 03348500962 P. IVA 03348500962
con sede legale in GARBAGNATE MIL SE via LIBERTÀ nr. S.e.U. 0299028360
email. los@ortopedia@gmail.com Pec: los@ortopedia.sas@pec.it tel. 0299028360
in persona del Legale Rappresentante CRISTIAN LOSELLI nato/a a PADERNO DUGNANO (MI)
domiciliato per la carica in TITOLARE PV via LIBERTÀ nr. S
di seguito denominata "struttura ospitante" (sede di tirocinio).

Richiamati

- l'art. 4, commi 1 e 2 del D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509" che prevede espressamente la formazione delle classi dei corsi di studio sulla base di uno o più decreti ministeriali;
- il D.M. dell'08 gennaio 2009 e il D.L. del 19 febbraio 2009 che, in ottemperanza a quanto disposto dal D.M. 270/2004 testé citato:
- definiscono, rispettivamente le classi delle lauree magistrali delle professioni sanitarie e le classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche, della riabilitazione, tecniche e della prevenzione;
- stabiliscono che la formazione avvenga nelle Università, nelle Aziende ospedaliere, nelle Aziende ospedaliere-universitarie, negli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate a norma del D.M. del 17 dicembre 1997 e ss.mm.ii.. A tal fine sono stipulati appositi protocolli di intesa tra le regioni e le università, a norma dell'art. 6 comma 3 del D.Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria";
- il combinato disposto dell'art. 11, comma 2 della Legge n. 341 del 19 novembre 1990 "Riforma degli ordinamenti didattici universitari", dell'art. 12 del D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004 su citato e delle linee guida definite con il D.M. n. 386 del 26 luglio 2007 per l'istituzione e l'attivazione dei corsi di studio, in forza del quale l'Università degli Studi di Milano ha disciplinato in apposito Regolamento didattico il corso di laurea in Tecniche ortopediche afferente ai Dipartimenti raccordati alla Facoltà di Medicina e Chirurgia;



- l'art. 14 del Regolamento didattico in argomento che disciplina le attività professionalizzanti/tirocinio che possono svolgersi presso strutture di degenza, di day-hospital, ambulatoriali, officine ortopediche convenzionate o presso strutture territoriali sia in Italia che all'Estero approvate dal CDI su proposta del Direttore Didattico;
- la DGR n. XI/7437 del 30.11.2022 con la quale è stato approvato il Protocollo di Intesa tra la Regione Lombardia e le Università Lombarde sedi delle facoltà di medicina e chirurgia, ai sensi dell'art. 29 della L.R. n. 33 del 30 dicembre 2009, che disciplina i rapporti di Regione con la Rete formativa universitaria e l'attività assistenziale del personale universitario, sia Professori che Ricercatori, all'interno delle aziende ospedaliere e degli IRCCS;

Premesso

- che con deliberazione n. 283 del 06.11.2008 è stata approvata la convenzione attuativa per l'istituzione e l'attivazione, presso l'ASST Gaetano Pini - CTO, della sezione unica del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche dell'Università degli Studi di Milano, da ultimo rinnovata con deliberazione n. 614 del 16.12.2021 per gli A.A. 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024;
- che la convenzione vigente (art. 1) prevede espressamente che l'Istituzione Sanitaria:
 - metta a disposizione le proprie strutture ospedaliere ed extra ospedaliere idonee per le attività di tirocinio degli studenti, nonché le risorse materiali e umane per le funzioni gestionali, didattiche, organizzative;
 - si impegni a stipulare ulteriori specifici rapporti di convenzione con Istituzioni sanitarie pubbliche o private accreditate e a contratto con il S.S.R., in possesso dei requisiti per le attività formative, qualora le proprie strutture e risorse non assicurino il progressivo svolgimento di tutte le attività formative necessarie per il raggiungimento degli obiettivi professionalizzanti;
- che in attuazione della convenzione (art. 5) e del vigente Regolamento per il funzionamento del predetto Corso di Laurea (art. 14), in carenza di risorse proprie della sezione di corso, sono stati approvati, nel corso degli anni, su proposta del Presidente del Collegio Didattico, specifici protocolli con Enti o Laboratori Ortopedici esterni idonei all'espletamento di tirocini atti a garantire agli studenti la completezza delle attività formative ed il raggiungimento degli obiettivi professionalizzanti nell'ambito dello specifico corso di laurea;
- che la frequenza alle attività di tirocinio professionalizzante da parte degli studenti è obbligatoria e vincolante ai fini del rilascio dell'attestato di Laurea;

Si conviene quanto segue:

Art. 1 "Oggetto"

La presente convenzione regola i rapporti tra la *struttura promotrice* e la *struttura ospitante* concernenti l'attivazione di tirocini professionalizzanti nell'ambito della convenzione citata nelle premesse per il funzionamento del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche-, a favore di studenti e come da proposta annualmente predisposta dall'Università in accordo con la *struttura promotrice*.

Art. 2 "Finalità"



I programmi di tirocinio professionalizzante concordati dalla *struttura promotrice* con la *struttura ospitante* hanno come oggetto l'acquisizione di nozioni teorico-pratiche, al fine di integrare il percorso accademico dello studente, nonché di agevolare la scelta professionale del laureato.

Art. 3 "Tirocinio formativo"

Ogni Anno Accademico il Responsabile del Corso di Laurea, concorderà con la *struttura ospitante* la modalità di attuazione del tirocinio di formazione, il periodo nel quale lo stesso dovrà essere svolto, il numero degli studenti partecipanti e darà esecuzione agli accordi stipulati, anche nominando i tutori per conto della *struttura promotrice*.

Art. 4 "Progetto formativo"

Il tirocinio formativo è la modalità insostituibile di apprendimento del ruolo professionale, attraverso la sperimentazione pratica e l'integrazione delle conoscenze teorico-disciplinari con la prassi operativa professionale e organizzativa.

Per ciascun tirocinante inserito nella *struttura ospitante*, in base alla presente Convenzione, viene predisposto da parte del Coordinatore del tirocinio un Progetto Formativo contenente:

- il nominativo del tirocinante
- i nominativi del Tutore e/o del Responsabile aziendale
- gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza nella sede di tirocinio
- le strutture (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio
- gli estremi identificativi delle assicurazioni (a cura dell'Università degli Studi di Milano).

I tirocini attivati non possono configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro.

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività è seguita e verificata da un Tutore, designato dalla *struttura promotrice* su proposta del Coordinatore/Presidente del Corso di Laurea, in veste di Responsabile didattico-organizzativo, e da un Responsabile aziendale, indicato dalla *struttura ospitante*;

Il Tutore provvede a programmare l'attività e ad attestare la frequenza dello studente su apposito libretto predisposto dal Consiglio del Corso di Laurea; al termine del tirocinio è inoltre tenuto ad esprimere un giudizio sull'attività svolta dallo studente;

Art. 5 "Obblighi delle parti contraenti"

La *struttura ospitante*, per le esigenze di tirocinio pratico della *struttura promotrice*, si impegna a mettere a disposizione le proprie attrezzature, reparti o servizi per studenti tirocinanti, nel numero consentito dalla Legge. La *struttura promotrice* garantisce che le strutture suddette saranno utilizzate per l'esclusivo espletamento delle attività di tirocinio.

Art. 6 "Obblighi del tirocinante"

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:



- svolgere le attività previste dal progetto formativo;
- osservare le disposizioni dettate dalla *struttura ospitante* al fine di garantire la sicurezza e la salute propria e di altri presenti;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze, acquisiti durante il periodo di tirocinio;

Art. 7 "Obblighi della struttura ospitante"

La *struttura ospitante* si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere la *struttura promotrice*, fatti salvo quelli previsti nella Convenzione.

Art. 8 "Prevenzione e sicurezza"

Ogni tirocinante, nello svolgimento delle attività presso la *struttura ospitante*, sarà equiparato ai lavoratori dell'ente stesso, esclusivamente ai fini e per gli effetti del Decreto Legislativo 81/2008 della normativa connessa sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro. Ai sensi dell'art. 10 del DM 363/98, pertanto, al Responsabile della *struttura ospitante* competono, nei confronti dei tirocinanti stessi, l'attuazione delle misure generali di tutela e di tutti gli obblighi previsti dalla normativa sopra citata.

Art. 9 "Copertura assicurativa"

L'Università degli Studi di Milano garantisce ad ogni tirocinante nell'espletamento dell'attività formativa una copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro nonché per la responsabilità civile verso terzi.

In caso di infortunio o incidente durante lo svolgimento dell'attività didattica, la *struttura ospitante* si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, all'Università degli Studi di Milano ed alla *struttura promotrice*.

A decorrere dall'entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica 9 Aprile 1999 n. 156, la copertura antinfortunistica dei soggetti impiegati in tirocini promossi dalle Università Statali è assicurata mediante la speciale forma di 'gestione per conto' dello Stato.

Art. 10 "Oneri"

La presente Convenzione non comporta alcun onere né per la *struttura promotrice* né per l'Università degli Studi di Milano in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dalla *struttura ospitante*. Dalla presente Convenzione non deriva all'Ente convenzionato alcun obbligo di fornitura di materiale didattico agli studenti.

Art. 11 "Privacy"

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati trattati esclusivamente in forma anonima potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Gaetano Pini

contrattuale a cui si riferiscono. Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo sono rispettivamente la *struttura ospitante* e la *struttura promotrice*. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dalle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali 679/2016 dell'Unione Europea.

L'Università provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal GDPR 679/2016, in materia di protezione dei dati personali.

Il contraente si impegna a trattare i dati personali dell'Università unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione.

Art. 12 "Durata"

La presente Convenzione entra in vigore alla data della sua sottoscrizione ed ha validità di 3 anni accademici.

Le parti, fermo restando la conclusione dell'Anno Accademico iniziato, possono recedere dalla convenzione prima della naturale scadenza a mezzo pec da comunicare almeno sei mesi prima della fine dell'Anno Accademico.

Art. 13 "Imposte e oneri" da rivedere

La presente Convenzione:

- è soggetta ad imposta sul bollo, a carico dell'Ente ospitante, ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 e successive modificazioni e integrazioni;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.5, II comma del D.P.R. n.131/1986 e successive modificazioni e integrazioni: le spese di registrazione sono a carico della parte che la richiede.
- è sottoscritta in forma autografa o digitale, in un unico originale;

Art. 14 "Foro competente"

Foro competente per eventuali controversie è, in via esclusiva, quello di Milano.

Milano, li 25/09/2023

Per la STRUTTURA PROMOTRICE
IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Paola Lattuada

Per la STRUTTURA OSPITANTE
IL RAPPRESENTANTE LEGALE



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO
Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche
Il Presidente del Collegio Didattico Interdipartimentale
Prof. Matteo Maria Parrini

Visto ed approvato





Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Gaetano Pini

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI TIROCINIO DI FORMAZIONE PER IL CORSO DI LAUREA IN TECNICHE ORTOPEDICHE

TRA

ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO, C.F. e P. IVA 09320530968, in persona del legale rappresentante pro-tempore, il Direttore Generale dottoressa Paola Lattuada, con sede in piazza Cardinal Andrea Ferrari n. 1 – 20122- Milano, in quanto sede del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche dell'Università degli Studi di Milano, di seguito denominata "struttura promotrice" (sede del corso).

E

Azienda L.T.O. ORTOPEDIA ALBANIG C.F. BNDLV67301F05AP IVA 12883630159
con sede legale in MILANO via C. CORRENTI nr. 20
email MANUELE.ALBANIG@UNIRELLO.IT Pec: tel. 0331.414911
in persona del Legale Rappresentante ALBANIG MANUELE nato/a a MILANO
domiciliato per la carica in LEGNANO, PV MI via PER INVERIGO (SP12) nr. 222
di seguito denominata "struttura ospitante" (sede di tirocinio).

Richiamati

- l'art. 4, commi 1 e 2 del D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509" che prevede espressamente la formazione delle classi dei corsi di studio sulla base di uno o più decreti ministeriali;
- il D.M. dell'08 gennaio 2009 e il D.I. del 19 febbraio 2009 che, in ottemperanza a quanto disposto dal D.M. 270/2004 testé citato:
 - definiscono, rispettivamente le classi delle lauree magistrali delle professioni sanitarie e le classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche, della riabilitazione, tecniche e della prevenzione;
 - stabiliscono che la formazione avvenga nelle Università, nelle Aziende ospedaliere, nelle Aziende ospedaliere-universitarie, negli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate a norma del D.M. del 17 dicembre 1997 e ss.mm.ii.. A tal fine sono stipulati appositi protocolli di intesa tra le regioni e le università, a norma dell'art. 6 comma 3 del D.Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria";
- il combinato disposto dell'art. 11, comma 2 della Legge n. 341 del 19 novembre 1990 "Riforma degli ordinamenti didattici universitari", dell'art. 12 del D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004 su citato e delle linee guida definite con il D.M. n. 386 del 26 luglio 2007 per l'istituzione e l'attivazione dei corsi di studio, in forza del quale l'Università degli Studi di Milano ha disciplinato in apposito Regolamento didattico il corso di laurea in Tecniche ortopediche afferente ai Dipartimenti raccordati alla Facoltà di Medicina e Chirurgia;



- l'art. 14 del Regolamento didattico in argomento che disciplina le attività professionalizzanti/tirocinio che possono svolgersi presso strutture di degenza, di day-hospital, ambulatoriali, officine ortopediche convenzionate o presso strutture territoriali sia in Italia che all'Estero approvate dal CDI su proposta del Direttore Didattico;
- la DGR n. XI/7437 del 30.11.2022 con la quale è stato approvato il Protocollo di Intesa tra la Regione Lombardia e le Università Lombarde sedi delle facoltà di medicina e chirurgia, ai sensi dell'art. 29 della L.R. n. 33 del 30 dicembre 2009, che disciplina i rapporti di Regione con la Rete formativa universitaria e l'attività assistenziale del personale universitario, sia Professori che Ricercatori, all'interno delle aziende ospedaliere e degli IRCCS;

Premesso

- che con deliberazione n. 283 del 06.11.2008 è stata approvata la convenzione attuativa per l'istituzione e l'attivazione, presso l'ASST Gaetano Pini – CTO, della sezione unica del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche dell'Università degli Studi di Milano, da ultimo rinnovata con deliberazione n. 614 del 16.12.2021 per gli A.A. 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024;
- che la convenzione vigente (art. 1) prevede espressamente che l'Istituzione Sanitaria:
 - metta a disposizione le proprie strutture ospedaliere ed extra ospedaliere idonee per le attività di tirocinio degli studenti, nonché le risorse materiali e umane per le funzioni gestionali, didattiche, organizzative;
 - si impegni a stipulare ulteriori specifici rapporti di convenzione con Istituzioni sanitarie pubbliche o private accreditate e a contratto con il S.S.R., in possesso dei requisiti per le attività formative, qualora le proprie strutture e risorse non assicurino il progressivo svolgimento di tutte le attività formative necessarie per il raggiungimento degli obiettivi professionalizzanti;
- che in attuazione della convenzione (art. 5) e del vigente Regolamento per il funzionamento del predetto Corso di Laurea (art. 14), in carenza di risorse proprie della sezione di corso, sono stati approvati, nel corso degli anni, su proposta del Presidente del Collegio Didattico, specifici protocolli con Enti o Laboratori Ortopedici esterni idonei all'espletamento di tirocini atti a garantire agli studenti la completezza delle attività formative ed il raggiungimento degli obiettivi professionalizzanti nell'ambito dello specifico corso di laurea;
- che la frequenza alle attività di tirocinio professionalizzante da parte degli studenti è obbligatoria e vincolante ai fini del rilascio dell'attestato di Laurea;

Si conviene quanto segue:

Art. 1 “Oggetto”

La presente convenzione regola i rapporti tra la *struttura promotrice* e la *struttura ospitante* concernenti l'attivazione di tirocini professionalizzanti nell'ambito della convenzione citata nelle premesse per il funzionamento del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche-, a favore di studenti e come da proposta annualmente predisposta dall'Università in accordo con la *struttura promotrice*.

Art. 2 “Finalità”



I programmi di tirocinio professionalizzante concordati dalla *struttura promotrice* con la *struttura ospitante* hanno come oggetto l'acquisizione di nozioni teorico-pratiche, al fine di integrare il percorso accademico dello studente, nonché di agevolare la scelta professionale del laureato.

Art. 3 "Tirocinio formativo"

Ogni Anno Accademico il Responsabile del Corso di Laurea, concorderà con la *struttura ospitante* la modalità di attuazione del tirocinio di formazione, il periodo nel quale lo stesso dovrà essere svolto, il numero degli studenti partecipanti e darà esecuzione agli accordi stipulati, anche nominando i tutori per conto della *struttura promotrice*.

Art. 4 "Progetto formativo"

Il tirocinio formativo è la modalità insostituibile di apprendimento del ruolo professionale, attraverso la sperimentazione pratica e l'integrazione delle conoscenze teorico-disciplinari con la prassi operativa professionale e organizzativa.

Per ciascun tirocinante inserito nella *struttura ospitante*, in base alla presente Convenzione, viene predisposto da parte del Coordinatore del tirocinio un Progetto Formativo contenente:

- il nominativo del tirocinante
- i nominativi del Tutore e/o del Responsabile aziendale
- gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza nella sede di tirocinio
- le strutture (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio
- gli estremi identificativi delle assicurazioni (a cura dell'Università degli Studi di Milano).

I tirocini attivati non possono configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro.

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività è seguita e verificata da un Tutore, designato dalla *struttura promotrice* su proposta del Coordinatore/Presidente del Corso di Laurea, in veste di Responsabile didattico-organizzativo, e da un Responsabile aziendale, indicato dalla *struttura ospitante*;

Il Tutore provvede a programmare l'attività e ad attestare la frequenza dello studente su apposito libretto predisposto dal Consiglio del Corso di Laurea; al termine del tirocinio è inoltre tenuto ad esprimere un giudizio sull'attività svolta dallo studente;

Art. 5 "Obblighi delle parti contraenti"

La *struttura ospitante*, per le esigenze di tirocinio pratico della *struttura promotrice*, si impegna a mettere a disposizione le proprie attrezzature, reparti o servizi per studenti tirocinanti, nel numero consentito dalla Legge. La *struttura promotrice* garantisce che le strutture suddette saranno utilizzate per l'esclusivo espletamento delle attività di tirocinio.

Art. 6 "Obblighi del tirocinante"

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:



- svolgere le attività previste dal progetto formativo;
- osservare le disposizioni dettate dalla *struttura ospitante* al fine di garantire la sicurezza e la salute propria e di altri presenti;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze, acquisiti durante il periodo di tirocinio;

Art. 7 “Obblighi della struttura ospitante”

La *struttura ospitante* si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere la *struttura promotrice*, fatti salvo quelli previsti nella Convenzione.

Art. 8 “Prevenzione e sicurezza”

Ogni tirocinante, nello svolgimento delle attività presso la *struttura ospitante*, sarà equiparato ai lavoratori dell'ente stesso, esclusivamente ai fini e per gli effetti del Decreto Legislativo 81/2008 della normativa connessa sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

Ai sensi dell'art. 10 del DM 363/98, pertanto, al Responsabile della *struttura ospitante* competono, nei confronti dei tirocinanti stessi, l'attuazione delle misure generali di tutela e di tutti gli obblighi previsti dalla normativa sopra citata.

Art. 9 “Copertura assicurativa”

L'Università degli Studi di Milano garantisce ad ogni tirocinante nell'espletamento dell'attività formativa una copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro nonché per la responsabilità civile verso terzi

In caso di infortunio o incidente durante lo svolgimento dell'attività didattica, la *struttura ospitante* si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, all'Università degli Studi di Milano ed alla *struttura promotrice*.

A decorrere dall'entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica 9 Aprile 1999 n. 156, la copertura antinfortunistica dei soggetti impiegati in tirocini promossi dalle Università Statali è assicurata mediante la speciale forma di 'gestione per conto' dello Stato.

Art. 10 “Oneri”

La presente Convenzione non comporta alcun onere né per la *struttura promotrice* né per l'Università degli Studi di Milano in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dalla *struttura ospitante*.

Dalla presente Convenzione non deriva all'Ente convenzionato alcun obbligo di fornitura di materiale didattico agli studenti.

Art. 11 “Privacy”

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati trattati esclusivamente in forma anonima potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte



contrattuale a cui si riferiscono. Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo sono rispettivamente la *struttura ospitante* e la *struttura promotrice*. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dalle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali 679/2016 dell'Unione Europea.

L'Università provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal GDPR 679/2016, in materia di protezione dei dati personali.

Il contraente si impegna a trattare i dati personali dell'Università unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione.

Art. 12 "Durata"

La presente Convenzione entra in vigore alla data della sua sottoscrizione ed ha validità di 3 anni accademici.

Le parti, fermo restando la conclusione dell'Anno Accademico iniziato, possono recedere dalla convenzione prima della naturale scadenza a mezzo pec da comunicare almeno sei mesi prima della fine dell'Anno Accademico.

Art. 13 "Imposte e oneri" da rivedere

La presente Convenzione:

- è soggetta ad imposta sul bollo, a carico dell'Ente ospitante, ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 e successive modificazioni e integrazioni;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.5, Il comma del D.P.R. n.131/1986 e successive modificazioni e integrazioni; le spese di registrazione sono a carico della parte che la richiede.
- è sottoscritta in forma autografa o digitale, in un unico originale;

Art. 14 "Foro competente"

Foro competente per eventuali controversie è, in via esclusiva, quello di Milano.

Milano, li 22-09-2023

Per la STRUTTURA PROMOTRICE
IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Paola Lattuada

Per la STRUTTURA OSPITANTE
IL RAPPRESENTANTE LEGALE



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO
Corso di Laurea in Tecniche Odontodiche
Il Presidente del Collegio Didattico Interdipartimentale
Prof. Maria Maria Parrini



**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI TIROCINIO DI
FORMAZIONE PER IL CORSO DI LAUREA IN TECNICHE ORTOPEDICHE**

TRA

ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO, C.F. e P. IVA 09320530968, in persona del legale rappresentante pro-tempore, il Direttore Generale dottoressa Paola Lattuada, con sede in piazza Cardinal Andrea Ferrari n. 1 – 20122- Milano, in quanto sede del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche dell'Università degli Studi di Milano, di seguito denominata "struttura promotrice" (sede del corso).

E

Azienda Media Reha srl C.F. 02410200121 P. IVA 02410200121
con sede legale in Lonate Pozzolo via le Ticino nr. 85
email amministrazione@mediareha.it Pec: mediareha@legalmail.it tel. 0331/301699
in persona del Legale Rappresentante Graziella Ciapparella nato/a a Busto Arsizio il 21/10/1958
domiciliato per la carica in Gallarate P.A. Varese via Torino nr. 51/A...
di seguito denominata "struttura ospitante" (sede di tirocinio).

Richiamati

- l'art. 4, commi 1 e 2 del D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509" che prevede espressamente la formazione delle classi dei corsi di studio sulla base di uno o più decreti ministeriali;
- il D.M. dell'08 gennaio 2009 e il D.I. del 19 febbraio 2009 che, in ottemperanza a quanto disposto dal D.M. 270/2004 testé citato:
 - definiscono, rispettivamente le classi delle lauree magistrali delle professioni sanitarie e le classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche, della riabilitazione, tecniche e della prevenzione;
 - stabiliscono che la formazione avvenga nelle Università, nelle Aziende ospedaliere, nelle Aziende ospedaliere-universitarie, negli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate a norma del D.M. del 17 dicembre 1997 e ss.mm.ii.. A tal fine sono stipulati appositi protocolli di intesa tra le regioni e le università, a norma dell'art. 6 comma 3 del D.Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria";
- il combinato disposto dell'art. 11, comma 2 della Legge n. 341 del 19 novembre 1990 "Riforma degli ordinamenti didattici universitari", dell'art. 12 del D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004 su citato e delle linee guida definite con il D.M. n. 386 del 26 luglio 2007 per l'istituzione e l'attivazione dei corsi di studio, in forza del quale l'Università degli Studi di Milano ha disciplinato in apposito Regolamento didattico il corso di laurea in Tecniche ortopediche afferente ai Dipartimenti raccordati alla Facoltà di Medicina e Chirurgia;



- l'art. 14 del Regolamento didattico in argomento che disciplina le attività professionalizzanti/tirocinio che possono svolgersi presso strutture di degenza, di day-hospital, ambulatoriali, officine ortopediche convenzionate o presso strutture territoriali sia in Italia che all'Estero approvate dal CDI su proposta del Direttore Didattico;
- la DGR n. XI/7437 del 30.11.2022 con la quale è stato approvato il Protocollo di Intesa tra la Regione Lombardia e le Università Lombarde sedi delle facoltà di medicina e chirurgia, ai sensi dell'art. 29 della L.R. n. 33 del 30 dicembre 2009, che disciplina i rapporti di Regione con la Rete formativa universitaria e l'attività assistenziale del personale universitario, sia Professori che Ricercatori, all'interno delle aziende ospedaliere e degli IRCCS;

Premesso

- che con deliberazione n. 283 del 06.11.2008 è stata approvata la convenzione attuativa per l'istituzione e l'attivazione, presso l'ASST Gaetano Pini – CTO, della sezione unica del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche dell'Università degli Studi di Milano, da ultimo rinnovata con deliberazione n. 614 del 16.12.2021 per gli A.A. 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024;
- che la convenzione vigente (art. 1) prevede espressamente che l'Istituzione Sanitaria:
 - metta a disposizione le proprie strutture ospedaliere ed extra ospedaliere idonee per le attività di tirocinio degli studenti, nonché le risorse materiali e umane per le funzioni gestionali, didattiche, organizzative;
 - si impegni a stipulare ulteriori specifici rapporti di convenzione con Istituzioni sanitarie pubbliche o private accreditate e a contratto con il S.S.R., in possesso dei requisiti per le attività formative, qualora le proprie strutture e risorse non assicurino il progressivo svolgimento di tutte le attività formative necessarie per il raggiungimento degli obiettivi professionalizzanti;
- che in attuazione della convenzione (art. 5) e del vigente Regolamento per il funzionamento del predetto Corso di Laurea (art. 14), in carenza di risorse proprie della sezione di corso, sono stati approvati, nel corso degli anni, su proposta del Presidente del Collegio Didattico, specifici protocolli con Enti o Laboratori Ortopedici esterni idonei all'espletamento di tirocini atti a garantire agli studenti la completezza delle attività formative ed il raggiungimento degli obiettivi professionalizzanti nell'ambito dello specifico corso di laurea;
- che la frequenza alle attività di tirocinio professionalizzante da parte degli studenti è obbligatoria e vincolante ai fini del rilascio dell'attestato di Laurea;

Si conviene quanto segue:

Art. 1 "Oggetto"

La presente convenzione regola i rapporti tra la *struttura promotrice* e la *struttura ospitante* concernenti l'attivazione di tirocini professionalizzanti nell'ambito della convenzione citata nelle premesse per il funzionamento del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche-, a favore di studenti e come da proposta annualmente predisposta dall'Università in accordo con la *struttura promotrice*.

Art. 2 "Finalità"



I programmi di tirocinio professionalizzante concordati dalla *struttura promotrice* con la *struttura ospitante* hanno come oggetto l'acquisizione di nozioni teorico-pratiche, al fine di integrare il percorso accademico dello studente, nonché di agevolare la scelta professionale del laureato.

Art. 3 "Tirocinio formativo"

Ogni Anno Accademico il Responsabile del Corso di Laurea, concorderà con la *struttura ospitante* la modalità di attuazione del tirocinio di formazione, il periodo nel quale lo stesso dovrà essere svolto, il numero degli studenti partecipanti e darà esecuzione agli accordi stipulati, anche nominando i tutori per conto della *struttura promotrice*.

Art. 4 "Progetto formativo"

Il tirocinio formativo è la modalità insostituibile di apprendimento del ruolo professionale, attraverso la sperimentazione pratica e l'integrazione delle conoscenze teorico-disciplinari con la prassi operativa professionale e organizzativa.

Per ciascun tirocinante inserito nella *struttura ospitante*, in base alla presente Convenzione, viene predisposto da parte del Coordinatore del tirocinio un Progetto Formativo contenente:

- il nominativo del tirocinante
- i nominativi del Tutore e/o del Responsabile aziendale
- gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza nella sede di tirocinio
- le strutture (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio
- gli estremi identificativi delle assicurazioni (a cura dell'Università degli Studi di Milano).

I tirocini attivati non possono configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro.

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività è seguita e verificata da un Tutore, designato dalla *struttura promotrice* su proposta del Coordinatore/Presidente del Corso di Laurea, in veste di Responsabile didattico-organizzativo, e da un Responsabile aziendale, indicato dalla *struttura ospitante*;

Il Tutore provvede a programmare l'attività e ad attestare la frequenza dello studente su apposito libretto predisposto dal Consiglio del Corso di Laurea; al termine del tirocinio è inoltre tenuto ad esprimere un giudizio sull'attività svolta dallo studente;

Art. 5 "Obblighi delle parti contraenti"

La *struttura ospitante*, per le esigenze di tirocinio pratico della *struttura promotrice*, si impegna a mettere a disposizione le proprie attrezzature, reparti o servizi per studenti tirocinanti, nel numero consentito dalla Legge. La *struttura promotrice* garantisce che le strutture suddette saranno utilizzate per l'esclusivo espletamento delle attività di tirocinio.

Art. 6 "Obblighi del tirocinante"

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:



- svolgere le attività previste dal progetto formativo;
- osservare le disposizioni dettate dalla *struttura ospitante* al fine di garantire la sicurezza e la salute propria e di altri presenti;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze, acquisiti durante il periodo di tirocinio;

Art. 7 “Obblighi della struttura ospitante”

La *struttura ospitante* si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere la *struttura promotrice*, fatti salvo quelli previsti nella Convenzione.

Art. 8 “Prevenzione e sicurezza”

Ogni tirocinante, nello svolgimento delle attività presso la *struttura ospitante*, sarà equiparato ai lavoratori dell'ente stesso, esclusivamente ai fini e per gli effetti del Decreto Legislativo 81/2008 della normativa connessa sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

Ai sensi dell'art. 10 del DM 363/98, pertanto, al Responsabile della *struttura ospitante* competono, nei confronti dei tirocinanti stessi, l'attuazione delle misure generali di tutela e di tutti gli obblighi previsti dalla normativa sopra citata.

Art. 9 “Copertura assicurativa”

L'Università degli Studi di Milano garantisce ad ogni tirocinante nell'espletamento dell'attività formativa una copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro nonché per la responsabilità civile verso terzi.

In caso di infortunio o incidente durante lo svolgimento dell'attività didattica, la *struttura ospitante* si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, all'Università degli Studi di Milano ed alla *struttura promotrice*.

A decorrere dall'entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica 9 Aprile 1999 n. 156, la copertura antinfortunistica dei soggetti impiegati in tirocini promossi dalle Università Statali è assicurata mediante la speciale forma di ‘gestione per conto’ dello Stato.

Art. 10 “Oneri”

La presente Convenzione non comporta alcun onere né per la *struttura promotrice* né per l'Università degli Studi di Milano in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dalla *struttura ospitante*.

Dalla presente Convenzione non deriva all'Ente convenzionato alcun obbligo di fornitura di materiale didattico agli studenti.

Art. 11 “Privacy”

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati trattati esclusivamente in forma anonima potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Gaetano Pini

contrattuale a cui si riferiscono. Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo sono rispettivamente la *struttura ospitante* e la *struttura promotrice*. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dalle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali 679/2016 dell'Unione Europea.

L'Università provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal GDPR 679/2016, in materia di protezione dei dati personali.

Il contraente si impegna a trattare i dati personali dell'Università unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione.

Art. 12 "Durata"

La presente Convenzione entra in vigore alla data della sua sottoscrizione ed ha validità di 3 anni accademici.

Le parti, fermo restando la conclusione dell'Anno Accademico iniziato, possono recedere dalla convenzione prima della naturale scadenza a mezzo pec da comunicare almeno sei mesi prima della fine dell'Anno Accademico.

Art. 13 "Imposte e oneri" da rivedere

La presente Convenzione:

- è soggetta ad imposta sul bollo, a carico dell'Ente ospitante, ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 e successive modificazioni e integrazioni;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.5, II comma del D.P.R. n.131/1986 e successive modificazioni e integrazioni; le spese di registrazione sono a carico della parte che la richiede.
- è sottoscritta in forma autografa o digitale, in un unico originale;

Art. 14 "Foro competente"

Foro competente per eventuali controversie è, in via esclusiva, quello di Milano.

Milano, li 25/09/2023

Per la STRUTTURA PROMOTRICE
IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Paola Lattuada

Per la STRUTTURA OSPITANTE
IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Giuseppe Aspin



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO
Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche
Il Presidente del Collegio Didattico Interdipartimentale
Prof. Matteo Maria Parrini

Visto ed approvato

Carlo Bortolotto



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Gaetano Pini

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI TIROCINIO DI FORMAZIONE PER IL CORSO DI LAUREA IN TECNICHE ORTOPEDICHE

TRA

ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO, C.F. e P. IVA 09320530968, in persona del legale rappresentante pro-tempore, il Direttore Generale dottoressa Paola Lattuada, con sede in piazza Cardinal Andrea Ferrari n. 1 – 20122- Milano, in quanto sede del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche dell'Università degli Studi di Milano, di seguito denominata "struttura promotrice" (sede del corso).

E

Azienda MEDICAL FARMA SRL C.F. 01972910168 P. IVA 01972910168
con sede legale in BERGAMO via PONCHIELLI nr. 2
email: lucalutti@medicalfarma.it Pec: MEDICALFARMA@PCERT.IT tel. 035247414
in persona del Legale Rappresentante ALESSIO LUTTI nato/a a BERGAMO
domiciliato per la carica in RANICA PV BG via BERGAMINA nr. 14
di seguito denominata "struttura ospitante" (sede di tirocinio).

Richiamati

- l'art. 4, commi 1 e 2 del D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509" che prevede espressamente la formazione delle classi dei corsi di studio sulla base di uno o più decreti ministeriali;
- il D.M. dell'08 gennaio 2009 e il D.I. del 19 febbraio 2009 che, in ottemperanza a quanto disposto dal D.M. 270/2004 testé citato:

- definiscono, rispettivamente le classi delle lauree magistrali delle professioni sanitarie e le classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche, della riabilitazione, tecniche e della prevenzione;
- stabiliscono che la formazione avvenga nelle Università, nelle Aziende ospedaliere, nelle Aziende ospedaliere-universitarie, negli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate a norma del D.M. del 17 dicembre 1997 e ss.mm.ii.. A tal fine sono stipulati appositi protocolli di intesa tra le regioni e le università, a norma dell'art. 6 comma 3 del D.Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria";

- il combinato disposto dell'art. 11, comma 2 della Legge n. 341 del 19 novembre 1990 "Riforma degli ordinamenti didattici universitari", dell'art. 12 del D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004 su citato e delle linee guida definite con il D.M. n. 386 del 26 luglio 2007 per l'istituzione e l'attivazione dei corsi di studio, in forza del quale l'Università degli Studi di Milano è disciplinato in apposito Regolamento didattico il corso di laurea in Tecnologie mediche afferente ai Dipartimenti raccordati alla Facoltà di Medicina e Chirurgia;

ALESSIO
LUTTI

25.09.2023
08:15:24

GMT+01:00



- l'art. 14 del Regolamento didattico in argomento che disciplina le attività professionalizzanti/tirocinio che possono svolgersi presso strutture di degenza, di day-hospital, ambulatoriali, officine ortopediche convenzionate o presso strutture territoriali sia in Italia che all'Estero approvate dal CDI su proposta del Direttore Didattico;
- la DGR n. XI/7437 del 30.11.2022 con la quale è stato approvato il Protocollo di Intesa tra la Regione Lombardia e le Università Lombarde sedi delle facoltà di medicina e chirurgia, ai sensi dell'art. 29 della L.R. n. 33 del 30 dicembre 2009, che disciplina i rapporti di Regione con la Rete formativa universitaria e l'attività assistenziale del personale universitario, sia Professori che Ricercatori, all'interno delle aziende ospedaliere e degli IRCCS;

Premesso

- che con deliberazione n. 283 del 06.11.2008 è stata approvata la convenzione attuativa per l'istituzione e l'attivazione, presso l'ASST Gaetano Pini – CTO, della sezione unica del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche dell'Università degli Studi di Milano, da ultimo rinnovata con deliberazione n. 614 del 16.12.2021 per gli A.A. 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024;
- che la convenzione vigente (art. 1) prevede espressamente che l'Istituzione Sanitaria:
 - metta a disposizione le proprie strutture ospedaliere ed extra ospedaliere idonee per le attività di tirocinio degli studenti, nonché le risorse materiali e umane per le funzioni gestionali, didattiche, organizzative;
 - si impegni a stipulare ulteriori specifici rapporti di convenzione con Istituzioni sanitarie pubbliche o private accreditate e a contratto con il S.S.R., in possesso dei requisiti per le attività formative, qualora le proprie strutture e risorse non assicurino il progressivo svolgimento di tutte le attività formative necessarie per il raggiungimento degli obiettivi professionalizzanti;
- che in attuazione della convenzione (art. 5) e del vigente Regolamento per il funzionamento del predetto Corso di Laurea (art. 14), in carenza di risorse proprie della sezione di corso, sono stati approvati, nel corso degli anni, su proposta del Presidente del Collegio Didattico, specifici protocolli con Enti o Laboratori Ortopedici esterni idonei all'espletamento di tirocini atti a garantire agli studenti la completezza delle attività formative ed il raggiungimento degli obiettivi professionalizzanti nell'ambito dello specifico corso di laurea;
- che la frequenza alle attività di tirocinio professionalizzante da parte degli studenti è obbligatoria e vincolante ai fini del rilascio dell'attestato di Laurea;

Si conviene quanto segue:

Art. 1 "Oggetto"

La presente convenzione regola i rapporti tra la *struttura promotrice* e la *struttura ospitante* concernenti l'attivazione di tirocini professionalizzanti nell'ambito della convenzione citata nelle premesse per il funzionamento del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche-, a favore di studenti e come da proposta annualmente predisposta dall'Università in accordo con la *struttura promotrice*.

Art. 2 "Finalità"

ALESSIO
LUTTI
25.09.2023
08:15:24
GMT+01:00



I programmi di tirocinio professionalizzante concordati dalla *struttura promotrice* con la *struttura ospitante* hanno come oggetto l'acquisizione di nozioni teorico-pratiche, al fine di integrare il percorso accademico dello studente, nonché di agevolare la scelta professionale del laureato.

Art. 3 "Tirocinio formativo"

Ogni Anno Accademico il Responsabile del Corso di Laurea, concorderà con la *struttura ospitante* la modalità di attuazione del tirocinio di formazione, il periodo nel quale lo stesso dovrà essere svolto, il numero degli studenti partecipanti e darà esecuzione agli accordi stipulati, anche nominando i tutori per conto della *struttura promotrice*.

Art. 4 "Progetto formativo"

Il tirocinio formativo è la modalità insostituibile di apprendimento del ruolo professionale, attraverso la sperimentazione pratica e l'integrazione delle conoscenze teorico-disciplinari con la prassi operativa professionale e organizzativa.

Per ciascun tirocinante inserito nella *struttura ospitante*, in base alla presente Convenzione, viene predisposto da parte del Coordinatore del tirocinio un Progetto Formativo contenente:

- il nominativo del tirocinante
- i nominativi del Tutore e/o del Responsabile aziendale
- gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza nella sede di tirocinio
- le strutture (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio
- gli estremi identificativi delle assicurazioni (a cura dell'Università degli Studi di Milano).

I tirocini attivati non possono configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro.

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività è seguita e verificata da un Tutore, designato dalla *struttura promotrice* su proposta del Coordinatore/Presidente del Corso di Laurea, in veste di Responsabile didattico-organizzativo, e da un Responsabile aziendale, indicato dalla *struttura ospitante*;

Il Tutore provvede a programmare l'attività e ad attestare la frequenza dello studente su apposito libretto predisposto dal Consiglio del Corso di Laurea; al termine del tirocinio è inoltre tenuto ad esprimere un giudizio sull'attività svolta dallo studente;

Art. 5 "Obblighi delle parti contraenti"

La *struttura ospitante*, per le esigenze di tirocinio pratico della *struttura promotrice*, si impegna a mettere a disposizione le proprie attrezzature, reparti o servizi per studenti tirocinanti, nel numero consentito dalla Legge. La *struttura promotrice* garantisce che le strutture suddette saranno utilizzate per l'esclusivo espletamento delle attività di tirocinio.

Art. 6 "Obblighi del tirocinante"

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

ALESSIO
LUTTI
25.09.2023
08:15:24
GMT+01:00



- svolgere le attività previste dal progetto formativo;
- osservare le disposizioni dettate dalla *struttura ospitante* al fine di garantire la sicurezza e la salute propria e di altri presenti;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze, acquisiti durante il periodo di tirocinio;

Art. 7 “Obblighi della struttura ospitante”

La *struttura ospitante* si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere la *struttura promotrice*, fatti salvo quelli previsti nella Convenzione.

Art. 8 “Prevenzione e sicurezza”

Ogni tirocinante, nello svolgimento delle attività presso la *struttura ospitante*, sarà equiparato ai lavoratori dell'ente stesso, esclusivamente ai fini e per gli effetti del Decreto Legislativo 81/2008 della normativa connessa sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

Ai sensi dell'art. 10 del DM 363/98, pertanto, al Responsabile della *struttura ospitante* competono, nei confronti dei tirocinanti stessi, l'attuazione delle misure generali di tutela e di tutti gli obblighi previsti dalla normativa sopra citata.

Art. 9 “Copertura assicurativa”

L'Università degli Studi di Milano garantisce ad ogni tirocinante nell'espletamento dell'attività formativa una copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro nonché per la responsabilità civile verso terzi

In caso di infortunio o incidente durante lo svolgimento dell'attività didattica, la *struttura ospitante* si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, all'Università degli Studi di Milano ed alla *struttura promotrice*.

A decorrere dall'entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica 9 Aprile 1999 n. 156, la copertura antinfortunistica dei soggetti impiegati in tirocini promossi dalle Università Statali è assicurata mediante la speciale forma di ‘gestione per conto’ dello Stato.

Art. 10 “Oneri”

La presente Convenzione non comporta alcun onere né per la *struttura promotrice* né per l'Università degli Studi di Milano in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dalla *struttura ospitante*.

Dalla presente Convenzione non deriva all'Ente convenzionato alcun obbligo di fornitura di materiale didattico agli studenti.

Art. 11 “Privacy”

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per suddetti dati trattati esclusivamente in forma anonima potranno essere comunicati pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali dei soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali dei soggetti privati.

ALESSIO
LOTTI
25.09.2023
08:15:24
GMT+01:00
che a
parte



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Gaetano Pini

contrattuale a cui si riferiscono. Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo sono rispettivamente la *struttura ospitante* e la *struttura promotrice*. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dalle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali 679/2016 dell'Unione Europea.

L'Università provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal GDPR 679/2016, in materia di protezione dei dati personali.

Il contraente si impegna a trattare i dati personali dell'Università unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione.

Art. 12 "Durata"

La presente Convenzione entra in vigore alla data della sua sottoscrizione ed ha validità di 3 anni accademici.

Le parti, fermo restando la conclusione dell'Anno Accademico iniziato, possono recedere dalla convenzione prima della naturale scadenza a mezzo pec da comunicare almeno sei mesi prima della fine dell'Anno Accademico.

Art. 13 "Imposte e oneri" da rivedere

La presente Convenzione:

- è soggetta ad imposta sul bollo, a carico dell'Ente ospitante, ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 e successive modificazioni e integrazioni;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.5, Il comma del D.P.R. n.131/1986 e successive modificazioni e integrazioni; le spese di registrazione sono a carico della parte che la richiede.
- è sottoscritta in forma autografa o digitale, in un unico originale;

Art. 14 "Foro competente"

Foro competente per eventuali controversie è, in via esclusiva, quello di Milano.

Milano, li 25 SETTEMBRE 2023

Per la STRUTTURA PROMOTRICE
IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Paola Lattuada

Per la STRUTTURA OSPITANTE
IL RAPPRESENTANTE LEGALE



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO
Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche
Il Presidente del Collegio Didattico Interdipartimentale
Prof. Matteo Maria Parrini

Matteo Maria Parrini

ALESSIO
LUTTI
25.09.2023
08:15:24
GMT+01:00



**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI TIROCINIO DI
FORMAZIONE PER IL CORSO DI LAUREA IN TECNICHE ORTOPEDICHE**

TRA

ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO, C.F. e P. IVA 09320530968, in persona del legale rappresentante pro-tempore, il Direttore Generale dottoressa Paola Lattuada, con sede in piazza Cardinal Andrea Ferrari n. 1 – 20122- Milano, in quanto sede del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche dell'Università degli Studi di Milano, di seguito denominata “*struttura promotrice*”(sede del corso)

E

Azienda ORTHESYS S.R.L. UNIPERSONALE
C.F.:05623710968 P. IVA 05623710968

con sede legale in MILANO via A.BAZZINI nr 2

email info@orthesys.com, Pec: orthesys@pec.orthesys.com tel. 02- 66.98.97.99

in persona del Legale Rappresentante LORENZA FLAVIANI nato/a a Milano il 31/08/1967

domiciliato per la carica in Legale Rappresentante PV..... via A. BAZZINI nr 2

di seguito denominata “*struttura ospitante*”(sede di tirocinio).

Richiamati

- l'art. 4, commi 1 e 2 del D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004 “*Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509*” che prevede espressamente la formazione delle classi dei corsi di studio sulla base di uno o più decreti ministeriali;
- il D.M. dell'08 gennaio 2009 e il D.I. del 19 febbraio 2009 che, in ottemperanza a quanto disposto dal D.M. 270/2004 testé citato:
 - x• definiscono, rispettivamente le classi delle lauree magistrali delle professioni sanitarie e le classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche, della riabilitazione, tecniche e della prevenzione;
 - x• stabiliscono che la formazione avvenga nelle Università, nelle Aziende ospedaliere, nelle Aziende ospedaliere-universitarie, negli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate a norma del D.M. del 17 dicembre 1997 e ss.mm.ii.. A tal fine sono stipulati appositi protocolli di intesa tra le regioni e le università, a norma dell'art. 6 comma 3 del D.Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992 “*Riordino della disciplina in materia sanitaria*”;
- il combinato disposto dell'art. 11, comma 2 della Legge n. 341 del 19 novembre 1990 “*Riforma degli ordinamenti didattici universitari*”, dell'art. 12 del D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004 su citato e delle linee guida definite con il D.M. n. 386 del 26 luglio 2007 per l'istituzione e l'attivazione dei corsi di studio, in forza del quale l'Università degli Studi di Milano ha disciplinato in apposito Regolamento didattico il corso di laurea in Tecniche ortopediche afferente ai Dipartimenti raccordati alla Facoltà di Medicina e Chirurgia;



- l'art. 14 del Regolamento didattico in argomento che disciplina le attività professionalizzanti/tirocinio che possono svolgersi presso strutture di degenza, di day-hospital, ambulatoriali, officine ortopediche convenzionate o presso strutture territoriali sia in Italia che all'Estero approvate dal CDI su proposta del Direttore Didattico;
- la DGR n. XI/7437 del 30.11.2022 con la quale è stato approvato il Protocollo di Intesa tra la Regione Lombardia e le Università Lombarde sedi delle facoltà di medicina e chirurgia, ai sensi dell'art. 29 della L.R. n. 33 del 30 dicembre 2009, che disciplina i rapporti di Regione con la Rete formativa universitaria e l'attività assistenziale del personale universitario, sia Professori che Ricercatori, all'interno delle aziende ospedaliere e degli IRCCS;

Premesso

- che con deliberazione n. 283 del 06.11.2008 è stata approvata la convenzione attuativa per l'istituzione e l'attivazione, presso l'ASST Gaetano Pini – CTO, della sezione unica del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche dell'Università degli Studi di Milano, da ultimo rinnovata con deliberazione n. 614 del 16.12.2021 per gli A.A. 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024;
- che la convenzione vigente (art. 1) prevede espressamente che l'Istituzione Sanitaria:
 - metta a disposizione le proprie strutture ospedaliere ed extra ospedaliere idonee per le attività di tirocinio degli studenti, nonché le risorse materiali e umane per le funzioni gestionali, didattiche, organizzative;
 - si impegni a stipulare ulteriori specifici rapporti di convenzione con Istituzioni sanitarie pubbliche o private accreditate e a contratto con il S.S.R., in possesso dei requisiti per le attività formative, qualora le proprie strutture e risorse non assicurino il progressivo svolgimento di tutte le attività formative necessarie per il raggiungimento degli obiettivi professionalizzanti;
- che in attuazione della convenzione (art. 5) e del vigente Regolamento per il funzionamento del predetto Corso di Laurea (art. 14), in carenza di risorse proprie della sezione di corso, sono stati approvati, nel corso degli anni, su proposta del Presidente del Collegio Didattico, specifici protocolli con Enti o Laboratori Ortopedici esterni idonei all'espletamento di tirocini atti a garantire agli studenti la completezza delle attività formative ed il raggiungimento degli obiettivi professionalizzanti nell'ambito dello specifico corso di laurea;
- che la frequenza alle attività di tirocinio professionalizzante da parte degli studenti è obbligatoria e vincolante ai fini del rilascio dell'attestato di Laurea;

Si conviene quanto segue:

Art. 1 "Oggetto"

La presente convenzione regola i rapporti tra la *struttura promotrice* e la *struttura ospitante* concernenti l'attivazione di tirocini professionalizzanti nell'ambito della convenzione citata nelle premesse per il funzionamento del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche-, a favore di studenti e come da proposta annualmente predisposta dall'Università in accordo con la *struttura promotrice*.

Art. 2 "Finalità"



I programmi di tirocinio professionalizzante concordati dalla *struttura promotrice* con la *struttura ospitante* hanno come oggetto l'acquisizione di nozioni teorico-pratiche, al fine di integrare il percorso accademico dello studente, nonché di agevolare la scelta professionale del laureato.

Art. 3 "Tirocinio formativo"

Ogni Anno Accademico il Responsabile del Corso di Laurea, concorderà con la *struttura ospitante* la modalità di attuazione del tirocinio di formazione, il periodo nel quale lo stesso dovrà essere svolto, il numero degli studenti partecipanti e darà esecuzione agli accordi stipulati, anche nominando i tutori per conto della *struttura promotrice*.

Art. 4 "Progetto formativo"

Il tirocinio formativo è la modalità insostituibile di apprendimento del ruolo professionale, attraverso la sperimentazione pratica e l'integrazione delle conoscenze teorico-disciplinari con la prassi operativa professionale e organizzativa.

Per ciascun tirocinante inserito nella *struttura ospitante*, in base alla presente Convenzione, viene predisposto da parte del Coordinatore del tirocinio un Progetto Formativo contenente:

- il nominativo del tirocinante
- i nominativi del Tutore e/o del Responsabile aziendale
- gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza nella sede di tirocinio
- le strutture (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio
- gli estremi identificativi delle assicurazioni (a cura dell'Università degli Studi di Milano).

I tirocini attivati non possono configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro.

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività è seguita e verificata da un Tutore, designato dalla *struttura promotrice* su proposta del Coordinatore/Presidente del Corso di Laurea, in veste di Responsabile didattico-organizzativo, e da un Responsabile aziendale, indicato dalla *struttura ospitante*;

Il Tutore provvede a programmare l'attività e ad attestare la frequenza dello studente su apposito libretto predisposto dal Consiglio del Corso di Laurea; al termine del tirocinio è inoltre tenuto ad esprimere un giudizio sull'attività svolta dallo studente;

Art. 5 "Obblighi delle parti contraenti"

La *struttura ospitante*, per le esigenze di tirocinio pratico della *struttura promotrice*, si impegna a mettere a disposizione le proprie attrezzature, reparti o servizi per studenti tirocinanti, nel numero consentito dalla Legge. La *struttura promotrice* garantisce che le strutture suddette saranno utilizzate per l'esclusivo espletamento delle attività di tirocinio.

Art. 6 "Obblighi del tirocinante"

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:



- svolgere le attività previste dal progetto formativo;
- osservare le disposizioni dettate dalla *struttura ospitante* al fine di garantire la sicurezza e la salute propria e di altri presenti;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze, acquisiti durante il periodo di tirocinio;

Art. 7 "Obblighi della struttura ospitante"

La *struttura ospitante* si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere la *struttura promotrice*, fatti salvo quelli previsti nella Convenzione.

Art. 8 "Prevenzione e sicurezza"

Ogni tirocinante, nello svolgimento delle attività presso la *struttura ospitante*, sarà equiparato ai lavoratori dell'ente stesso, esclusivamente ai fini e per gli effetti del Decreto Legislativo 81/2008 della normativa connessa sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

Ai sensi dell'art. 10 del DM 363/98, pertanto, al Responsabile della *struttura ospitante* competono, nei confronti dei tirocinanti stessi, l'attuazione delle misure generali di tutela e di tutti gli obblighi previsti dalla normativa sopra citata.

Art. 9 "Copertura assicurativa"

L'Università degli Studi di Milano garantisce ad ogni tirocinante nell'espletamento dell'attività formativa una copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro nonché per la responsabilità civile verso terzi.

In caso di infortunio o incidente durante lo svolgimento dell'attività didattica, la *struttura ospitante* si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, all'Università degli Studi di Milano ed alla *struttura promotrice*.

A decorrere dall'entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica 9 Aprile 1999 n. 156, la copertura antinfortunistica dei soggetti impiegati in tirocini promossi dalle Università Statali è assicurata mediante la speciale forma di 'gestione per conto' dello Stato.

Art. 10 "Oneri"

La presente Convenzione non comporta alcun onere né per la *struttura promotrice* né per l'Università degli Studi di Milano in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dalla *struttura ospitante*.

Dalla presente Convenzione non deriva all'Ente convenzionato alcun obbligo di fornitura di materiale didattico agli studenti.

Art. 11 "Privacy"

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati trattati esclusivamente in forma anonima potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Gaetano Pini

contrattuale a cui si riferiscono. Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo sono rispettivamente la *struttura ospitante* e la *struttura promotrice*. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dalle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali 679/2016 dell'Unione Europea.

L'Università provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal GDPR 679/2016, in materia di protezione dei dati personali.

Il contraente si impegna a trattare i dati personali dell'Università unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione.

Art. 12 "Durata"

La presente Convenzione entra in vigore alla data della sua sottoscrizione ed ha validità di 3 anni accademici.

Le parti, fermo restando la conclusione dell'Anno Accademico iniziato, possono recedere dalla convenzione prima della naturale scadenza a mezzo pec da comunicare almeno sei mesi prima della fine dell'Anno Accademico.

Art. 13 "Imposte e oneri" da rivedere

La presente Convenzione:

- è soggetta ad imposta sul bollo, a carico dell'Ente ospitante, ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 e successive modificazioni e integrazioni;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.5, Il comma del D.P.R. n.131/1986 e successive modificazioni e integrazioni; le spese di registrazione sono a carico della parte che la richiede.
- è sottoscritta in forma autografa o digitale, in un unico originale;

Art. 14 "Foro competente"

Foro competente per eventuali controversie è, in via esclusiva, quello di Milano.

Milano, li 26.09.20'23

Per la STRUTTURA PROMOTRICE
IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Paola Lattuada

Per la STRUTTURA OSPITANTE
IL RAPPRESENTANTE LEGALE
Lorenza Flaxiani

ORTHESYS SRL

Via Antonio Bazzini n° 2 - 20131 Milano

C.F. e P.IVA 05623710968

REA 1835028

Tel. 02 66 98 97 99 - Fax 02 67 48 10 07



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche
Il Presidente del Collegio Didattico Interdipartimentale
Prof. Matteo Maria Parrini



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Gaetano Pini

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI TIROCINIO DI FORMAZIONE PER IL CORSO DI LAUREA IN TECNICHE ORTOPEDICHE

TRA

ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO, C.F. e P. IVA 09320530968, in persona del legale rappresentante pro-tempore, il Direttore Generale dottoressa Paola Lattuada, con sede in piazza Cardinal Andrea Ferrari n. 1 – 20122- Milano, in quanto sede del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche dell'Università degli Studi di Milano, di seguito denominata "struttura promotrice" (sede del corso).

ORTOPEDIA A. PESSINA DI

E

Azienda A. S. CRIPPA & C. SNC C.F. 039.568.30.131 P. IVA 039.568.30.131
con sede legale in CASATE NOVO (LC) via VERDI nr. 1
email INFO@ORTOPEDIA.PESSINA.IT Pec: ORTOPEDIA.PESSINA@PEC.IT tel. 039.9205378
in persona del Legale Rappresentante CRIPPA STEFANO nato/a a LECCO
domiciliato per la carica in CABRIATE PV CO via LA BRIANZA nr. 33
di seguito denominata "struttura ospitante" (sede di tirocinio).

Richiamati

- l'art. 4, commi 1 e 2 del D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509" che prevede espressamente la formazione delle classi dei corsi di studio sulla base di uno o più decreti ministeriali;
- il D.M. dell'08 gennaio 2009 e il D.I. del 19 febbraio 2009 che, in ottemperanza a quanto disposto dal D.M. 270/2004 testé citato:

- definiscono, rispettivamente le classi delle lauree magistrali delle professioni sanitarie e le classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche, della riabilitazione, tecniche e della prevenzione;
- stabiliscono che la formazione avvenga nelle Università, nelle Aziende ospedaliere, nelle Aziende ospedaliere-universitarie, negli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate a norma del D.M. del 17 dicembre 1997 e ss.mm.ii.. A tal fine sono stipulati appositi protocolli di intesa tra le regioni e le università, a norma dell'art. 6 comma 3 del D.Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria";

il combinato disposto dell'art. 11, comma 2 della Legge n. 341 del 19 novembre 1990 "Riforma degli ordinamenti didattici universitari", dell'art. 12 del D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004 su citato e delle linee guida definite con il D.M. n. 386 del 26 luglio 2007 per l'istituzione e attivazione dei corsi di studio, in forza del quale l'Università degli Studi di Milano ha disciplinato in apposito Regolamento didattico il corso di laurea in Tecniche ortopediche afferente ai Dipartimenti raccordati alla Facoltà di Medicina e Chirurgia;

ORTOPEDIA A. PESSINA
di A. e S. CRIPPA & C. Snc
Via Verdi n. 39
20831 SFRIGNO (MB)
Tel. 0562/328960
C.F. 039.568.30.131



- l'art. 14 del Regolamento didattico in argomento che disciplina le attività professionalizzanti/tirocinio che possono svolgersi presso strutture di degenza, di day-hospital, ambulatoriali, officine ortopediche convenzionate o presso strutture territoriali sia in Italia che all'Estero approvate dal CDI su proposta del Direttore Didattico;
- la DGR n. XI/7437 del 30.11.2022 con la quale è stato approvato il Protocollo di Intesa tra la Regione Lombardia e le Università Lombarde sedi delle facoltà di medicina e chirurgia, ai sensi dell'art. 29 della L.R. n. 33 del 30 dicembre 2009, che disciplina i rapporti di Regione con la Rete formativa universitaria e l'attività assistenziale del personale universitario, sia Professori che Ricercatori, all'interno delle aziende ospedaliere e degli IRCCS;

Premesso

- che con deliberazione n. 283 del 06.11.2008 è stata approvata la convenzione attuativa per l'istituzione e l'attivazione, presso l'ASST Gaetano Pini – CTO, della sezione unica del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche dell'Università degli Studi di Milano, da ultimo rinnovata con deliberazione n. 614 del 16.12.2021 per gli A.A. 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024;
- che la convenzione vigente (art. 1) prevede espressamente che l'Istituzione Sanitaria:
 - metta a disposizione le proprie strutture ospedaliere ed extra ospedaliere idonee per le attività di tirocinio degli studenti, nonché le risorse materiali e umane per le funzioni gestionali, didattiche, organizzative;
 - si impegni a stipulare ulteriori specifici rapporti di convenzione con Istituzioni sanitarie pubbliche o private accreditate e a contratto con il S.S.R., in possesso dei requisiti per le attività formative, qualora le proprie strutture e risorse non assicurino il progressivo svolgimento di tutte le attività formative necessarie per il raggiungimento degli obiettivi professionalizzanti;

che in attuazione della convenzione (art. 5) e del vigente Regolamento per il funzionamento del predetto Corso di Laurea (art. 14), in carenza di risorse proprie della sezione di corso, sono stati approvati, nel corso degli anni, su proposta del Presidente del Collegio Didattico, specifici protocolli con Enti o Laboratori Ortopedici esterni idonei all'espletamento di tirocini atti a garantire agli studenti la completezza delle attività formative ed il raggiungimento degli obiettivi professionalizzanti nell'ambito dello specifico corso di laurea;

che la frequenza alle attività di tirocinio professionalizzante da parte degli studenti è obbligatoria e vincolante ai fini del rilascio dell'attestato di Laurea;

Si conviene quanto segue:

Art. 1 "Oggetto"

La presente convenzione regola i rapporti tra la *struttura promotrice* e la *struttura ospitante* concernenti l'attivazione di tirocini professionalizzanti nell'ambito della convenzione citata nelle premesse per il funzionamento del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche-, a favore di studenti e come da proposta annualmente predisposta dall'Università in accordo con la *struttura promotrice*.

Art. 2 "Finalità"



I programmi di tirocinio professionalizzante concordati dalla *struttura promotrice* con la *struttura ospitante* hanno come oggetto l'acquisizione di nozioni teorico-pratiche, al fine di integrare il percorso accademico dello studente, nonché di agevolare la scelta professionale del laureato.

Art. 3 "Tirocinio formativo"

Ogni Anno Accademico il Responsabile del Corso di Laurea, concorderà con la *struttura ospitante* la modalità di attuazione del tirocinio di formazione, il periodo nel quale lo stesso dovrà essere svolto, il numero degli studenti partecipanti e darà esecuzione agli accordi stipulati, anche nominando i tutori per conto della *struttura promotrice*.

Art. 4 "Progetto formativo"

Il tirocinio formativo è la modalità insostituibile di apprendimento del ruolo professionale, attraverso la sperimentazione pratica e l'integrazione delle conoscenze teorico-disciplinari con la prassi operativa professionale e organizzativa.

Per ciascun tirocinante inserito nella *struttura ospitante*, in base alla presente Convenzione, viene predisposto da parte del Coordinatore del tirocinio un Progetto Formativo contenente:

- il nominativo del tirocinante
- i nominativi del Tutore e/o del Responsabile aziendale
- gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza nella sede di tirocinio
- le strutture (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio
- gli estremi identificativi delle assicurazioni (a cura dell'Università degli Studi di Milano).

I tirocini attivati non possono configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro.

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività è seguita e verificata da un Tutore, designato dalla *struttura promotrice* su proposta del Coordinatore/Presidente del Corso di Laurea, in veste di Responsabile didattico-organizzativo, e da un Responsabile aziendale, indicato dalla *struttura ospitante*;

Il Tutore provvede a programmare l'attività e ad attestare la frequenza dello studente su apposito libretto predisposto dal Consiglio del Corso di Laurea; al termine del tirocinio è inoltre tenuto ad esprimere un giudizio sull'attività svolta dallo studente;

Art. 5 "Obblighi delle parti contraenti"

La *struttura ospitante*, per le esigenze di tirocinio pratico della *struttura promotrice*, si impegna a mettere a disposizione le proprie attrezzature, reparti o servizi per studenti tirocinanti, nel numero consentito dalla Legge. La *struttura promotrice* garantisce che le strutture suddette saranno utilizzate per l'esclusivo espletamento delle attività di tirocinio.

Art. 6 "Obblighi del tirocinante"

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:



- svolgere le attività previste dal progetto formativo;
- osservare le disposizioni dettate dalla *struttura ospitante* al fine di garantire la sicurezza e la salute propria e di altri presenti;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze, acquisiti durante il periodo di tirocinio;

Art. 7 “Obblighi della struttura ospitante”

La *struttura ospitante* si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere la *struttura promotrice*, fatti salvo quelli previsti nella Convenzione.

Art. 8 “Prevenzione e sicurezza”

Ogni tirocinante, nello svolgimento delle attività presso la *struttura ospitante*, sarà equiparato ai lavoratori dell'ente stesso, esclusivamente ai fini e per gli effetti del Decreto Legislativo 81/2008 della normativa connessa sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

Ai sensi dell'art. 10 del DM 363/98, pertanto, al Responsabile della *struttura ospitante* competono, nei confronti dei tirocinanti stessi, l'attuazione delle misure generali di tutela e di tutti gli obblighi previsti dalla normativa sopra citata.

Art. 9 “Copertura assicurativa”

L'Università degli Studi di Milano garantisce ad ogni tirocinante nell'espletamento dell'attività formativa una copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro nonché per la responsabilità civile verso terzi

In caso di infortunio o incidente durante lo svolgimento dell'attività didattica, la *struttura ospitante* si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, all'Università degli Studi di Milano ed alla *struttura promotrice*.

A decorrere dall'entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica 9 Aprile 1999 n. 156, la copertura antinfortunistica dei soggetti impiegati in tirocini promossi dalle Università Statali è assicurata mediante la speciale forma di ‘gestione per conto’ dello Stato.

Art. 10 “Oneri”

La presente Convenzione non comporta alcun onere né per la *struttura promotrice* né per l'Università degli Studi di Milano in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dalla *struttura ospitante*.

Dalla presente Convenzione non deriva all'Ente convenzionato alcun obbligo di fornitura di materiale didattico agli studenti.

Art. 11 “Privacy”

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati trattati esclusivamente in forma anonima potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Gaetano Pini

contrattuale a cui si riferiscono. Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo sono rispettivamente la *struttura ospitante* e la *struttura promotrice*. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dalle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali 679/2016 dell'Unione Europea.

L'Università provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal GDPR 679/2016, in materia di protezione dei dati personali.

Il contraente si impegna a trattare i dati personali dell'Università unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione.

Art. 12 "Durata"

La presente Convenzione entra in vigore alla data della sua sottoscrizione ed ha validità di 3 anni accademici.

Le parti, fermo restando la conclusione dell'Anno Accademico iniziato, possono recedere dalla convenzione prima della naturale scadenza a mezzo pec da comunicare almeno sei mesi prima della fine dell'Anno Accademico.

Art. 13 "Imposte e oneri" da rivedere

La presente Convenzione:

- è soggetta ad imposta sul bollo, a carico dell'Ente ospitante, ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 e successive modificazioni e integrazioni;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.5, II comma del D.P.R. n.131/1986 e successive modificazioni e integrazioni; le spese di registrazione sono a carico della parte che la richiede.
- è sottoscritta in forma autografa o digitale, in un unico originale;

Art. 14 "Foro competente"

Foro competente per eventuali controversie è, in via esclusiva, quello di Milano.

Milano, li 25/09/2023

Per la STRUTTURA PROMOTRICE
IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Paola Lattuada

Per la STRUTTURA OSPITANTE
IL RAPPRESENTANTE LEGALE

ORTOPEDIA A. PESSINA

di A. e S. CRIPPA & C. Snc

Via Verdi n. 39

20831 SEREGNO (MB)

Tel. 0362/328960

P. IVA - C. F. 03956830131



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche
Il Presidente del Collegio Didattico Interdipartimentale
Prof. Matteo Maria Parrini



**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI TIROCINIO DI
FORMAZIONE PER IL CORSO DI LAUREA IN TECNICHE ORTOPEDICHE**

TRA

ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO, C.F. e P. IVA 09320530968, in persona del legale rappresentante pro-tempore, il Direttore Generale dottoressa Paola Lattuada, con sede in piazza Cardinal Andrea Ferrari n. 1 – 20122- Milano, in quanto sede del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche dell'Università degli Studi di Milano, di seguito denominata "struttura promotrice" (sede del corso).

E

Azienda ORTOPEDIA FAGIANI S.R.L. C.F. 064480970161 P. IVA 064480970161
con sede legale in VILLA D'ALME (BG) via FORNACI nr. 6/F
email info@ortopediafagiani.com, Pec: ORTOPEDIAFAGIANI@PEC.IT tel. 035/515040
in persona del Legale Rappresentante REGAZZONI GABRIELLA nato/a a ALZANO LOMBARDO
domiciliato per la carica in VILLA D'ALME, PV BG via FORNACI nr. 6/F
di seguito denominata "struttura ospitante" (sede di tirocinio).

Richiamati

- l'art. 4, commi 1 e 2 del D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509" che prevede espressamente la formazione delle classi dei corsi di studio sulla base di uno o più decreti ministeriali;
- il D.M. dell'08 gennaio 2009 e il D.I. del 19 febbraio 2009 che, in ottemperanza a quanto disposto dal D.M. 270/2004 testé citato:
 - definiscono, rispettivamente le classi delle lauree magistrali delle professioni sanitarie e le classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche, della riabilitazione, tecniche e della prevenzione;
 - stabiliscono che la formazione avvenga nelle Università, nelle Aziende ospedaliere, nelle Aziende ospedaliere-universitarie, negli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate a norma del D.M. del 17 dicembre 1997 e ss.mm.ii.. A tal fine sono stipulati appositi protocolli di intesa tra le regioni e le università, a norma dell'art. 6 comma 3 del D.Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria";
- il combinato disposto dell'art. 11, comma 2 della Legge n. 341 del 19 novembre 1990 "Riforma degli ordinamenti didattici universitari", dell'art. 12 del D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004 su citato e delle linee guida definite con il D.M. n. 386 del 26 luglio 2007 per l'istituzione e l'attivazione dei corsi di studio, in forza del quale l'Università degli Studi di Milano ha disciplinato in apposito Regolamento didattico il corso di laurea in Tecniche ortopediche afferente ai Dipartimenti raccordati alla Facoltà di Medicina e Chirurgia;



- l'art. 14 del Regolamento didattico in argomento che disciplina le attività professionalizzanti/tirocinio che possono svolgersi presso strutture di degenza, di day-hospital, ambulatoriali, officine ortopediche convenzionate o presso strutture territoriali sia in Italia che all'Estero approvate dal CDI su proposta del Direttore Didattico;
- la DGR n. XI/7437 del 30.11.2022 con la quale è stato approvato il Protocollo di Intesa tra la Regione Lombardia e le Università Lombarde sedi delle facoltà di medicina e chirurgia, ai sensi dell'art. 29 della L.R. n. 33 del 30 dicembre 2009, che disciplina i rapporti di Regione con la Rete formativa universitaria e l'attività assistenziale del personale universitario, sia Professori che Ricercatori, all'interno delle aziende ospedaliere e degli IRCCS;

Premesso

- che con deliberazione n. 283 del 06.11.2008 è stata approvata la convenzione attuativa per l'istituzione e l'attivazione, presso l'ASST Gaetano Pini – CTO, della sezione unica del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche dell'Università degli Studi di Milano, da ultimo rinnovata con deliberazione n. 614 del 16.12.2021 per gli A.A. 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024;
- che la convenzione vigente (art. 1) prevede espressamente che l'Istituzione Sanitaria:
 - metta a disposizione le proprie strutture ospedaliere ed extra ospedaliere idonee per le attività di tirocinio degli studenti, nonché le risorse materiali e umane per le funzioni gestionali, didattiche, organizzative;
 - si impegni a stipulare ulteriori specifici rapporti di convenzione con Istituzioni sanitarie pubbliche o private accreditate e a contratto con il S.S.R., in possesso dei requisiti per le attività formative, qualora le proprie strutture e risorse non assicurino il progressivo svolgimento di tutte le attività formative necessarie per il raggiungimento degli obiettivi professionalizzanti;
- che in attuazione della convenzione (art. 5) e del vigente Regolamento per il funzionamento del predetto Corso di Laurea (art. 14), in carenza di risorse proprie della sezione di corso, sono stati approvati, nel corso degli anni, su proposta del Presidente del Collegio Didattico, specifici protocolli con Enti o Laboratori Ortopedici esterni idonei all'espletamento di tirocini atti a garantire agli studenti la completezza delle attività formative ed il raggiungimento degli obiettivi professionalizzanti nell'ambito dello specifico corso di laurea;
- che la frequenza alle attività di tirocinio professionalizzante da parte degli studenti è obbligatoria e vincolante ai fini del rilascio dell'attestato di Laurea;

Si conviene quanto segue:

Art. 1 “Oggetto”

La presente convenzione regola i rapporti tra la *struttura promotrice* e la *struttura ospitante* concernenti l'attivazione di tirocini professionalizzanti nell'ambito della convenzione citata nelle premesse per il funzionamento del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche-, a favore di studenti e come da proposta annualmente predisposta dall'Università in accordo con la *struttura promotrice*.

Art. 2 “Finalità”



I programmi di tirocinio professionalizzante concordati dalla *struttura promotrice* con la *struttura ospitante* hanno come oggetto l'acquisizione di nozioni teorico-pratiche, al fine di integrare il percorso accademico dello studente, nonché di agevolare la scelta professionale del laureato.

Art. 3 “Tirocinio formativo”

Ogni Anno Accademico il Responsabile del Corso di Laurea, concorderà con la *struttura ospitante* la modalità di attuazione del tirocinio di formazione, il periodo nel quale lo stesso dovrà essere svolto, il numero degli studenti partecipanti e darà esecuzione agli accordi stipulati, anche nominando i tutori per conto della *struttura promotrice*.

Art. 4 “Progetto formativo”

Il tirocinio formativo è la modalità insostituibile di apprendimento del ruolo professionale, attraverso la sperimentazione pratica e l'integrazione delle conoscenze teorico-disciplinari con la prassi operativa professionale e organizzativa.

Per ciascun tirocinante inserito nella *struttura ospitante*, in base alla presente Convenzione, viene predisposto da parte del Coordinatore del tirocinio un Progetto Formativo contenente:

- il nominativo del tirocinante
- i nominativi del Tutore e/o del Responsabile aziendale
- gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza nella sede di tirocinio
- le strutture (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio
- gli estremi identificativi delle assicurazioni (a cura dell'Università degli Studi di Milano).

I tirocini attivati non possono configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro.

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività è seguita e verificata da un Tutore, designato dalla *struttura promotrice* su proposta del Coordinatore/Presidente del Corso di Laurea, in veste di Responsabile didattico-organizzativo, e da un Responsabile aziendale, indicato dalla *struttura ospitante*;

Il Tutore provvede a programmare l'attività e ad attestare la frequenza dello studente su apposito libretto predisposto dal Consiglio del Corso di Laurea; al termine del tirocinio è inoltre tenuto ad esprimere un giudizio sull'attività svolta dallo studente;

Art. 5 “Obblighi delle parti contraenti”

La *struttura ospitante*, per le esigenze di tirocinio pratico della *struttura promotrice*, si impegna a mettere a disposizione le proprie attrezzature, reparti o servizi per studenti tirocinanti, nel numero consentito dalla Legge. La *struttura promotrice* garantisce che le strutture suddette saranno utilizzate per l'esclusivo espletamento delle attività di tirocinio.

Art. 6 “Obblighi del tirocinante”

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:



- svolgere le attività previste dal progetto formativo;
- osservare le disposizioni dettate dalla *struttura ospitante* al fine di garantire la sicurezza e la salute propria e di altri presenti;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze, acquisiti durante il periodo di tirocinio;

Art. 7 “Obblighi della struttura ospitante”

La *struttura ospitante* si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere la *struttura promotrice*, fatti salvo quelli previsti nella Convenzione.

Art. 8 “Prevenzione e sicurezza”

Ogni tirocinante, nello svolgimento delle attività presso la *struttura ospitante*, sarà equiparato ai lavoratori dell'ente stesso, esclusivamente ai fini e per gli effetti del Decreto Legislativo 81/2008 della normativa connessa sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

Ai sensi dell'art. 10 del DM 363/98, pertanto, al Responsabile della *struttura ospitante* competono, nei confronti dei tirocinanti stessi, l'attuazione delle misure generali di tutela e di tutti gli obblighi previsti dalla normativa sopra citata.

Art. 9 “Copertura assicurativa”

L'Università degli Studi di Milano garantisce ad ogni tirocinante nell'espletamento dell'attività formativa una copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro nonché per la responsabilità civile verso terzi

In caso di infortunio o incidente durante lo svolgimento dell'attività didattica, la *struttura ospitante* si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, all'Università degli Studi di Milano ed alla *struttura promotrice*.

A decorrere dall'entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica 9 Aprile 1999 n. 156, la copertura antinfortunistica dei soggetti impiegati in tirocini promossi dalle Università Statali è assicurata mediante la speciale forma di ‘gestione per conto’ dello Stato.

Art. 10 “Oneri”

La presente Convenzione non comporta alcun onere né per la *struttura promotrice* né per l'Università degli Studi di Milano in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dalla *struttura ospitante*.

Dalla presente Convenzione non deriva all'Ente convenzionato alcun obbligo di fornitura di materiale didattico agli studenti.

Art. 11 “Privacy”

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati trattati esclusivamente in forma anonima potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte



contrattuale a cui si riferiscono. Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo sono rispettivamente la *struttura ospitante* e la *struttura promotrice*. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dalle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali 679/2016 dell'Unione Europea.

L'Università provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal GDPR 679/2016, in materia di protezione dei dati personali.

Il contraente si impegna a trattare i dati personali dell'Università unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione.

Art. 12 "Durata"

La presente Convenzione entra in vigore alla data della sua sottoscrizione ed ha validità di 3 anni accademici.

Le parti, fermo restando la conclusione dell'Anno Accademico iniziato, possono recedere dalla convenzione prima della naturale scadenza a mezzo pec da comunicare almeno sei mesi prima della fine dell'Anno Accademico.

Art. 13 "Imposte e oneri" da rivedere

La presente Convenzione:

- è soggetta ad imposta sul bollo, a carico dell'Ente ospitante, ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 e successive modificazioni e integrazioni;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.5, II comma del D.P.R. n.131/1986 e successive modificazioni e integrazioni; le spese di registrazione sono a carico della parte che la richiede.
- è sottoscritta in forma autografa o digitale, in un unico originale;

Art. 14 "Foro competente"

Foro competente per eventuali controversie è, in via esclusiva, quello di Milano.

Milano, li _____

Per la STRUTTURA PROMOTRICE
IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Paola Lattuada

Per la STRUTTURA OSPITANTE
IL RAPPRESENTANTE LEGALE

ORTOPEDIA FAGIANI srl
Via Fornaci 6/F Villa d'Almè (BG)
Tel.035/545070 Cell.347/6397828
Cod.Fisc e P.IVA 04480970161
info@ortopediafagiani.com

Verbo ed Approvato
ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO
TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI / CTO
Presidio G. Pini - Tel. 02.562961
Prof. Matteo Maria Parrini
(Ortopedia e Traumatologia)
C.F. PRRMTM60T09F205J

Granella Pagnoni





Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Gaetano Pini

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI TIROCINIO DI
FORMAZIONE PER IL CORSO DI LAUREA IN TECNICHE ORTOPEDICHE**

TRA

ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO, C.F. e P. IVA 09320530968, in persona del legale rappresentante pro-tempore, il Direttore Generale dottoressa Paola Lattuada, con sede in piazza Cardinal Andrea Ferrari n. 1 – 20122- Milano, in quanto sede del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche dell'Università degli Studi di Milano, di seguito denominata "struttura promotrice" (sede del corso).

E

Azienda ORTOPEDIA MATTEO BONDIANA SRL C.F. 09588010968 P. IVA 09588010968
con sede legale in MILANO via CLUSONE nr. 1
email ORTOPEDIA.BONDIANA@GMAIL.COM Pec ORTOPEDIA.MATTEOBONDIANA@PEC.NAPOLI.CC.IT tel. 3404264689
in persona del Legale Rappresentante VELATI CRISTINA nato/a 1970
domiciliato per la carica in COVEGLIO PV VA via V. DOTTORI nr. 32
di seguito denominata "struttura ospitante" (sede di tirocinio).

Richiamati

- l'art. 4, commi 1 e 2 del D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509" che prevede espressamente la formazione delle classi dei corsi di studio sulla base di uno o più decreti ministeriali;
- il D.M. dell'08 gennaio 2009 e il D.I. del 19 febbraio 2009 che, in ottemperanza a quanto disposto dal D.M. 270/2004 testé citato:
 - definiscono, rispettivamente le classi delle lauree magistrali delle professioni sanitarie e le classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche, della riabilitazione, tecniche e della prevenzione;
 - stabiliscono che la formazione avvenga nelle Università, nelle Aziende ospedaliere, nelle Aziende ospedaliere-universitarie, negli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate a norma del D.M. del 17 dicembre 1997 e ss.mm.ii.. A tal fine sono stipulati appositi protocolli di intesa tra le regioni e le università, a norma dell'art. 6 comma 3 del D.Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria";
- il combinato disposto dell'art. 11, comma 2 della Legge n. 341 del 19 novembre 1990 "Riforma degli ordinamenti didattici universitari", dell'art. 12 del D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004 su citato e delle linee guida definite con il D.M. n. 386 del 26 luglio 2007 per l'istituzione e l'attivazione dei corsi di studio, in forza del quale l'Università degli Studi di Milano ha disciplinato in apposito Regolamento didattico il corso di laurea in Tecniche ortopediche afferente ai Dipartimenti raccordati alla Facoltà di Medicina e Chirurgia;



- l'art. 14 del Regolamento didattico in argomento che disciplina le attività professionalizzanti/tirocinio che possono svolgersi presso strutture di degenza, di day-hospital, ambulatoriali, officine ortopediche convenzionate o presso strutture territoriali sia in Italia che all'Estero approvate dal CDI su proposta del Direttore Didattico;
- la DGR n. XI/7437 del 30.11.2022 con la quale è stato approvato il Protocollo di Intesa tra la Regione Lombardia e le Università Lombarde sedi delle facoltà di medicina e chirurgia, ai sensi dell'art. 29 della L.R. n. 33 del 30 dicembre 2009, che disciplina i rapporti di Regione con la Rete formativa universitaria e l'attività assistenziale del personale universitario, sia Professori che Ricercatori, all'interno delle aziende ospedaliere e degli IRCCS;

Premesso

- che con deliberazione n. 283 del 06.11.2008 è stata approvata la convenzione attuativa per l'istituzione e l'attivazione, presso l'ASST Gaetano Pini – CTO, della sezione unica del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche dell'Università degli Studi di Milano, da ultimo rinnovata con deliberazione n. 614 del 16.12.2021 per gli A.A. 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024;
- che la convenzione vigente (art. 1) prevede espressamente che l'Istituzione Sanitaria:
 - metta a disposizione le proprie strutture ospedaliere ed extra ospedaliere idonee per le attività di tirocinio degli studenti, nonché le risorse materiali e umane per le funzioni gestionali, didattiche, organizzative;
 - si impegni a stipulare ulteriori specifici rapporti di convenzione con Istituzioni sanitarie pubbliche o private accreditate e a contratto con il S.S.R., in possesso dei requisiti per le attività formative, qualora le proprie strutture e risorse non assicurino il progressivo svolgimento di tutte le attività formative necessarie per il raggiungimento degli obiettivi professionalizzanti;
- che in attuazione della convenzione (art. 5) e del vigente Regolamento per il funzionamento del predetto Corso di Laurea (art. 14), in carenza di risorse proprie della sezione di corso, sono stati approvati, nel corso degli anni, su proposta del Presidente del Collegio Didattico, specifici protocolli con Enti o Laboratori Ortopedici esterni idonei all'espletamento di tirocini atti a garantire agli studenti la completezza delle attività formative ed il raggiungimento degli obiettivi professionalizzanti nell'ambito dello specifico corso di laurea;
- che la frequenza alle attività di tirocinio professionalizzante da parte degli studenti è obbligatoria e vincolante ai fini del rilascio dell'attestato di Laurea;

Si conviene quanto segue:

Art. 1 "Oggetto"

La presente convenzione regola i rapporti tra la *struttura promotrice* e la *struttura ospitante* concernenti l'attivazione di tirocini professionalizzanti nell'ambito della convenzione citata nelle premesse per il funzionamento del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche, a favore di studenti e come da proposta annualmente predisposta dall'Università in accordo con la *struttura promotrice*.

Art. 2 "Finalità"



I programmi di tirocinio professionalizzante concordati dalla *struttura promotrice* con la *struttura ospitante* hanno come oggetto l'acquisizione di nozioni teorico-pratiche, al fine di integrare il percorso accademico dello studente, nonché di agevolare la scelta professionale del laureato.

Art. 3 "Tirocinio formativo"

Ogni Anno Accademico il Responsabile del Corso di Laurea, concorderà con la *struttura ospitante* la modalità di attuazione del tirocinio di formazione, il periodo nel quale lo stesso dovrà essere svolto, il numero degli studenti partecipanti e darà esecuzione agli accordi stipulati, anche nominando i tutori per conto della *struttura promotrice*.

Art. 4 "Progetto formativo"

Il tirocinio formativo è la modalità insostituibile di apprendimento del ruolo professionale, attraverso la sperimentazione pratica e l'integrazione delle conoscenze teorico-disciplinari con la prassi operativa professionale e organizzativa.

Per ciascun tirocinante inserito nella *struttura ospitante*, in base alla presente Convenzione, viene predisposto da parte del Coordinatore del tirocinio un Progetto Formativo contenente:

- il nominativo del tirocinante
- i nominativi del Tutore e/o del Responsabile aziendale
- gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza nella sede di tirocinio
- le strutture (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio
- gli estremi identificativi delle assicurazioni (a cura dell'Università degli Studi di Milano).

I tirocini attivati non possono configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro.

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività è seguita e verificata da un Tutore, designato dalla *struttura promotrice* su proposta del Coordinatore/Presidente del Corso di Laurea, in veste di Responsabile didattico-organizzativo, e da un Responsabile aziendale, indicato dalla *struttura ospitante*;

Il Tutore provvede a programmare l'attività e ad attestare la frequenza dello studente su apposito libretto predisposto dal Consiglio del Corso di Laurea; al termine del tirocinio è inoltre tenuto ad esprimere un giudizio sull'attività svolta dallo studente;

Art. 5 "Obblighi delle parti contraenti"

La *struttura ospitante*, per le esigenze di tirocinio pratico della *struttura promotrice*, si impegna a mettere a disposizione le proprie attrezzature, reparti o servizi per studenti tirocinanti, nel numero consentito dalla Legge. La *struttura promotrice* garantisce che le strutture suddette saranno utilizzate per l'esclusivo espletamento delle attività di tirocinio.

Art. 6 "Obblighi del tirocinante"

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:



- svolgere le attività previste dal progetto formativo;
- osservare le disposizioni dettate dalla *struttura ospitante* al fine di garantire la sicurezza e la salute propria e di altri presenti;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze, acquisiti durante il periodo di tirocinio;

Art. 7 “Obblighi della struttura ospitante”

La *struttura ospitante* si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere la *struttura promotrice*, fatti salvo quelli previsti nella Convenzione.

Art. 8 “Prevenzione e sicurezza”

Ogni tirocinante, nello svolgimento delle attività presso la *struttura ospitante*, sarà equiparato ai lavoratori dell'ente stesso, esclusivamente ai fini e per gli effetti del Decreto Legislativo 81/2008 della normativa connessa sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

Ai sensi dell'art. 10 del DM 363/98, pertanto, al Responsabile della *struttura ospitante* competono, nei confronti dei tirocinanti stessi, l'attuazione delle misure generali di tutela e di tutti gli obblighi previsti dalla normativa sopra citata.

Art. 9 “Copertura assicurativa”

L'Università degli Studi di Milano garantisce ad ogni tirocinante nell'espletamento dell'attività formativa una copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro nonché per la responsabilità civile verso terzi

In caso di infortunio o incidente durante lo svolgimento dell'attività didattica, la *struttura ospitante* si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, all'Università degli Studi di Milano ed alla *struttura promotrice*.

A decorrere dall'entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica 9 Aprile 1999 n. 156, la copertura antinfortunistica dei soggetti impiegati in tirocini promossi dalle Università Statali è assicurata mediante la speciale forma di ‘gestione per conto’ dello Stato.

Art. 10 “Oneri”

La presente Convenzione non comporta alcun onere né per la *struttura promotrice* né per l'Università degli Studi di Milano in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dalla *struttura ospitante*.

Dalla presente Convenzione non deriva all'Ente convenzionato alcun obbligo di fornitura di materiale didattico agli studenti.

Art. 11 “Privacy”

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati trattati esclusivamente in forma anonima potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Gaetano Pini

contrattuale a cui si riferiscono. Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo sono rispettivamente la *struttura ospitante* e la *struttura promotrice*. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dalle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali 679/2016 dell'Unione Europea.

L'Università provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal GDPR 679/2016, in materia di protezione dei dati personali.

Il contraente si impegna a trattare i dati personali dell'Università unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione.

Art. 12 "Durata"

La presente Convenzione entra in vigore alla data della sua sottoscrizione ed ha validità di 3 anni accademici.

Le parti, fermo restando la conclusione dell'Anno Accademico iniziato, possono recedere dalla convenzione prima della naturale scadenza a mezzo pec da comunicare almeno sei mesi prima della fine dell'Anno Accademico.

Art. 13 "Imposte e oneri" da rivedere

La presente Convenzione:

- è soggetta ad imposta sul bollo, a carico dell'Ente ospitante, ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 e successive modificazioni e integrazioni;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.5, II comma del D.P.R. n.131/1986 e successive modificazioni e integrazioni; le spese di registrazione sono a carico della parte che la richiede.
- è sottoscritta in forma autografa o digitale, in un unico originale;

Art. 14 "Foro competente"

Foro competente per eventuali controversie è, in via esclusiva, quello di Milano.

Milano, li 28/09/2023

Per la STRUTTURA PROMOTRICE
IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Paola Lattuada

Per la STRUTTURA OSPITANTE
IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Cristina Veluti

Ortopedia Matteo Bondanza S.r.l.
Milano-Via Clusone, 1 20135 Tel. 0255190704
Varese-Viale L. Borri, 60 21100 Tel. 0332810175
E-mail: ortopediabondanza@gmail.com
Partita IVA 09583010968



5



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche
Il Presidente del Collegio Didattico-Interdipartimentale
Prof. Matteo Maria Parrini

Matteo Parrini



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Gaetano Pini

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI TIROCINIO DI
FORMAZIONE PER IL CORSO DI LAUREA IN TECNICHE ORTOPEDICHE**

TRA

ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO, C.F. e P. IVA 09320530968, in persona del legale rappresentante pro-tempore, il Direttore Generale dottoressa Paola Lattuada, con sede in piazza Cardinal Andrea Ferrari n. 1 – 20122- Milano, in quanto sede del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche dell'Università degli Studi di Milano, di seguito denominata "*struttura promotrice*" (sede del corso).

E

Azienda ORTOPEDIA PANINI SRL C.F. 11332830154 P. IVA 11332830154
con sede legale in MILANO via PIAZZA SAN MATERNO nr. 10
email amministrazione@ortopediapanini.it Pec: ortopedia.panini@legalmail.it tel. 022822393
in persona del Legale Rappresentante Roberto Giulio De Toma nato/a a MILANO IL 17/12/1971
domiciliato per la carica in MILANO PV MI via Piazza San Matteo nr. 10
di seguito denominata "*struttura ospitante*" (sede di tirocinio).

Richiamati

- l'art. 4, commi 1 e 2 del D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004 "*Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509*" che prevede espressamente la formazione delle classi dei corsi di studio sulla base di uno o più decreti ministeriali;
- il D.M. dell'08 gennaio 2009 e il D.I. del 19 febbraio 2009 che, in ottemperanza a quanto disposto dal D.M. 270/2004 testé citato:
 - definiscono, rispettivamente le classi delle lauree magistrali delle professioni sanitarie e le classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche, della riabilitazione, tecniche e della prevenzione;
 - stabiliscono che la formazione avvenga nelle Università, nelle Aziende ospedaliere, nelle Aziende ospedaliere-universitarie, negli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate a norma del D.M. del 17 dicembre 1997 e ss.mm.ii.. A tal fine sono stipulati appositi protocolli di intesa tra le regioni e le università, a norma dell'art. 6 comma 3 del D.Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992 "*Riordino della disciplina in materia sanitaria*";
- il combinato disposto dell'art. 11, comma 2 della Legge n. 341 del 19 novembre 1990 "*Riforma degli ordinamenti didattici universitari*", dell'art. 12 del D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004 su citato e delle linee guida definite con il D.M. n. 386 del 26 luglio 2007 per l'istituzione e l'attivazione dei corsi di studio, in forza del quale l'Università degli Studi di Milano ha disciplinato in apposito Regolamento didattico il corso di laurea in Tecniche ortopediche afferente ai Dipartimenti raccordati alla Facoltà di Medicina e Chirurgia;



- l'art. 14 del Regolamento didattico in argomento che disciplina le attività professionalizzanti/tirocinio che possono svolgersi presso strutture di degenza, di day-hospital, ambulatoriali, officine ortopediche convenzionate o presso strutture territoriali sia in Italia che all'Estero approvate dal CDI su proposta del Direttore Didattico;
- la DGR n. XI/7437 del 30.11.2022 con la quale è stato approvato il Protocollo di Intesa tra la Regione Lombardia e le Università Lombarde sedi delle facoltà di medicina e chirurgia, ai sensi dell'art. 29 della L.R. n. 33 del 30 dicembre 2009, che disciplina i rapporti di Regione con la Rete formativa universitaria e l'attività assistenziale del personale universitario, sia Professori che Ricercatori, all'interno delle aziende ospedaliere e degli IRCCS;

Premesso

- che con deliberazione n. 283 del 06.11.2008 è stata approvata la convenzione attuativa per l'istituzione e l'attivazione, presso l'ASST Gaetano Pini – CTO, della sezione unica del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche dell'Università degli Studi di Milano, da ultimo rinnovata con deliberazione n. 614 del 16.12.2021 per gli A.A. 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024;
- che la convenzione vigente (art. 1) prevede espressamente che l'Istituzione Sanitaria:
 - metta a disposizione le proprie strutture ospedaliere ed extra ospedaliere idonee per le attività di tirocinio degli studenti, nonché le risorse materiali e umane per le funzioni gestionali, didattiche, organizzative;
 - si impegni a stipulare ulteriori specifici rapporti di convenzione con Istituzioni sanitarie pubbliche o private accreditate e a contratto con il S.S.R., in possesso dei requisiti per le attività formative, qualora le proprie strutture e risorse non assicurino il progressivo svolgimento di tutte le attività formative necessarie per il raggiungimento degli obiettivi professionalizzanti;
- che in attuazione della convenzione (art. 5) e del vigente Regolamento per il funzionamento del predetto Corso di Laurea (art. 14), in carenza di risorse proprie della sezione di corso, sono stati approvati, nel corso degli anni, su proposta del Presidente del Collegio Didattico, specifici protocolli con Enti o Laboratori Ortopedici esterni idonei all'espletamento di tirocini atti a garantire agli studenti la completezza delle attività formative ed il raggiungimento degli obiettivi professionalizzanti nell'ambito dello specifico corso di laurea;
- che la frequenza alle attività di tirocinio professionalizzante da parte degli studenti è obbligatoria e vincolante ai fini del rilascio dell'attestato di Laurea;

Si conviene quanto segue:

Art. 1 "Oggetto"

La presente convenzione regola i rapporti tra la *struttura promotrice* e la *struttura ospitante* concernenti l'attivazione di tirocini professionalizzanti nell'ambito della convenzione citata nelle premesse per il funzionamento del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche-, a favore di studenti e come da proposta annualmente predisposta dall'Università in accordo con la *struttura promotrice*.

Art. 2 "Finalità"



I programmi di tirocinio professionalizzante concordati dalla *struttura promotrice* con la *struttura ospitante* hanno come oggetto l'acquisizione di nozioni teorico-pratiche, al fine di integrare il percorso accademico dello studente, nonché di agevolare la scelta professionale del laureato.

Art. 3 "Tirocinio formativo"

Ogni Anno Accademico il Responsabile del Corso di Laurea, concorderà con la *struttura ospitante* la modalità di attuazione del tirocinio di formazione, il periodo nel quale lo stesso dovrà essere svolto, il numero degli studenti partecipanti e darà esecuzione agli accordi stipulati, anche nominando i tutori per conto della *struttura promotrice*.

Art. 4 "Progetto formativo"

Il tirocinio formativo è la modalità insostituibile di apprendimento del ruolo professionale, attraverso la sperimentazione pratica e l'integrazione delle conoscenze teorico-disciplinari con la prassi operativa professionale e organizzativa.

Per ciascun tirocinante inserito nella *struttura ospitante*, in base alla presente Convenzione, viene predisposto da parte del Coordinatore del tirocinio un Progetto Formativo contenente:

- il nominativo del tirocinante
- i nominativi del Tutore e/o del Responsabile aziendale
- gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza nella sede di tirocinio
- le strutture (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio
- gli estremi identificativi delle assicurazioni (a cura dell'Università degli Studi di Milano).

I tirocini attivati non possono configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro.

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività è seguita e verificata da un Tutore, designato dalla *struttura promotrice* su proposta del Coordinatore/Presidente del Corso di Laurea, in veste di Responsabile didattico-organizzativo, e da un Responsabile aziendale, indicato dalla *struttura ospitante*;

Il Tutore provvede a programmare l'attività e ad attestare la frequenza dello studente su apposito libretto predisposto dal Consiglio del Corso di Laurea; al termine del tirocinio è inoltre tenuto ad esprimere un giudizio sull'attività svolta dallo studente;

Art. 5 "Obblighi delle parti contraenti"

La *struttura ospitante*, per le esigenze di tirocinio pratico della *struttura promotrice*, si impegna a mettere a disposizione le proprie attrezzature, reparti o servizi per studenti tirocinanti, nel numero consentito dalla Legge. La *struttura promotrice* garantisce che le strutture suddette saranno utilizzate per l'esclusivo espletamento delle attività di tirocinio.

Art. 6 "Obblighi del tirocinante"

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:



- svolgere le attività previste dal progetto formativo;
- osservare le disposizioni dettate dalla *struttura ospitante* al fine di garantire la sicurezza e la salute propria e di altri presenti;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze, acquisiti durante il periodo di tirocinio;

Art. 7 “Obblighi della struttura ospitante”

La *struttura ospitante* si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere la *struttura promotrice*, fatti salvo quelli previsti nella Convenzione.

Art. 8 “Prevenzione e sicurezza”

Ogni tirocinante, nello svolgimento delle attività presso la *struttura ospitante*, sarà equiparato ai lavoratori dell'ente stesso, esclusivamente ai fini e per gli effetti del Decreto Legislativo 81/2008 della normativa connessa sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

Ai sensi dell'art. 10 del DM 363/98, pertanto, al Responsabile della *struttura ospitante* competono, nei confronti dei tirocinanti stessi, l'attuazione delle misure generali di tutela e di tutti gli obblighi previsti dalla normativa sopra citata.

Art. 9 “Copertura assicurativa”

L'Università degli Studi di Milano garantisce ad ogni tirocinante nell'espletamento dell'attività formativa una copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro nonché per la responsabilità civile verso terzi

In caso di infortunio o incidente durante lo svolgimento dell'attività didattica, la *struttura ospitante* si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, all'Università degli Studi di Milano ed alla *struttura promotrice*.

A decorrere dall'entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica 9 Aprile 1999 n. 156, la copertura antinfortunistica dei soggetti impiegati in tirocini promossi dalle Università Statali è assicurata mediante la speciale forma di 'gestione per conto' dello Stato.

Art. 10 “Oneri”

La presente Convenzione non comporta alcun onere né per la *struttura promotrice* né per l'Università degli Studi di Milano in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dalla *struttura ospitante*.

Dalla presente Convenzione non deriva all'Ente convenzionato alcun obbligo di fornitura di materiale didattico agli studenti.

Art. 11 “Privacy”

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati trattati esclusivamente in forma anonima potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Gaetano Pini

contrattuale a cui si riferiscono. Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo sono rispettivamente la *struttura ospitante* e la *struttura promotrice*. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dalle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali 679/2016 dell'Unione Europea.

L'Università provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal GDPR 679/2016, in materia di protezione dei dati personali.

Il contraente si impegna a trattare i dati personali dell'Università unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione.

Art. 12 "Durata"

La presente Convenzione entra in vigore alla data della sua sottoscrizione ed ha validità di 3 anni accademici.

Le parti, fermo restando la conclusione dell'Anno Accademico iniziato, possono recedere dalla convenzione prima della naturale scadenza a mezzo pec da comunicare almeno sei mesi prima della fine dell'Anno Accademico.

Art. 13 "Imposte e oneri" da rivedere


La presente Convenzione:

- è soggetta ad imposta sul bollo, a carico dell'Ente ospitante, ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 e successive modificazioni e integrazioni;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.5, Il comma del D.P.R. n.131/1986 e successive modificazioni e integrazioni; le spese di registrazione sono a carico della parte che la richiede.
- è sottoscritta in forma autografa o digitale, in un unico originale:

Art. 14 "Foro competente"

Foro competente per eventuali controversie è, in via esclusiva, quello di Milano.

Milano, li 25/09/2023

Un'idea espressa
Gaetano Pini

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO
Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche
Il Presidente del Collegio Didattico Interdipartimentale
Prof. Matteo Maria Parrini

Per la STRUTTURA PROMOTRICE
IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Paola Lattuada

Per la STRUTTURA OSPITANTE
IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Roberto Giulio De Tola

ORTOPEDIA PANINI SRL S.U.
Sede Legale: CENTRO DEL PIEDE Piazza San Matteo, 10 - 20131 MI
CENTRO PROTESI E TUTORI: Via Ponte Nuovo, 2 - 20128 MI
Tel. 02.2822393 - 02.87165583
C.F./P.IVA 11332830154





**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI TIROCINIO DI
FORMAZIONE PER IL CORSO DI LAUREA IN TECNICHE ORTOPEDICHE**

TRA

ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO, C.F. e P. IVA 09320530968, in persona del legale rappresentante pro-tempore, il Direttore Generale dottoressa Paola Lattuada, con sede in piazza Cardinal Andrea Ferrari n. 1 – 20122- Milano, in quanto sede del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche dell'Università degli Studi di Milano, di seguito denominata "struttura promotrice" (sede del corso).

E

Azienda ORTOPEDIASANITARI LUGA SRL C.F. 12364510961 P. IVA 12364510961
con sede legale in LITRIATE via PIAVE nr. 41
email INFO@ORTOPEDIASANITARI.COM, Pec: ORTOPEDIASANITARI@LEGALMAIL.IT Tel. 02.93662941
in persona del Legale Rappresentante LUCA RICCARDO AZIMONATO/a a CAMPIANA (CO)
domiciliato per la carica in SENA LA PV. DI via CALOUR nr. 29
di seguito denominata "struttura ospitante" (sede di tirocinio).

Richiamati

- l'art. 4, commi 1 e 2 del D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509" che prevede espressamente la formazione delle classi dei corsi di studio sulla base di uno o più decreti ministeriali;
- il D.M. dell'08 gennaio 2009 e il D.I. del 19 febbraio 2009 che, in ottemperanza a quanto disposto dal D.M. 270/2004 testé citato:
 - definiscono, rispettivamente le classi delle lauree magistrali delle professioni sanitarie e le classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche, della riabilitazione, tecniche e della prevenzione;
 - stabiliscono che la formazione avvenga nelle Università, nelle Aziende ospedaliere, nelle Aziende ospedaliere-universitarie, negli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate a norma del D.M. del 17 dicembre 1997 e ss.mm.ii.. A tal fine sono stipulati appositi protocolli di intesa tra le regioni e le università, a norma dell'art. 6 comma 3 del D.Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria";
- il combinato disposto dell'art. 11, comma 2 della Legge n. 341 del 19 novembre 1990 "Riforma degli ordinamenti didattici universitari", dell'art. 12 del D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004 su citato e delle linee guida definite con il D.M. n. 386 del 26 luglio 2007 per l'istituzione e l'attivazione dei corsi di studio, in forza del quale l'Università degli Studi di Milano ha disciplinato in apposito Regolamento didattico il corso di laurea in Tecniche ortopediche afferente ai Dipartimenti raccordati alla Facoltà di Medicina e Chirurgia;



- l'art. 14 del Regolamento didattico in argomento che disciplina le attività professionalizzanti/tirocinio che possono svolgersi presso strutture di degenza, di day-hospital, ambulatoriali, officine ortopediche convenzionate o presso strutture territoriali sia in Italia che all'Estero approvate dal CDI su proposta del Direttore Didattico;
- la DGR n. XI/7437 del 30.11.2022 con la quale è stato approvato il Protocollo di Intesa tra la Regione Lombardia e le Università Lombarde sedi delle facoltà di medicina e chirurgia, ai sensi dell'art. 29 della L.R. n. 33 del 30 dicembre 2009, che disciplina i rapporti di Regione con la Rete formativa universitaria e l'attività assistenziale del personale universitario, sia Professori che Ricercatori, all'interno delle aziende ospedaliere e degli IRCCS;

Premesso


- che con deliberazione n. 283 del 06.11.2008 è stata approvata la convenzione attuativa per l'istituzione e l'attivazione, presso l'ASST Gaetano Pini – CTO, della sezione unica del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche dell'Università degli Studi di Milano, da ultimo rinnovata con deliberazione n. 614 del 16.12.2021 per gli A.A. 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024;
- che la convenzione vigente (art. 1) prevede espressamente che l'Istituzione Sanitaria:
 - metta a disposizione le proprie strutture ospedaliere ed extra ospedaliere idonee per le attività di tirocinio degli studenti, nonché le risorse materiali e umane per le funzioni gestionali, didattiche, organizzative;
 - si impegni a stipulare ulteriori specifici rapporti di convenzione con Istituzioni sanitarie pubbliche o private accreditate e a contratto con il S.S.R., in possesso dei requisiti per le attività formative, qualora le proprie strutture e risorse non assicurino il progressivo svolgimento di tutte le attività formative necessarie per il raggiungimento degli obiettivi professionalizzanti;
- che in attuazione della convenzione (art. 5) e del vigente Regolamento per il funzionamento del predetto Corso di Laurea (art. 14), in carenza di risorse proprie della sezione di corso, sono stati approvati, nel corso degli anni, su proposta del Presidente del Collegio Didattico, specifici protocolli con Enti o Laboratori Ortopedici esterni idonei all'espletamento di tirocini atti a garantire agli studenti la completezza delle attività formative ed il raggiungimento degli obiettivi professionalizzanti nell'ambito dello specifico corso di laurea;
- che la frequenza alle attività di tirocinio professionalizzante da parte degli studenti è obbligatoria e vincolante ai fini del rilascio dell'attestato di Laurea;

Si conviene quanto segue:

Art. 1 "Oggetto"

La presente convenzione regola i rapporti tra la *struttura promotrice* e la *struttura ospitante* concernenti l'attivazione di tirocini professionalizzanti nell'ambito della convenzione citata nelle premesse per il funzionamento del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche-, a favore di studenti e come da proposta annualmente predisposta dall'Università in accordo con la *struttura promotrice*.

Art. 2 "Finalità"



I programmi di tirocinio professionalizzante concordati dalla *struttura promotrice* con la *struttura ospitante* hanno come oggetto l'acquisizione di nozioni teorico-pratiche, al fine di integrare il percorso accademico dello studente, nonché di agevolare la scelta professionale del laureato.

Art. 3 “Tirocinio formativo”

Ogni Anno Accademico il Responsabile del Corso di Laurea, concorderà con la *struttura ospitante* la modalità di attuazione del tirocinio di formazione, il periodo nel quale lo stesso dovrà essere svolto, il numero degli studenti partecipanti e darà esecuzione agli accordi stipulati, anche nominando i tutori per conto della *struttura promotrice*.

Art. 4 “Progetto formativo”

Il tirocinio formativo è la modalità insostituibile di apprendimento del ruolo professionale, attraverso la sperimentazione pratica e l'integrazione delle conoscenze teorico-disciplinari con la prassi operativa professionale e organizzativa.

Per ciascun tirocinante inserito nella *struttura ospitante*, in base alla presente Convenzione, viene predisposto da parte del Coordinatore del tirocinio un Progetto Formativo contenente:

- il nominativo del tirocinante
- i nominativi del Tutore e/o del Responsabile aziendale
- gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza nella sede di tirocinio
- le strutture (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio
- gli estremi identificativi delle assicurazioni (a cura dell'Università degli Studi di Milano).

I tirocini attivati non possono configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro.

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività è seguita e verificata da un Tutore, designato dalla *struttura promotrice* su proposta del Coordinatore/Presidente del Corso di Laurea, in veste di Responsabile didattico-organizzativo, e da un Responsabile aziendale, indicato dalla *struttura ospitante*;

Il Tutore provvede a programmare l'attività e ad attestare la frequenza dello studente su apposito libretto predisposto dal Consiglio del Corso di Laurea; al termine del tirocinio è inoltre tenuto ad esprimere un giudizio sull'attività svolta dallo studente;

Art. 5 “Obblighi delle parti contraenti”

La *struttura ospitante*, per le esigenze di tirocinio pratico della *struttura promotrice*, si impegna a mettere a disposizione le proprie attrezzature, reparti o servizi per studenti tirocinanti, nel numero consentito dalla Legge. La *struttura promotrice* garantisce che le strutture suddette saranno utilizzate per l'esclusivo espletamento delle attività di tirocinio.

Art. 6 “Obblighi del tirocinante”

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:



- svolgere le attività previste dal progetto formativo;
- osservare le disposizioni dettate dalla *struttura ospitante* al fine di garantire la sicurezza e la salute propria e di altri presenti;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze, acquisiti durante il periodo di tirocinio;

Art. 7 “Obblighi della struttura ospitante”

La *struttura ospitante* si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere la *struttura promotrice*, fatti salvo quelli previsti nella Convenzione.

Art. 8 “Prevenzione e sicurezza”

Ogni tirocinante, nello svolgimento delle attività presso la *struttura ospitante*, sarà equiparato ai lavoratori dell'ente stesso, esclusivamente ai fini e per gli effetti del Decreto Legislativo 81/2008 della normativa connessa sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

Ai sensi dell'art. 10 del DM 363/98, pertanto, al Responsabile della *struttura ospitante* competono, nei confronti dei tirocinanti stessi, l'attuazione delle misure generali di tutela e di tutti gli obblighi previsti dalla normativa sopra citata.

Art. 9 “Copertura assicurativa”

L'Università degli Studi di Milano garantisce ad ogni tirocinante nell'espletamento dell'attività formativa una copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro nonché per la responsabilità civile verso terzi.

In caso di infortunio o incidente durante lo svolgimento dell'attività didattica, la *struttura ospitante* si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, all'Università degli Studi di Milano ed alla *struttura promotrice*.

A decorrere dall'entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica 9 Aprile 1999 n. 156, la copertura antinfortunistica dei soggetti impiegati in tirocini promossi dalle Università Statali è assicurata mediante la speciale forma di ‘gestione per conto’ dello Stato.

Art. 10 “Oneri”

La presente Convenzione non comporta alcun onere né per la *struttura promotrice* né per l'Università degli Studi di Milano in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dalla *struttura ospitante*.

Dalla presente Convenzione non deriva all'Ente convenzionato alcun obbligo di fornitura di materiale didattico agli studenti.

Art. 11 “Privacy”

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati trattati esclusivamente in forma anonima potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Gaetano Pini

contrattuale a cui si riferiscono. Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo sono rispettivamente la *struttura ospitante* e la *struttura promotrice*. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dalle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali 679/2016 dell'Unione Europea.

L'Università provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal GDPR 679/2016, in materia di protezione dei dati personali.

Il contraente si impegna a trattare i dati personali dell'Università unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione.

Art. 12 "Durata"

La presente Convenzione entra in vigore alla data della sua sottoscrizione ed ha validità di 3 anni accademici.

Le parti, fermo restando la conclusione dell'Anno Accademico iniziato, possono recedere dalla convenzione prima della naturale scadenza a mezzo pec da comunicare almeno sei mesi prima della fine dell'Anno Accademico.

Art. 13 "Imposte e oneri" da rivedere

La presente Convenzione:

- è soggetta ad imposta sul bollo, a carico dell'Ente ospitante, ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 e successive modificazioni e integrazioni;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.5, Il comma del D.P.R. n.131/1986 e successive modificazioni e integrazioni; le spese di registrazione sono a carico della parte che la richiede.
- è sottoscritta in forma autografa o digitale, in un unico originale;

Art. 14 "Foro competente"

Foro competente per eventuali controversie è, in via esclusiva, quello di Milano.

Milano, li 23/9/23

Per la STRUTTURA PROMOTTRICE
IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Paola Lattuada

Per la STRUTTURA OSPITANTE
IL RAPPRESENTANTE LEGALE

ORTOPEDIA SANITARI LUCA s.r.l.
Viale Piave n. 41 - Tel. 02/9966291
20812 LIMBIATE (MB)
Cod. Fisc. e Part. IVA 12364510961
Email: info@ortopedialuca.com



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO
Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche
Il Presidente del Collegio Didattico Interdipartimentale
Prof. Matteo Maria Parrini

Matteo Maria Parrini



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Gaetano Pini

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI TIROCINIO DI FORMAZIONE PER IL CORSO DI LAUREA IN TECNICHE ORTOPEDICHE

TRA

ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO, C.F. e P. IVA 09320530968, in persona del legale rappresentante pro-tempore, il Direttore Generale dottoressa Paola Lattuada, con sede in piazza Cardinal Andrea Ferrari n. 1 – 20122- Milano, in quanto sede del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche dell'Università degli Studi di Milano, di seguito denominata "*struttura promotrice*" (sede del corso).

E

AziendaPIROLA COMM. FELICE S.A.S.....C.F.:...06328180150..... P. IVA 00823670963
con sede legale in MONZA..... via...B.ZUCCHI..... nr.44.
email.INFO@ORTOPEDIAPIROLA.IT..... Pec:ORTOPEDIAPIROLA@PEC.IT tel. 039323245
in persona del Legale Rappresentante MARIO PIROLA..... nato/a a MONZA.....
domiciliato per la carica in MONZA..... PV MB via APPIANI..... nr. 25
di seguito denominata "*struttura ospitante*" (sede di tirocinio).

Richiamati

- l'art. 4, commi 1 e 2 del D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004 "*Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509*" che prevede espressamente la formazione delle classi dei corsi di studio sulla base di uno o più decreti ministeriali;
- il D.M. dell'08 gennaio 2009 e il D.I. del 19 febbraio 2009 che, in ottemperanza a quanto disposto dal D.M. 270/2004 testé citato:
 - definiscono, rispettivamente le classi delle lauree magistrali delle professioni sanitarie e le classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche, della riabilitazione, tecniche e della prevenzione;
 - stabiliscono che la formazione avvenga nelle Università, nelle Aziende ospedaliere, nelle Aziende ospedaliere-universitarie, negli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate a norma del D.M. del 17 dicembre 1997 e ss.mm.ii.. A tal fine sono stipulati appositi protocolli di intesa tra le regioni e le università, a norma dell'art. 6 comma 3 del D.Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992 "*Riordino della disciplina in materia sanitaria*";
- il combinato disposto dell'art. 11, comma 2 della Legge n. 341 del 19 novembre 1990 "*Riforma degli ordinamenti didattici universitari*", dell'art. 12 del D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004 su citato e delle linee guida definite con il D.M. n. 386 del 26 luglio 2007 per l'istituzione e l'attivazione dei corsi di studio, in forza del quale l'Università degli Studi di Milano ha disciplinato in apposito Regolamento didattico il corso di laurea in Tecniche ortopediche afferente ai Dipartimenti raccordati alla Facoltà di Medicina e Chirurgia;



- l'art. 14 del Regolamento didattico in argomento che disciplina le attività professionalizzanti/tirocinio che possono svolgersi presso strutture di degenza, di day-hospital, ambulatoriali, officine ortopediche convenzionate o presso strutture territoriali sia in Italia che all'Estero approvate dal CDI su proposta del Direttore Didattico;
- la DGR n. XI/7437 del 30.11.2022 con la quale è stato approvato il Protocollo di Intesa tra la Regione Lombardia e le Università Lombarde sedi delle facoltà di medicina e chirurgia, ai sensi dell'art. 29 della L.R. n. 33 del 30 dicembre 2009, che disciplina i rapporti di Regione con la Rete formativa universitaria e l'attività assistenziale del personale universitario, sia Professori che Ricercatori, all'interno delle aziende ospedaliere e degli IRCCS;

Premesso

- che con deliberazione n. 283 del 06.11.2008 è stata approvata la convenzione attuativa per l'istituzione e l'attivazione, presso l'ASST Gaetano Pini – CTO, della sezione unica del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche dell'Università degli Studi di Milano, da ultimo rinnovata con deliberazione n. 614 del 16.12.2021 per gli A.A. 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024;
- che la convenzione vigente (art. 1) prevede espressamente che l'Istituzione Sanitaria:
 - metta a disposizione le proprie strutture ospedaliere ed extra ospedaliere idonee per le attività di tirocinio degli studenti, nonché le risorse materiali e umane per le funzioni gestionali, didattiche, organizzative;
 - si impegni a stipulare ulteriori specifici rapporti di convenzione con Istituzioni sanitarie pubbliche o private accreditate e a contratto con il S.S.R., in possesso dei requisiti per le attività formative, qualora le proprie strutture e risorse non assicurino il progressivo svolgimento di tutte le attività formative necessarie per il raggiungimento degli obiettivi professionalizzanti;
- che in attuazione della convenzione (art. 5) e del vigente Regolamento per il funzionamento del predetto Corso di Laurea (art. 14), in carenza di risorse proprie della sezione di corso, sono stati approvati, nel corso degli anni, su proposta del Presidente del Collegio Didattico, specifici protocolli con Enti o Laboratori Ortopedici esterni idonei all'espletamento di tirocini atti a garantire agli studenti la completezza delle attività formative ed il raggiungimento degli obiettivi professionalizzanti nell'ambito dello specifico corso di laurea;
- che la frequenza alle attività di tirocinio professionalizzante da parte degli studenti è obbligatoria e vincolante ai fini del rilascio dell'attestato di Laurea;

Si conviene quanto segue:

Art. 1 "Oggetto"

La presente convenzione regola i rapporti tra la *struttura promotrice* e la *struttura ospitante* concernenti l'attivazione di tirocini professionalizzanti nell'ambito della convenzione citata nelle premesse per il funzionamento del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche-, a favore di studenti e come da proposta annualmente predisposta dall'Università in accordo con la *struttura promotrice*.

Art. 2 "Finalità"



I programmi di tirocinio professionalizzante concordati dalla *struttura promotrice* con la *struttura ospitante* hanno come oggetto l'acquisizione di nozioni teorico-pratiche, al fine di integrare il percorso accademico dello studente, nonché di agevolare la scelta professionale del laureato.

Art. 3 "Tirocinio formativo"

Ogni Anno Accademico il Responsabile del Corso di Laurea, concorderà con la *struttura ospitante* la modalità di attuazione del tirocinio di formazione, il periodo nel quale lo stesso dovrà essere svolto, il numero degli studenti partecipanti e darà esecuzione agli accordi stipulati, anche nominando i tutori per conto della *struttura promotrice*.

Art. 4 "Progetto formativo"

Il tirocinio formativo è la modalità insostituibile di apprendimento del ruolo professionale, attraverso la sperimentazione pratica e l'integrazione delle conoscenze teorico-disciplinari con la prassi operativa professionale e organizzativa.

Per ciascun tirocinante inserito nella *struttura ospitante*, in base alla presente Convenzione, viene predisposto da parte del Coordinatore del tirocinio un Progetto Formativo contenente:

- il nominativo del tirocinante
- i nominativi del Tutore e/o del Responsabile aziendale
- gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza nella sede di tirocinio
- le strutture (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio
- gli estremi identificativi delle assicurazioni (a cura dell'Università degli Studi di Milano).

I tirocini attivati non possono configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro.

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività è seguita e verificata da un Tutore, designato dalla *struttura promotrice* su proposta del Coordinatore/Presidente del Corso di Laurea, in veste di Responsabile didattico-organizzativo, e da un Responsabile aziendale, indicato dalla *struttura ospitante*;

Il Tutore provvede a programmare l'attività e ad attestare la frequenza dello studente su apposito libretto predisposto dal Consiglio del Corso di Laurea; al termine del tirocinio è inoltre tenuto ad esprimere un giudizio sull'attività svolta dallo studente;

Art. 5 "Obblighi delle parti contraenti"

La *struttura ospitante*, per le esigenze di tirocinio pratico della *struttura promotrice*, si impegna a mettere a disposizione le proprie attrezzature, reparti o servizi per studenti tirocinanti, nel numero consentito dalla Legge. La *struttura promotrice* garantisce che le strutture suddette saranno utilizzate per l'esclusivo espletamento delle attività di tirocinio.

Art. 6 "Obblighi del tirocinante"

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:



- svolgere le attività previste dal progetto formativo;
- osservare le disposizioni dettate dalla *struttura ospitante* al fine di garantire la sicurezza e la salute propria e di altri presenti;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze, acquisiti durante il periodo di tirocinio;

Art. 7 “Obblighi della struttura ospitante”

La *struttura ospitante* si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere la *struttura promotrice*, fatti salvo quelli previsti nella Convenzione.

Art. 8 “Prevenzione e sicurezza”

Ogni tirocinante, nello svolgimento delle attività presso la *struttura ospitante*, sarà equiparato ai lavoratori dell'ente stesso, esclusivamente ai fini e per gli effetti del Decreto Legislativo 81/2008 della normativa connessa sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

Ai sensi dell'art. 10 del DM 363/98, pertanto, al Responsabile della *struttura ospitante* competono, nei confronti dei tirocinanti stessi, l'attuazione delle misure generali di tutela e di tutti gli obblighi previsti dalla normativa sopra citata.

Art. 9 “Copertura assicurativa”

L'Università degli Studi di Milano garantisce ad ogni tirocinante nell'espletamento dell'attività formativa una copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro nonché per la responsabilità civile verso terzi.

In caso di infortunio o incidente durante lo svolgimento dell'attività didattica, la *struttura ospitante* si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, all'Università degli Studi di Milano ed alla *struttura promotrice*.

A decorrere dall'entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica 9 Aprile 1999 n. 156, la copertura antinfortunistica dei soggetti impiegati in tirocini promossi dalle Università Statali è assicurata mediante la speciale forma di ‘gestione per conto’ dello Stato.

Art. 10 “Oneri”

La presente Convenzione non comporta alcun onere né per la *struttura promotrice* né per l'Università degli Studi di Milano in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dalla *struttura ospitante*.

Dalla presente Convenzione non deriva all'Ente convenzionato alcun obbligo di fornitura di materiale didattico agli studenti.

Art. 11 “Privacy”

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati trattati esclusivamente in forma anonima potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Gaetano Pini

contrattuale a cui si riferiscono. Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo sono rispettivamente la *struttura ospitante* e la *struttura promotrice*. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dalle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali 679/2016 dell'Unione Europea.

L'Università provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal GDPR 679/2016, in materia di protezione dei dati personali.

Il contraente si impegna a trattare i dati personali dell'Università unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione.

Art. 12 "Durata"

La presente Convenzione entra in vigore alla data della sua sottoscrizione ed ha validità di 3 anni accademici.

Le parti, fermo restando la conclusione dell'Anno Accademico iniziato, possono recedere dalla convenzione prima della naturale scadenza a mezzo pec da comunicare almeno sei mesi prima della fine dell'Anno Accademico.

Art. 13 "Imposte e oneri" da rivedere

La presente Convenzione:

- è soggetta ad imposta sul bollo, a carico dell'Ente ospitante, ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 e successive modificazioni e integrazioni;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.5, Il comma del D.P.R. n.131/1986 e successive modificazioni e integrazioni; le spese di registrazione sono a carico della parte che la richiede.
- è sottoscritta in forma autografa o digitale, in un unico originale;

Art. 14 "Foro competente"

Foro competente per eventuali controversie è, in via esclusiva, quello di Milano.

Milano, li 22/09/2023

Per la STRUTTURA PROMOTRICE
IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Paola Lattuada

Per la STRUTTURA OSPITANTE
IL RAPPRESENTANTE LEGALE



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche
Il Presidente del Collegio Didattico Interdipartimentale
Prof. Matteo Maria Parrini



**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI TIROCINIO DI
FORMAZIONE PER IL CORSO DI LAUREA IN TECNICHE ORTOPEDICHE**

TRA

ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO, C.F. e P. IVA 09320530968, in persona del legale rappresentante pro-tempore, il Direttore Generale dottoressa Paola Lattuada, con sede in piazza Cardinal Andrea Ferrari n. 1 – 20122- Milano, in quanto sede del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche dell'Università degli Studi di Milano, di seguito denominata "struttura promotrice" (sede del corso).

E

Azienda Poliortopedia SRL C.F. 09800140176 P. IVA 09800140176
con sede legale in BRESCIA via ERITREA nr. 20/F
email AMMINISTRAZIONE@POLIORTOPEDIA.IT POLIORTOPEDIA.SRL@TECNIMIL.IT - 0303770150
in persona del Legale Rappresentante SERNESESKI CAMELIA nato/a a TOPITA (ROMANIA)
domiciliato per la carica in BRESCIA PV BS via ERITREA nr. 20/F
di seguito denominata "struttura ospitante" (sede di tirocinio).

Richiamati

- l'art. 4, commi 1 e 2 del D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509" che prevede espressamente la formazione delle classi dei corsi di studio sulla base di uno o più decreti ministeriali;
- il D.M. dell'08 gennaio 2009 e il D.I. del 19 febbraio 2009 che, in ottemperanza a quanto disposto dal D.M. 270/2004 testé citato:
 - definiscono, rispettivamente le classi delle lauree magistrali delle professioni sanitarie e le classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche, della riabilitazione, tecniche e della prevenzione;
 - stabiliscono che la formazione avvenga nelle Università, nelle Aziende ospedaliere, nelle Aziende ospedaliere-universitarie, negli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate a norma del D.M. del 17 dicembre 1997 e ss.mm.ii.. A tal fine sono stipulati appositi protocolli di intesa tra le regioni e le università, a norma dell'art. 6 comma 3 del D.Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria";
- il combinato disposto dell'art. 11, comma 2 della Legge n. 341 del 19 novembre 1990 "Riforma degli ordinamenti didattici universitari", dell'art. 12 del D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004 su citato e delle linee guida definite con il D.M. n. 386 del 26 luglio 2007 per l'istituzione e l'attivazione dei corsi di studio, in forza del quale l'Università degli Studi di Milano ha disciplinato in apposito Regolamento didattico il corso di laurea in Tecniche ortopediche afferente ai Dipartimenti raccordati alla Facoltà di Medicina e Chirurgia;



- l'art. 14 del Regolamento didattico in argomento che disciplina le attività professionalizzanti/tirocinio che possono svolgersi presso strutture di degenza, di day-hospital, ambulatoriali, officine ortopediche convenzionate o presso strutture territoriali sia in Italia che all'Estero approvate dal CDI su proposta del Direttore Didattico;
- la DGR n. XI/7437 del 30.11.2022 con la quale è stato approvato il Protocollo di Intesa tra la Regione Lombardia e le Università Lombarde sedi delle facoltà di medicina e chirurgia, ai sensi dell'art. 29 della L.R. n. 33 del 30 dicembre 2009, che disciplina i rapporti di Regione con la Rete formativa universitaria e l'attività assistenziale del personale universitario, sia Professori che Ricercatori, all'interno delle aziende ospedaliere e degli IRCCS;

Premesso

- che con deliberazione n. 283 del 06.11.2008 è stata approvata la convenzione attuativa per l'istituzione e l'attivazione, presso l'ASST Gaetano Pini – CTO, della sezione unica del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche dell'Università degli Studi di Milano, da ultimo rinnovata con deliberazione n. 614 del 16.12.2021 per gli A.A. 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024;
- che la convenzione vigente (art. 1) prevede espressamente che l'Istituzione Sanitaria:
 - metta a disposizione le proprie strutture ospedaliere ed extra ospedaliere idonee per le attività di tirocinio degli studenti, nonché le risorse materiali e umane per le funzioni gestionali, didattiche, organizzative;
 - si impegni a stipulare ulteriori specifici rapporti di convenzione con Istituzioni sanitarie pubbliche o private accreditate e a contratto con il S.S.R., in possesso dei requisiti per le attività formative, qualora le proprie strutture e risorse non assicurino il progressivo svolgimento di tutte le attività formative necessarie per il raggiungimento degli obiettivi professionalizzanti;
- che in attuazione della convenzione (art. 5) e del vigente Regolamento per il funzionamento del predetto Corso di Laurea (art. 14), in carenza di risorse proprie della sezione di corso, sono stati approvati, nel corso degli anni, su proposta del Presidente del Collegio Didattico, specifici protocolli con Enti o Laboratori Ortopedici esterni idonei all'espletamento di tirocini atti a garantire agli studenti la completezza delle attività formative ed il raggiungimento degli obiettivi professionalizzanti nell'ambito dello specifico corso di laurea;
- che la frequenza alle attività di tirocinio professionalizzante da parte degli studenti è obbligatoria e vincolante ai fini del rilascio dell'attestato di Laurea;

Si conviene quanto segue:

Art. 1 “Oggetto”

La presente convenzione regola i rapporti tra la *struttura promotrice* e la *struttura ospitante* concernenti l'attivazione di tirocini professionalizzanti nell'ambito della convenzione citata nelle premesse per il funzionamento del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche-, a favore di studenti e come da proposta annualmente predisposta dall'Università in accordo con la *struttura promotrice*.

Art. 2 “Finalità”



I programmi di tirocinio professionalizzante concordati dalla *struttura promotrice* con la *struttura ospitante* hanno come oggetto l'acquisizione di nozioni teorico-pratiche, al fine di integrare il percorso accademico dello studente, nonché di agevolare la scelta professionale del laureato.

Art. 3 “Tirocinio formativo”

Ogni Anno Accademico il Responsabile del Corso di Laurea, concorderà con la *struttura ospitante* la modalità di attuazione del tirocinio di formazione, il periodo nel quale lo stesso dovrà essere svolto, il numero degli studenti partecipanti e darà esecuzione agli accordi stipulati, anche nominando i tutori per conto della *struttura promotrice*.

Art. 4 “Progetto formativo”

Il tirocinio formativo è la modalità insostituibile di apprendimento del ruolo professionale, attraverso la sperimentazione pratica e l'integrazione delle conoscenze teorico-disciplinari con la prassi operativa professionale e organizzativa.

Per ciascun tirocinante inserito nella *struttura ospitante*, in base alla presente Convenzione, viene predisposto da parte del Coordinatore del tirocinio un Progetto Formativo contenente:

- il nominativo del tirocinante
- i nominativi del Tutore e/o del Responsabile aziendale
- gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza nella sede di tirocinio
- le strutture (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio
- gli estremi identificativi delle assicurazioni (a cura dell'Università degli Studi di Milano).

I tirocini attivati non possono configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro.

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività è seguita e verificata da un Tutore, designato dalla *struttura promotrice* su proposta del Coordinatore/Presidente del Corso di Laurea, in veste di Responsabile didattico-organizzativo, e da un Responsabile aziendale, indicato dalla *struttura ospitante*;

Il Tutore provvede a programmare l'attività e ad attestare la frequenza dello studente su apposito libretto predisposto dal Consiglio del Corso di Laurea; al termine del tirocinio è inoltre tenuto ad esprimere un giudizio sull'attività svolta dallo studente;

Art. 5 “Obblighi delle parti contraenti”

La *struttura ospitante*, per le esigenze di tirocinio pratico della *struttura promotrice*, si impegna a mettere a disposizione le proprie attrezzature, reparti o servizi per studenti tirocinanti, nel numero consentito dalla Legge. La *struttura promotrice* garantisce che le strutture suddette saranno utilizzate per l'esclusivo espletamento delle attività di tirocinio.

Art. 6 “Obblighi del tirocinante”

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:



- svolgere le attività previste dal progetto formativo;
- osservare le disposizioni dettate dalla *struttura ospitante* al fine di garantire la sicurezza e la salute propria e di altri presenti;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze, acquisiti durante il periodo di tirocinio;

Art. 7 “Obblighi della struttura ospitante”

La *struttura ospitante* si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere la *struttura promotrice*, fatti salvo quelli previsti nella Convenzione.

Art. 8 “Prevenzione e sicurezza”

Ogni tirocinante, nello svolgimento delle attività presso la *struttura ospitante*, sarà equiparato ai lavoratori dell'ente stesso, esclusivamente ai fini e per gli effetti del Decreto Legislativo 81/2008 della normativa connessa sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

Ai sensi dell'art. 10 del DM 363/98, pertanto, al Responsabile della *struttura ospitante* competono, nei confronti dei tirocinanti stessi, l'attuazione delle misure generali di tutela e di tutti gli obblighi previsti dalla normativa sopra citata.

Art. 9 “Copertura assicurativa”

L'Università degli Studi di Milano garantisce ad ogni tirocinante nell'espletamento dell'attività formativa una copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro nonché per la responsabilità civile verso terzi

In caso di infortunio o incidente durante lo svolgimento dell'attività didattica, la *struttura ospitante* si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, all'Università degli Studi di Milano ed alla *struttura promotrice*.

A decorrere dall'entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica 9 Aprile 1999 n. 156, la copertura antinfortunistica dei soggetti impiegati in tirocini promossi dalle Università Statali è assicurata mediante la speciale forma di 'gestione per conto' dello Stato.

Art. 10 “Oneri”

La presente Convenzione non comporta alcun onere né per la *struttura promotrice* né per l'Università degli Studi di Milano in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dalla *struttura ospitante*.

Dalla presente Convenzione non deriva all'Ente convenzionato alcun obbligo di fornitura di materiale didattico agli studenti.

Art. 11 “Privacy”

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati trattati esclusivamente in forma anonima potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Gaetano Pini

contrattuale a cui si riferiscono. Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo sono rispettivamente la *struttura ospitante* e la *struttura promotrice*. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dalle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali 679/2016 dell'Unione Europea.

L'Università provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal GDPR 679/2016, in materia di protezione dei dati personali.

Il contraente si impegna a trattare i dati personali dell'Università unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione.

Art. 12 "Durata"

La presente Convenzione entra in vigore alla data della sua sottoscrizione ed ha validità di 3 anni accademici.

Le parti, fermo restando la conclusione dell'Anno Accademico iniziato, possono recedere dalla convenzione prima della naturale scadenza a mezzo pec da comunicare almeno sei mesi prima della fine dell'Anno Accademico.

Art. 13 "Imposte e oneri" da rivedere

La presente Convenzione:

- è soggetta ad imposta sul bollo, a carico dell'Ente ospitante, ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 e successive modificazioni e integrazioni;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.5, Il comma del D.P.R. n.131/1986 e successive modificazioni e integrazioni; le spese di registrazione sono a carico della parte che la richiede.
- è sottoscritta in forma autografa o digitale, in un unico originale;

Art. 14 "Foro competente"

Foro competente per eventuali controversie è, in via esclusiva, quello di Milano.

Milano, li _____

Per la STRUTTURA PROMOTRICE
IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Paola Lattuada

Per la STRUTTURA OSPITANTE
IL RAPPRESENTANTE LEGALE
POLIORTOPEDIA SRL
Via Eritrea n° 20/f - 25126 BRESCIA
C.F. e Part. IVA: 02800140176
CODICE SDI: RVOQRBC
poliortopediasrl@legalmail.it



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO
Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche
Il Presidente del Collegio Didattico Interdipartimentale
Prof. Matteo Maria Parrini

Visto da Esperto
[Firma]



CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI TIROCINIO DI
FORMAZIONE PER IL CORSO DI LAUREA IN TECNICHE ORTOPEDICHE

TRA

ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO, C.F. e P. IVA 09320530968, in persona del legale rappresentante pro-tempore, il Direttore Generale dottoressa Paola Lattuada, con sede in piazza Cardinal Andrea Ferrari n. 1 – 20122- Milano, in quanto sede del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche dell'Università degli Studi di Milano, di seguito denominata “*struttura promotrice*”(sede del corso).

E

Azienda PRO2UP SRL C.F.:02500910357. P. IVA 02500910357
con sede legale in Reggio Emilia via Alfred Bernhard Nobel nr 88
email hr@progettiamoautonomia.it Pec:pro2up@pec.it.. tel. 0522.418380.
in persona del Legale Rappresentante Mirko Zambon nato/a a Genova
domiciliato per la carica in Genova (GE) via Rio Maggiore nr 91/2 cap 16138
di seguito denominata “*struttura ospitante*”(sede di tirocinio).

Richiamati

- ☐ l'art. 4, commi 1 e 2 del D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004 “*Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509*” che prevede espressamente la formazione delle classi dei corsi di studio sulla base di uno o più decreti ministeriali;
- ☐ il D.M. dell'08 gennaio 2009 e il D.I. del 19 febbraio 2009 che, in ottemperanza a quanto disposto dal D.M. 270/2004 testé citato:
- ☐ definiscono, rispettivamente le classi delle lauree magistrali delle professioni sanitarie e le classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche, della riabilitazione, tecniche e della prevenzione;
- ☐ stabiliscono che la formazione avvenga nelle Università, nelle Aziende ospedaliere, nelle Aziende ospedaliere-universitarie, negli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate a norma del D.M. del 17 dicembre 1997 e ss.mm.ii.. A tal fine sono stipulati appositi protocolli di intesa tra le regioni e le università, a norma dell'art. 6 comma 3 del D.Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992 “*Riordino della disciplina in materia sanitaria*”;
- ☐ il combinato disposto dell'art. 11, comma 2 della Legge n. 341 del 19 novembre 1990 “*Riforma degli ordinamenti didattici universitari*”, dell'art. 12 del D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004 su citato e delle linee guida definite con il D.M. n. 386 del 26 luglio 2007 per l'istituzione e l'attivazione dei corsi di studio, in forza del quale l'Università degli Studi di Milano ha disciplinato in apposito Regolamento didattico il corso di laurea in Tecniche ortopediche afferente ai Dipartimenti raccordati alla Facoltà di Medicina e Chirurgia;



- ☐ l'art. 14 del Regolamento didattico in argomento che disciplina le attività professionalizzanti/tirocinio che possono svolgersi presso strutture di degenza, di day-hospital, ambulatoriali, officine ortopediche convenzionate o presso strutture territoriali sia in Italia che all'Estero approvate dal CDI su proposta del Direttore Didattico;
- ☐ la DGR n. XI/7437 del 30.11.2022 con la quale è stato approvato il Protocollo di Intesa tra la Regione Lombardia e le Università Lombarde sedi delle facoltà di medicina e chirurgia, ai sensi dell'art. 29 della L.R. n. 33 del 30 dicembre 2009, che disciplina i rapporti di Regione con la Rete formativa universitaria e l'attività assistenziale del personale universitario, sia Professori che Ricercatori, all'interno delle aziende ospedaliere e degli IRCCS;

Premesso

- ☐ che con deliberazione n. 283 del 06.11.2008 è stata approvata la convenzione attuativa per l'istituzione e l'attivazione, presso l'ASST Gaetano Pini – CTO, della sezione unica del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche dell'Università degli Studi di Milano, da ultimo rinnovata con deliberazione n. 614 del 16.12.2021 per gli A.A. 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024;
- ☐ che la convenzione vigente (art. 1) prevede espressamente che l'Istituzione Sanitaria:
 - ☐ metta a disposizione le proprie strutture ospedaliere ed extra ospedaliere idonee per le attività di tirocinio degli studenti, nonché le risorse materiali e umane per le funzioni gestionali, didattiche, organizzative;
 - ☐ si impegni a stipulare ulteriori specifici rapporti di convenzione con Istituzioni sanitarie pubbliche o private accreditate e a contratto con il S.S.R., in possesso dei requisiti per le attività formative, qualora le proprie strutture e risorse non assicurino il progressivo svolgimento di tutte le attività formative necessarie per il raggiungimento degli obiettivi professionalizzanti;
- ☐ che in attuazione della convenzione (art. 5) e del vigente Regolamento per il funzionamento del predetto Corso di Laurea (art. 14), in carenza di risorse proprie della sezione di corso, sono stati approvati, nel corso degli anni, su proposta del Presidente del Collegio Didattico, specifici protocolli con Enti o Laboratori Ortopedici esterni idonei all'espletamento di tirocini atti a garantire agli studenti la completezza delle attività formative ed il raggiungimento degli obiettivi professionalizzanti nell'ambito dello specifico corso di laurea;
- ☐ che la frequenza alle attività di tirocinio professionalizzante da parte degli studenti è obbligatoria e vincolante ai fini del rilascio dell'attestato di Laurea;

Si conviene quanto segue:

Art. 1 "Oggetto"

La presente convenzione regola i rapporti tra la *struttura promotrice* e la *struttura ospitante* concernenti l'attivazione di tirocini professionalizzanti nell'ambito della convenzione citata nelle premesse per il funzionamento del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche-, a favore di studenti e come da proposta annualmente predisposta dall'Università in accordo con la *struttura promotrice*.

Art. 2 "Finalità"



I programmi di tirocinio professionalizzante concordati dalla *struttura promotrice* con la *struttura ospitante* hanno come oggetto l'acquisizione di nozioni teorico-pratiche, al fine di integrare il percorso accademico dello studente, nonché di agevolare la scelta professionale del laureato.

Art. 3 "Tirocinio formativo"

Ogni Anno Accademico il Responsabile del Corso di Laurea, concorderà con la *struttura ospitante* la modalità di attuazione del tirocinio di formazione, il periodo nel quale lo stesso dovrà essere svolto, il numero degli studenti partecipanti e darà esecuzione agli accordi stipulati, anche nominando i tutori per conto della *struttura promotrice*.

Art. 4 "Progetto formativo"

Il tirocinio formativo è la modalità insostituibile di apprendimento del ruolo professionale, attraverso la sperimentazione pratica e l'integrazione delle conoscenze teorico-disciplinari con la prassi operativa professionale e organizzativa.

Per ciascun tirocinante inserito nella *struttura ospitante*, in base alla presente Convenzione, viene predisposto da parte del Coordinatore del tirocinio un Progetto Formativo contenente:

- ☐ il nominativo del tirocinante
- ☐ i nominativi del Tutore e/o del Responsabile aziendale
- ☐ gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza nella sede di tirocinio
- ☐ le strutture (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio
- ☐ gli estremi identificativi delle assicurazioni (a cura dell'Università degli Studi di Milano).

I tirocini attivati non possono configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro.

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività è seguita e verificata da un Tutore, designato dalla *struttura promotrice* su proposta del Coordinatore/Presidente del Corso di Laurea, in veste di Responsabile didattico-organizzativo, e da un Responsabile aziendale, indicato dalla *struttura ospitante*;

Il Tutore provvede a programmare l'attività e ad attestare la frequenza dello studente su apposito libretto predisposto dal Consiglio del Corso di Laurea; al termine del tirocinio è inoltre tenuto ad esprimere un giudizio sull'attività svolta dallo studente;

Art. 5 "Obblighi delle parti contraenti"

La *struttura ospitante*, per le esigenze di tirocinio pratico della *struttura promotrice*, si impegna a mettere a disposizione le proprie attrezzature, reparti o servizi per studenti tirocinanti, nel numero consentito dalla Legge. La *struttura promotrice* garantisce che le strutture suddette saranno utilizzate per l'esclusivo espletamento delle attività di tirocinio.

Art. 6 "Obblighi del tirocinante"

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:



- ☐ svolgere le attività previste dal progetto formativo;
- ☐ osservare le disposizioni dettate dalla *struttura ospitante* al fine di garantire la sicurezza e la salute propria e di altri presenti;
- ☐ mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze, acquisiti durante il periodo di tirocinio;

Art. 7 “Obblighi della struttura ospitante”

La *struttura ospitante* si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere la *struttura promotrice*, fatti salvo quelli previsti nella Convenzione.

Art. 8 “Prevenzione e sicurezza”

Ogni tirocinante, nello svolgimento delle attività presso la *struttura ospitante*, sarà equiparato ai lavoratori dell'ente stesso, esclusivamente ai fini e per gli effetti del Decreto Legislativo 81/2008 della normativa connessa sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

Ai sensi dell'art. 10 del DM 363/98, pertanto, al Responsabile della *struttura ospitante* competono, nei confronti dei tirocinanti stessi, l'attuazione delle misure generali di tutela e di tutti gli obblighi previsti dalla normativa sopra citata.

Art. 9 “Copertura assicurativa”

L'Università degli Studi di Milano garantisce ad ogni tirocinante nell'espletamento dell'attività formativa una copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro nonché per la responsabilità civile verso terzi

In caso di infortunio o incidente durante lo svolgimento dell'attività didattica, la *struttura ospitante* si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, all'Università degli Studi di Milano ed alla *struttura promotrice*.

A decorrere dall'entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica 9 Aprile 1999 n. 156, la copertura antinfortunistica dei soggetti impiegati in tirocini promossi dalle Università Statali è assicurata mediante la speciale forma di ‘gestione per conto’ dello Stato.

Art. 10 “Oneri”

La presente Convenzione non comporta alcun onere né per la *struttura promotrice* né per l'Università degli Studi di Milano in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dalla *struttura ospitante*.

Dalla presente Convenzione non deriva all'Ente convenzionato alcun obbligo di fornitura di materiale didattico agli studenti.

Art. 11 “Privacy”

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati trattati esclusivamente in forma anonima potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Gaetano Pini

contrattuale a cui si riferiscono. Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo sono rispettivamente la *struttura ospitante* e la *struttura promotrice*. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dalle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali 679/2016 dell'Unione Europea.

L'Università provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal GDPR 679/2016, in materia di protezione dei dati personali.

Il contraente si impegna a trattare i dati personali dell'Università unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione.

Art. 12 "Durata"

La presente Convenzione entra in vigore alla data della sua sottoscrizione ed ha validità di 3 anni accademici.

Le parti, fermo restando la conclusione dell'Anno Accademico iniziato, possono recedere dalla convenzione prima della naturale scadenza a mezzo pec da comunicare almeno sei mesi prima della fine dell'Anno Accademico.

Art. 13 "Imposte e oneri" da rivedere

La presente Convenzione:

- ☐ è soggetta ad imposta sul bollo, a carico dell'Ente ospitante, ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 e successive modificazioni e integrazioni;
- ☐ è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.5, II comma del D.P.R. n.131/1986 e successive modificazioni e integrazioni; le spese di registrazione sono a carico della parte che la richiede.
- ☐ è sottoscritta in forma autografa o digitale, in un unico originale;

Art. 14 "Foro competente"

Foro competente per eventuali controversie è, in via esclusiva, quello di Milano.

Milano, li 28.09.2023

Per la STRUTTURA PROMOTRICE
IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Paola Lattuada

Per la STRUTTURA OSPITANTE
IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Sede Legale: Via Rizzoli 38 - 40138 Bologna (BO)
Tel. 0522/3109.68 - Fax 0522/2789.89
Sede Operativa: Via S. Maria 135/137 - 40138 Bologna (BO)
P.IVA e iscr. Reg. Imp. di RE 02500910297 - RE 287318
Capitale Sociale euro 50.000,00 interamente versato



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO
Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche
Il Presidente del Collegio Didattico Interdipartimentale
Prof. Matteo Maria Parrini

vis. 28.09.2023
Costa & Lombardi



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Gaetano Pini

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI TIROCINIO DI FORMAZIONE PER IL CORSO DI LAUREA IN TECNICHE ORTOPEDICHE

TRA

ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO, C.F. e P. IVA 09320530968, in persona del legale rappresentante pro-tempore, il Direttore Generale dottoressa Paola Lattuada, con sede in piazza Cardinal Andrea Ferrari n. 1 – 20122- Milano, in quanto sede del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche dell'Università degli Studi di Milano, di seguito denominata "struttura promotrice" (sede del corso).

E

Azienda ROLL STAR ITALIA SRL C.F. 02282330968 P. IVA 02282782968
con sede legale in SESTO S. GIOVANNI via CARLO MARX nr. 583
email INFO@ROLLSTARITALIA.IT Pec ROLLSTARITALIA@PEC.IT tel. 0226225546
in persona del Legale Rappresentante PAOLO ALESSANDRO nato/a a MONZA
domiciliato per la carica in SESTO S. G. PV MI via CARLO MARX nr. 583
di seguito denominata "struttura ospitante" (sede di tirocinio).

Richiamati

- l'art. 4, commi 1 e 2 del D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509" che prevede espressamente la formazione delle classi dei corsi di studio sulla base di uno o più decreti ministeriali;
- il D.M. dell'08 gennaio 2009 e il D.I. del 19 febbraio 2009 che, in ottemperanza a quanto disposto dal D.M. 270/2004 testé citato:
 - definiscono, rispettivamente le classi delle lauree magistrali delle professioni sanitarie e le classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche, della riabilitazione, tecniche e della prevenzione;
 - stabiliscono che la formazione avvenga nelle Università, nelle Aziende ospedaliere, nelle Aziende ospedaliere-universitarie, negli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate a norma del D.M. del 17 dicembre 1997 e ss.mm.ii.. A tal fine sono stipulati appositi protocolli di intesa tra le regioni e le università, a norma dell'art. 6 comma 3 del D.Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria";
- il combinato disposto dell'art. 11, comma 2 della Legge n. 341 del 19 novembre 1990 "Riforma degli ordinamenti didattici universitari", dell'art. 12 del D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004 su citato e delle linee guida definite con il D.M. n. 386 del 26 luglio 2007 per l'istituzione e l'attivazione dei corsi di studio, in forza del quale l'Università degli Studi di Milano ha disciplinato in apposito Regolamento didattico il corso di laurea in Tecniche ortopediche afferente ai Dipartimenti raccordati alla Facoltà di Medicina e Chirurgia;



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Gaetano Pini

- l'art. 14 del Regolamento didattico in argomento che disciplina le attività professionalizzanti/tirocinio che possono svolgersi presso strutture di degenza, di day-hospital, ambulatoriali, officine ortopediche convenzionate o presso strutture territoriali sia in Italia che all'Estero approvate dal CDI su proposta del Direttore Didattico;
- la DGR n. XI/7437 del 30.11.2022 con la quale è stato approvato il Protocollo di Intesa tra la Regione Lombardia e le Università Lombarde sedi delle facoltà di medicina e chirurgia, ai sensi dell'art. 29 della L.R. n. 33 del 30 dicembre 2009, che disciplina i rapporti di Regione con la Rete formativa universitaria e l'attività assistenziale del personale universitario, sia Professori che Ricercatori, all'interno delle aziende ospedaliere e degli IRCCS;

Premesso

- che con deliberazione n. 283 del 06.11.2008 è stata approvata la convenzione attuativa per l'istituzione e l'attivazione, presso l'ASST Gaetano Pini – CTO, della sezione unica del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche dell'Università degli Studi di Milano, da ultimo rinnovata con deliberazione n. 614 del 16.12.2021 per gli A.A. 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024;
- che la convenzione vigente (art. 1) prevede espressamente che l'Istituzione Sanitaria:
 - metta a disposizione le proprie strutture ospedaliere ed extra ospedaliere idonee per le attività di tirocinio degli studenti, nonché le risorse materiali e umane per le funzioni gestionali, didattiche, organizzative;
 - si impegni a stipulare ulteriori specifici rapporti di convenzione con Istituzioni sanitarie pubbliche o private accreditate e a contratto con il S.S.R., in possesso dei requisiti per le attività formative, qualora le proprie strutture e risorse non assicurino il progressivo svolgimento di tutte le attività formative necessarie per il raggiungimento degli obiettivi professionalizzanti;
- che in attuazione della convenzione (art. 5) e del vigente Regolamento per il funzionamento del predetto Corso di Laurea (art. 14), in carenza di risorse proprie della sezione di corso, sono stati approvati, nel corso degli anni, su proposta del Presidente del Collegio Didattico, specifici protocolli con Enti o Laboratori Ortopedici esterni idonei all'espletamento di tirocini atti a garantire agli studenti la completezza delle attività formative ed il raggiungimento degli obiettivi professionalizzanti nell'ambito dello specifico corso di laurea;
- che la frequenza alle attività di tirocinio professionalizzante da parte degli studenti è obbligatoria e vincolante ai fini del rilascio dell'attestato di Laurea;

Si conviene quanto segue:

Art. 1 “Oggetto”

La presente convenzione regola i rapporti tra la *struttura promotrice* e la *struttura ospitante* concernenti l'attivazione di tirocini professionalizzanti nell'ambito della convenzione citata nelle premesse per il funzionamento del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche-, a favore di studenti e come da proposta annualmente predisposta dall'Università in accordo con la *struttura promotrice*.

Art. 2 “Finalità”



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Gaetano Pini

I programmi di tirocinio professionalizzante concordati dalla *struttura promotrice* con la *struttura ospitante* hanno come oggetto l'acquisizione di nozioni teorico-pratiche, al fine di integrare il percorso accademico dello studente, nonché di agevolare la scelta professionale del laureato.

Art. 3 “Tirocinio formativo”

Ogni Anno Accademico il Responsabile del Corso di Laurea, concorderà con la *struttura ospitante* la modalità di attuazione del tirocinio di formazione, il periodo nel quale lo stesso dovrà essere svolto, il numero degli studenti partecipanti e darà esecuzione agli accordi stipulati, anche nominando i tutori per conto della *struttura promotrice*.

Art. 4 “Progetto formativo”

Il tirocinio formativo è la modalità insostituibile di apprendimento del ruolo professionale, attraverso la sperimentazione pratica e l'integrazione delle conoscenze teorico-disciplinari con la prassi operativa professionale e organizzativa.

Per ciascun tirocinante inserito nella *struttura ospitante*, in base alla presente Convenzione, viene predisposto da parte del Coordinatore del tirocinio un Progetto Formativo contenente:

- il nominativo del tirocinante
- i nominativi del Tutore e/o del Responsabile aziendale
- gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza nella sede di tirocinio
- le strutture (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio
- gli estremi identificativi delle assicurazioni (a cura dell'Università degli Studi di Milano).

I tirocini attivati non possono configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro.

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività è seguita e verificata da un Tutore, designato dalla *struttura promotrice* su proposta del Coordinatore/Presidente del Corso di Laurea, in veste di Responsabile didattico-organizzativo, e da un Responsabile aziendale, indicato dalla *struttura ospitante*;

Il Tutore provvede a programmare l'attività e ad attestare la frequenza dello studente su apposito libretto predisposto dal Consiglio del Corso di Laurea; al termine del tirocinio è inoltre tenuto ad esprimere un giudizio sull'attività svolta dallo studente;

Art. 5 “Obblighi delle parti contraenti”

La *struttura ospitante*, per le esigenze di tirocinio pratico della *struttura promotrice*, si impegna a mettere a disposizione le proprie attrezzature, reparti o servizi per studenti tirocinanti, nel numero consentito dalla Legge. La *struttura promotrice* garantisce che le strutture suddette saranno utilizzate per l'esclusivo espletamento delle attività di tirocinio.

Art. 6 “Obblighi del tirocinante”

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Gaetano Pini

- svolgere le attività previste dal progetto formativo;
- osservare le disposizioni dettate dalla *struttura ospitante* al fine di garantire la sicurezza e la salute propria e di altri presenti;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze, acquisiti durante il periodo di tirocinio;

Art. 7 “Obblighi della struttura ospitante”

La *struttura ospitante* si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere la *struttura promotrice*, fatti salvo quelli previsti nella Convenzione.

Art. 8 “Prevenzione e sicurezza”

Ogni tirocinante, nello svolgimento delle attività presso la *struttura ospitante*, sarà equiparato ai lavoratori dell'ente stesso, esclusivamente ai fini e per gli effetti del Decreto Legislativo 81/2008 della normativa connessa sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

Ai sensi dell'art. 10 del DM 363/98, pertanto, al Responsabile della *struttura ospitante* competono, nei confronti dei tirocinanti stessi, l'attuazione delle misure generali di tutela e di tutti gli obblighi previsti dalla normativa sopra citata.

Art. 9 “Copertura assicurativa”

L'Università degli Studi di Milano garantisce ad ogni tirocinante nell'espletamento dell'attività formativa una copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro nonché per la responsabilità civile verso terzi

In caso di infortunio o incidente durante lo svolgimento dell'attività didattica, la *struttura ospitante* si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, all'Università degli Studi di Milano ed alla *struttura promotrice*.

A decorrere dall'entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica 9 Aprile 1999 n. 156, la copertura antinfortunistica dei soggetti impiegati in tirocini promossi dalle Università Statali è assicurata mediante la speciale forma di 'gestione per conto' dello Stato.

Art. 10 “Oneri”

La presente Convenzione non comporta alcun onere né per la *struttura promotrice* né per l'Università degli Studi di Milano in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dalla *struttura ospitante*.

Dalla presente Convenzione non deriva all'Ente convenzionato alcun obbligo di fornitura di materiale didattico agli studenti.

Art. 11 “Privacy”

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati trattati esclusivamente in forma anonima potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



Regione Lombardia

ASST Gaetano Pini

contrattuale a cui si riferiscono. Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo sono rispettivamente la *struttura ospitante* e la *struttura promotrice*. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dalle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali 679/2016 dell'Unione Europea.

L'Università provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal GDPR 679/2016, in materia di protezione dei dati personali.

Il contraente si impegna a trattare i dati personali dell'Università unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione.

Art. 12 "Durata"

La presente Convenzione entra in vigore alla data della sua sottoscrizione ed ha validità di 3 anni accademici.

Le parti, fermo restando la conclusione dell'Anno Accademico iniziato, possono recedere dalla convenzione prima della naturale scadenza a mezzo pec da comunicare almeno sei mesi prima della fine dell'Anno Accademico.

Art. 13 "Imposte e oneri" da rivedere

La presente Convenzione:

- è soggetta ad imposta sul bollo, a carico dell'Ente ospitante, ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 e successive modificazioni e integrazioni;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.5, Il comma del D.P.R. n.131/1986 e successive modificazioni e integrazioni; le spese di registrazione sono a carico della parte che la richiede.
- è sottoscritta in forma autografa o digitale, in un unico originale;

Art. 14 "Foro competente"

Foro competente per eventuali controversie è, in via esclusiva, quello di Milano.

Milano, li 25/09/2023

Per la STRUTTURA PROMOTRICE
IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Paola Lattuada

Per la STRUTTURA OSPITANTE
IL RAPPRESENTANTE LEGALE

ROLL-STAR ITALIA SRL US
Via Carlo Marx, 593
20099 SESTO S. GIOVANNI (MI)
Tel. 02 26225446 - Fax 02 26225482
P.IVA 02292780968
Cod. Ident. 773



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO
Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche
Il Presidente del Collegio Distrettuale Interdipartimentale
Prof. Matteo Maria Parrini